IL PIANO TURISTICO GENERALE PER LA SICILIA E' CONNESSO CON IL PROGETTO SICUREZZA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE

INCREMENTO OCCUPAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DERIVANTE DAL PIANO TURISTICO

IL PIANO TURISTICO PER LA SICILIA

RELAZIONE

Il piano turistico con le relative prescrizioni normative si rivolge e potenzia l'offerta del bene turistico per la regione Sicilia. Ciò perché è un programma di riforma universale che si può applicare ad ogni circoscrizione regionale. Ciò avviene con la nuova organizzazione scientifica della stessa offerta. Si rivolge quindi a tutti gli uffici turistici che verranno istituti in quest'area geografica, i quali vengono organizzati secondo una nuova razionale articolazione normativa.

Questo piano trova la premessa normativa nel progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente (ambiente naturale ed urbano, pianificazione urbanistica, del restauro e pianificazione architettonica), che è stato studiato per tutte le regioni italiane, ma che come il precedente piano turistico può applicarsi per la sua universalità a ciascuna di esse.

Il presente piano interessa quindi principalmente la Sicilia, ma anche le regioni limitrofe, nelle sue tre fasce omogenee di suddivisione:

1) – Fascia turistica omogenea costiera di profondità 100 Km che contorna tutta l'isola;
2) – Fascia turistica omogenea centrale collinosa e montuosa;
3) – Fascia turistica omogenea costiera esterna al mare territoriale e comprendente le isole minori.

Ordinamento organizzativo del piano turistico per la Sicilia

Con ordinamento organizzativo qui intendiamo la struttura di un certo organismo che permette di creare attività di sviluppo sempre più elevate. Tale struttura è quindi costituita da: a) obiettivi di sviluppo, b) organi; c) funzioni e d)

attività che consentono di raggiungere gli obiettivi posti con le attività "artistiche" create dall'ordinamento operativo.

Per il primo aspetto il progetto prevede in primo luogo gli obiettivi che sono dati dall'uniformità dell'offerta del bene turistico potenziando e coordinando le attività dei comparti riferite alle attività di svago turistico. Ciò al fine di aumentare in modo cospicuo le presenze turistiche in ogni area della Sicilia che è stata indicata.

Si cercherà di migliorare cioè nei vari centri urbani turistici l'offerta delle attività di svago sportivo, paesaggistico, culturale, storico e balneare marittimo e fluviale. Particolare cura verrà posta nel massimizzare le attività di svago combinate relativamente alle tipologie dei diversi comparti. Certamente sarà importante il coordinamento per ottenere una certa uniformità economica e tipologica del bene turistico offerto, tendendo a curare la specificità del bene turistico che possono conferire le varie località in relazione alle bellezze paesaggistiche, storiche, architettoniche e artistiche presenti in Sicilia.

Viene descritto l'impianto organizzativo che è dato dalle fasce turistiche omogenee in cui viene diviso il territorio della Sicilia nelle tre fasce indicate. Avremo allora: a) una fascia turistica costiera deiu centro storici che contorna tutta l'isola; b) una fascia turistica centrale dei centri storici colinosa e montuosa e d) una fascia turistica dei parchi urbani ed archeologici.

Queste fasce sono ripartite in nuclei di lunghezza variabile dai 50 ai 100 Kilometri, prevedendo che essi siano divisi in aree che nel loro insieme li costituiscono e sono comprese nel numero di due o più in ciascuno dei setori di decentramento di ciascuna provincia. Tali aree vengono a costituire la particella di suddivisione del territorio di ciascuna di tali provincde indicate site in ciascuna fascia turistica omogenea.

Le attività turistiche di ciascun Comune saranno previste e coordinate dall'ufficio turistico comprensoriale (UTC) di ciascun settore di decentramento provinciale che comprende più comuni, il quale vedrà il coordinamento dell'ufficio turistico provinciale in cui sono inseriti i settori diu decentramento (UTP) e questo ufficio turistico provinciale, sarà coordinato da quello regionale (UTR) sito nel capoluogo di regione; che a sua volta sarà coordinato dall'ufficio turistico interregionale (UTIR) di Napoli per il settore di decentramento nazionale sud Italia, quando verrà adottato questo piano da tutte le regioni italiane.

Questo riceverà le direttive di coordinamento dal futuro ministero del turismo sito nella capitale di Roma nell'ambito del settore di decentramento Sud Italia. Ciò naturalmente quando verrà costituito il Ministero del turismo. Tuttavia l'organizzazione regionale del turismo qui presentata può essere subito attuata con legge regionale.

Ogni ufficio della A) fascia turistica costiera avrà 3 sezioni secondo le tre componenti turistiche: A1) del turismo costiero balneare; A2) dei parchi e sportivo e A3) delle aree storiche archeologiche. La prima sezione si interesserà anche del

turismo delle isole minori poste nella terza fascia esterna al mare territoriale comprendente le isole minori.

Ogni ufficio B) della fascia centrale collinare e montuosa indicata avrà 3 sezioni secondo le tre componenti turistiche B1) turismo balneare fluviale o lacustre; B2) turismo paesaggistico dei parchi e sportivo e B3) turismo delle aree storiche ed archeologiche.

Tutte queste tre sezioni saranno divise in sottosezioni denominate: a) sottosezione attività turistiche dei centri urbani; b) attività turistiche dei villaggi turistici e c) sottosezione attività turistiche nei casolari di soggiorno dei parchi urbani, dei parchi naturali e in aree naturali diverse.

Queste sottosezioni vengono divise in unità dirette a programmare quelle attività che fanno raggiungere l'obiettivo di una offerta del bene turistico sempre più elevata e sono date da: a) unità attività di svago sportivo e connesse; b) attività di svago culturali e artistiche; c) unità attività di svago paesaggistico delle pianure, colline, monti e dei parchi; d) attività di svago balneare marittimo e fluviale; e) attività di svago combinate; f) attività di promozione delle attività di svago.

Ordinamento operativo del piano tuiristico per la Sicilia

L'ordinamento operativo è dato dal complesso delle attività "artistiche" che vengono create dagli uffici turistici, per raggiungere con la struttura a disposizione gli obiettivi che sono stati indicati nell'ordinamento organizzativo e riferiti all'aumento cospicuo delle presenze turistiche.

Per cui per il raggiungimento di tali obiettivi è stato previsto che le unità indicate sopra, vengano divise in comparti secondo le attività di svago turistico che vengono offerte in quella certa area turistica di una determinata fascia. Questi vengono a programmare quelle attività che fanno raggiungere l'obiettivo di una offerta del bene turistico sempre più elevata e sono dati da: a) comparto attività di svago sportivo e connesse; b) attività di svago culturali e artistiche; c) attività di svago paesaggistico delle pianure, colline, monti e dei parchi; d) attività di svago balneare marittimo e fluviale; e) attività di svago combinate; f) attività di promozione delle attività di svago.

Questa organizzazione dell'offerta del bene turistico va prevista da ogni comparto secondo la tipologia dei soggetti fruitori del servizio, siano essi abitanti della Siclia, di altre regioni italiane o di Stati stranieri.

Importante sarà il comparto svago combinato e promozione dell'offerta turistica, che porrà una particolare attenzione sull'offerta del bene turistico che sia caratterizzato da una pluralità di aspetti di svago di cui alle lettere da a) a d); ciò perché essa rende più interessante il bene turistico che possa avere una poliedricità di soddisfacimento del bisogno turistico di svago e di amenità. Il comparto provvederà allora a predisporre dei pacchetti turistici, che siano caratterizzati da poliedricità dell'offerta del bene secondo i comparti indicati, combinando le varie tipologie con dei prezzi che per la vastità della domanda che si prevede, debbono essere contenuti

proprio per il fatto che la possibilità di offrire il pacchetto ad un numero sempre più elevato di persone, comporta la fruizione del servizio a costi ridotti.

Ma la poliedricità dell'offerta del bene turistico è riferita anche al singolo settore turistico. Ciò significa che il pacchetto turistico che si riferisce al turismo balneare marittimo o fluviale ad esempio, deve prevedere una offerta plurima in diversi luoghi e con diverse attrazioni dell'area balneare marina o fluviale, in modo che il turista non goda solo il benessere derivante dall'essere presente in un unico luogo in cui egli viene a risiedere per fruire il bene turistico; ma possa anche visitare altri siti dello stesso territorio costiero marino o balneare. Ciò prevedendo anche attrazioni di carattere folcloristico diverse da zona a zona, anche accompagnate da eventi musicali e culinari.

Lo stesso vale per ogni altro settore turistico di tipo balneare, paesaggistico, sportivo, artistico e culturale archeologico.

Vi sarà poi un coordinamento di settore di decentramento provinciale, provinciale e regionale, per arrivare ad un'offerta del bene turistico nella qualità e nella quantità uniforme su tutto il territorio della Sicilia, secondo la specificità di ciascuna provinxia dal punto di vista storico, architettonico, artistico e paesaggistico.

Il Ministero del turismo quando sarà costituito opererà la sintesi nazionale e la promozione del bene turistico globale nazionale secondo le specificità di ciascun settore di decentramento nazionale, seguendo e programmando nel tempo l'evoluzione dell'offerta del bene turistico in modo uniforme per ciascun settore di decentramento nazionale.

Va precisato che le attività dei comparti che sono gli organi dell'ordinamento operativo, sono dirette a creare quelle attività organizzative turistiche che permettono di elevare l'offerta del bene turistico nella qualità e nella quantità.

Si tratta di prevedere le varie attività turistiche che permettono tale offerta con la massima efficienza. Ed esse sono dirette alla creazione delle proposte di pacchetti turistici per ogni tipo di esigenza di svago e di amenità turistica.

Tali pacchetti saranno quindi mono o polifunzionali, nel senso che saranno previsti per una tipologia di bene turistico o per più tipologie.

Nel primo caso dovrà essere data la possibilità al turistica come detto, di godere il bene in argomento di un certo tipo in tutta la sua variabilità, quindi il soggiorno balneare con la possibilità di visitare più spiagge se desiderato, cui si accede con una informazione e logistica le più adeguate; il soggiorno e la visita di più siti storici, archeologici; il soggiorno e la visita di più siti paesaggistici, storici e folcloristici e così via per l'offerta di tutti i beni turistici presenti sul territorio dell'Area indiana.

Nel secondo caso i pacchetti turistici dovranno offrire una varietà di beni ricreativi, quindi più soggiorni per un certo numero di giornate, sulle spiagge del mare, in siti archeologici, storici, e paesaggistici o di altro tipo.

Quindi la variabilità dell'offerta dei pacchetti turistici è estremamente ricca di possibilità alternative, per le quali il turista deve essere informato in modo che possa scegliere quel pacchetto che più lo soddisfa, prevedendo anche la possibilità di

cambiare in loco totalmente o parzialmente il contenuto del suo programma di vacanza.

Deve essere data la possibilità al turista di godere il bene turistico nella sua poliedricità e notevole variabilità.

Tale usufruizione deve essere data in modo che il turista abbia a disposizione tutte queste opzioni avendo solo il problema di scegliere quella che più lo soddisfa, perché tutta l'organizzazione dell'offerta del bene ricreativo, verrà data dagli uffici turistici, che secondo le disposizioni di piano forniranno tutti gli strumenti che servono per godere il bene turistico nel modo più elevato.

I piani turistici operativi, l'offerta dei vari pacchetti turistici, verranno redatti ed ideati dagli imprenditori privati turistici, secondo schemi che loro redigeranno in relazione alle esigenze e alla evoluzione del godimento del bene turistico. Saranno quindi degli organi privati ma istituzionalizzati perché finalizzati ad incrementare una attività economica che è una delle principali della Scilia e di tutte le regioni italiane.

Per cui la loro funzione di operatori economici privati viene a collegarsi con quella pubblica di promozione del bene comune. Saranno pertanto messi in contatto con gli organi pubblici che dirigono i vari uffici turistici della rete regionale e provinciale presenti in ogni provincia della Sicilia.

Pertanto il turista dovrà trovare in loco in ogni Comune dove vi è una attività turistica, una organizzazione capillare che gli permetta di avere la possibilità di godere il bene turistico senza alcun suo impegno per cercare di usufruirlo nel modo più elevato.

Vale a dire che tutta l'organizzazione dei trasporti, del pernotto, della partecipazione ad eventi di vario genere, sarà apprestata dall'organizzazione turistica, dalla rete degli uffici turistici della Sicilia. Il turista dovrà solo pagare il prezzo del servizio e poi la stessa organizzazione gli darà la possibilità di godere al massimo livello il bene che lui ha scelto, sia esso singolo o plurimo.

Questa più elevata struttura organizzativa ed operativa del turismo che nasce con questo progetto, fa prevedere un aumento cospicuo delle presenze turistiche in Sicilia, anche perché esse proprio per il loro incremento notevole permetteranno di offrire i relativi servizi a prezzi contenuti, che attireranno sempre di più i turisti della Sicilia e quelli provenienti da altre regioni italiane e da altri Stati.

TESTO IN ARTICOLI DEL PIANO TURISTICO PER LA SICILIA

Art. 1

Obiettivi del piano turistico per la Sicilia Gli obiettivi del piano turistico hanno due livelli: 1) – il primo è relativo all'aumento cospicuo delle presenze turistiche in Sicilia e dall'uniformità dell'offerta del bene turistico potenziando e coordinando le

attività dei comparti riferite alle attività di svago turistico; 2) – il secondo obiettivo è strutturale ed è dato dalla creazione di uno sviluppo produttivo per la regione Sicilia, derivante dalla combinazione del progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente" (ambiente naturale ed urbano, urbanistica, restauro e architettura) con il presente piano turistico.

Si tratta di prevedere una nuova struttura turistica data dalla costruzione di nuovi villaggi turistici, secondo i canoni di una nuova urbanistica contenuti nel progetto pianificazione urbanistica. Vi sarà poi la ristrutturazione di edifici esistenti e il loro adeguamento per finalità turistiche. Tale struttura è creata secondo i principi del progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente", che valorizza i beni artistici, storici, archeologici, architettonici e paesaggistici per finalità di aumento delle libertà urbane e quindi in funzione di incremento delle attività turistiche. Ciò al fine di avviare quella ripresa economica che si ha con lo sviluppo edilizio e urbanistico che ne deriva e che come noto è il volano di tutte le attività produttive.

Tale sviluppo dell'urbano in funzione turistica della Sicilia, deriva dalla previsione dell'incremento di ogni attività turistica in Sicilia.

In questo modo lo sviluppo e aumento delle attività urbanistiche ed edilizie si viene ad unire con quello turistico, che è un altro volano dello sviluppo economico.

Nel caso del primo livello, la finalità è quella di migliorare nella qualità e quantità nei vari centri urbani turistici, l'offerta delle attività di svago sportivo, paesaggistico, culturale, storico e balneare. Particolare cura verrà posta nel massimizzare le attività di svago combinate relativamente alle tipologie dei diversi comparti. E' curato in particolare il coordinamento per ottenere una certa uniformità economica e tipologica del bene turistico offerto, tendendo a curare la specificità del bene turistico che possono conferire le varie località in relazione alle bellezze paesaggistiche, storiche, architettoniche e artistiche presenti nel territorio della regopone.

Art. 2

Fasce turistiche omogenee. Vengono istituite le seguenti fasce turistiche omogenee per la Sicilia:

1) – Fascia turistica costiera dei centri storici di profondità dai 50 ai 100 Km, che contorna tutta l'isola.
2) – Fascia turistica interna dei centri storici.
3) – Fascia turistica dei parchi archeoligici e urbani.

Art. 3

Nuclei delle fasce turistiche. Profondità della prima fascia. Ogni fascia turistica viene divisa in nuclei variabili da un minimo di 20 ad un massimo di 50 Kilometri di

larghezza. La profondità della prima fascia turistica costiera può essere ipotizzata in 50 Km.

Art. 4

Profondità della seconda fascia territoriale omogenea centrale collinosa e montuosa. La seconda fascia centrale della Sicilia, è pari alla differenza tra la lunghezza dell'isola (330 Km) e la profondità della prima fascia.

Art. 6

Aree delle fasce turistiche. Ogni nucleo della suddivisione delle fasce turistiche viene diviso in aree. Una o più di queste aree di diametro dai due ai 5 Km viene compresa in ciascun settore di decentramento provinciale di ciascuna provincia, che si trova in uno o più nuclei di suddivisione delle fasce territoriali omogenee.

Art. 7

Uffici turistici delle province della regione Sicilia. Nella regione vi sarà un ufficio turistico in ognuno dei settori di decentramento di ciascuna provincia (UTC) e sarà denominato Ufficio turistico comprensoriale. Vi sarà poi un ufficio turistico di coordinamento provinciale (UTP) e un ufficio di coordinamento generale regionale (UTR).

Art. 15

Sezioni degli uffici turistici. Gi uffici turistici dei 3 livelli (comprensoriale, provinciale e regionale) hanno al loro interno 3 sezioni: 1) sezione turismo balneare marino e fluviale; 2) sezione turismo culturale archeologico e storico monumentale; 3) sezione turismo dei parchi. Tali sezioni potranno esservi tutte per la fascia turistica balneare costiera, ma mancare per la fascia centrale che non abbia fiumi e sia priva di attrazioni archeologiche o storiche.

Art. 16

Sottosezioni delle sezioni degli uffici turistici. Al loro interno le sezioni degli uffici turistici hanno delle sottosezioni denominate: a) sottosezione attività turistiche e di svago dei centri urbani; b) attività turistiche e di svago dei villaggi turistici; c) sottosezione attività turistiche e di svago nei casolari di soggiorno dei parchi urbani, nei parchi naturali e in aree naturali diverse e d) sottosezione attività turistiche nei paesaggi naturali; e) sottosezione piano delle attività turistiche delle sottosezioni precedenti che unisce i piani di ciascuna sottosezione armonizzandoli.

ORDINAMENTO OPERATIVO DEL PROGETTO PIANO TURISTICO PER LA SICILIA

IL PIANO TURISTICO E I COMPARTI DELLE SOTTOSEZIONI CHE LO REALIZZANO.

Art. 17

Comparti delle sottosezioni delle sezioni turistiche. I comparti di ogni sottosezione di ciascun ufficio turistico, che attuano l'ordinamento operativo, le "attività artistiche" che fanno raggiungere l'obiettivo di una offerta del bene turistico sempre più elevata, sono dati da: a) comparto attività di svago sportivo e connesse; b) attività di svago culturali e artistiche; c) attività di svago paesaggistico delle pianure, colline, monti e dei parchi; d) attività di svago balneare; e) attività di svago combinate; f) attività di promozione delle attività di svago. Questa organizzazione dell'offerta del bene turistico va prevista da ogni comparto secondo la tipologia dei soggetti fruitori del servizio, siano essi della Sicilia, di altre regioni o di Stati stranieri.

Art. 18

Comparti dalla lettera a) alla d). I comparti di cui all'oggetto provvederanno ad organizzare l'offerta dello svago per i turisti secondo la pluralità di opportunità di svago che attualmente sono previste dagli uffici turistici e dalle proloco, secondo le specificità indicate per ciascun comparto.

Art. 19

Pacchetti turistici monofunzionali e polifunzionali. La pluralità di opportunità di svago. viene descritta con pacchetti mono o polifunzionali, nel senso che saranno previsti per una tipologia di bene turistico o per più tipologie.

Nel primo caso dovrà essere data la possibilità al turistica di godere il singolo bene in argomento di un certo tipo in tutta la sua variabilità, quindi il soggiorno balneare con la possibilità di visitare più spiagge se desiderato, cui si accede con una informazione e logistica le più adeguate; il soggiorno e la visita di più siti storici, archeologici; il soggiorno e la visita di più siti paesaggistici, storici e folcloristici e così via per l'offerta di tutti i beni turistici di un certo tipo presenti sul territorio della regione Sicilia.

Nel secondo caso i pacchetti turistici dovranno offrire una varietà di beni ricreativi, quindi più soggiorni per un certo numero di giornate, sulle spiagge del mare, in siti archeologici, storici, e paesaggistici o di altro tipo.

Quindi la variabilità dell'offerta dei pacchetti turistici è estremamente ricca di possibilità alternative, per le quali il turista deve essere informato in modo che possa scegliere quel pacchetto che più lo soddisfa, prevedendo anche la possibilità di cambiare in loco totalmente o parzialmente il contenuto del suo programma di vacanza.

Deve essere data la possibilità al turista di godere il bene turistico nella sua poliedricità e notevole variabilità quale è quella che si trova sul territorio dell'isola, per la presenza di reperti storici, architettonici, artistici, paesaggistici, folcloristici, unici per la loro originalità, bellezza e poliedricità nella citata area.

Art. 20

Comparto di cui alle lettera e) attività di svago combinate. Una particolare attenzione degli uffici turistici comparto e) attività di svago combinate, dovrà essere posta sull'offerta del bene turistico che sia caratterizzato da una pluralità di aspetti di svago di cui alle lettere da a) a d); ciò perché essa rende più interessante il bene turistico che possa avere una poliedricità di soddisfacimento del bisogno turistico di svago e di amenità. Il comparto provvederà allora a prevedere dei pacchetti turistici che siano caratterizzati da poliedricità dell'offerta del bene secondo i comparti indicati, combinando le varie tipologie con dei prezzi che per la vastità della domanda che si prevede, debbono essere contenuti proprio per il fatto che la possibilità di offrire il pacchetto ad un numero sempre più elevato di persone, comporta la fruizione del servizio a costi ridotti.

Art. 21

I soggetti che redigono il piano turistico. I piani turistici operativi, l'offerta dei vari pacchetti turistici, verranno redatti ed ideati dagli imprenditori privati turistici, secondo schemi che loro redigeranno in relazione alle esigenze e alla evoluzione del godimento del bene turistico. Saranno quindi degli organi privati ma istituzionalizzati perché finalizzati ad incrementare un'attività economica che può essere una delle principali della regione. Per cui la loro funzione di operatori economici privati viene a collegarsi con quella pubblica di promozione del bene comune. Saranno pertanto messi in contatto con gli organi pubblici che dirigono i vari uffici turistici della rete regionale e provinciale presenti in ogni settore di decentramento provinciale.

Art. 22

Il comparto f) promozione dell'offerta del bene turistico di svago. Una importanza notevole assume l'attività di promozione del bene turistico che va coordinata in ambito provinciale, regionale e interregionale per arrivare al coordinamento nazionale del Ministero del turismo quando verrà istituito. La promozione del bene turistico della Sicilia per la sua vastità, qualità e poliedricità, assume una sua connotazione data dalla specificità della tipologia di ciascuna offerta.

Per cui tale specificità dovrà essere diffusa e conosciuta con lo strumento della pubblicità su ogni rete di informazione, con il coordinamento provinciale, regionale e interregionale, in modo da pubblicizzare le particolarità turistiche di ogni settore di decentramento provinciale, di ogni provincia, regione e settore di decentramento nazionale.

La promozione deve riguardare non solo l'aspetto pubblicitario ma anche quello economico, vale a dire agevolazioni dei trasferimenti via terra, aria e mare per raggiungere le zone turistiche, soggiorni gratuiti per arrivare nelle destinazioni turistiche più lontane della Sicilia ed altre misure di incentivazione del consumo del bene turistico nell'area della regione.

COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE ATTIVITA' DI PIANO TURISTICHE CON GLI UFFICI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, REGIONALE E INTERREGIONALE. IL COORDINAMENTO NAZIONALE DI PIANO DEL MINISTERO DEL TURISMO DI OGNI REGIONE ITALIANA QUANDO VERRA' ISTITUITO.

Art. 23

Coordinamento di settore di decentramento dei vari livelli del piano turistico. L'offerta del bene turistico trova un coordinamento comprensoriale, provinciale, regionale e interregionale. Quello di questi vari livelli mira a dare la stessa qualità del servizio ad un livello via via superiore, offrendo attività di svago singole o combinate secondo la previsione dei comparti di cui agli articoli precedenti.

Artt. 24

Coordinamento provinciale del piano turistico. L'ufficio turistico provinciale in Sicilia, ha il coordinamento degli uffici turistici dei settori di decentramento provinciale e mira a offrire il bene turistico nella qualità e nella quantità ad un livello sempre più elevato tendendo ad uniformare l'offerta del servizio in ogni settore di decentramento provinciale. Ciò lo fa indicando agli uffici turistici comprensoriali quelle iniziative di uniformazione che tendono ad offrire il bene turistico caratteristico di una certa provincia, per la presenza di particolarità paesaggistiche, storiche archeologiche, architettoniche e artistiche. Ognuna di queste unità amministrative cioè deve potenziare l'offerta del bene turistico per le caratteristiche peculiari che ha ogni unità, per la sua storia, la sua arte negli edifici, nelle opere pittoriche, di scultura, musicali e paesaggistiche.

Art. 25

Coordinamento dell'ufficio turistico regionale del piano turistico. Il coordinamento dell'ufficio turistico regionale, nei confronti di quelli provinciali, tende ad uniformare l'offerta della qualità e quantità del bene turistico in ogni provincia della regione e a suggerire a ciascun ufficio provinciale quelle iniziative di offerta del bene stesso che più caratterizza una regione, venendo così a costituire attrazione maggiore e specifica per il turista, in modo che il visitare una provincia gli dà la possibilità di conoscere sempre nuovi elementi culturali, paesaggistici e artistici che ciascuna provincia ha diversamente dalle altre.

Art. 28

Coordinamento del piano turistico nazionale del Ministero del Turismo. Il Ministero del turismo quando verrà costituito riceve i piani operativi dell'offerta del bene turistico delle varie regioni dei tre settori di decentramento nazionale e li armonizza, segnando la loro evoluzione nel tempo con il criterio di giungere alla uniformità dell'offerta del bene turistico in ogni ambito di settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia. Ciò deve avvenire nella qualità e nella quantità dell'offerta del bene turistico e nella evidenziazione da parte di ciascun ufficio turistico interregionale delle particolarità di settore nazionale, che fanno apprezzare il bene turistico proprio per le sue specificità diverse da quello dagli altri settori nazionali.

L'obiettivo nazionale è quello di arrivare ad aumentare in modo cospicuo le presenze turistiche in tutte le regioni e ad una armonica offerta del bene turistico, in modo che i gradi di efficienza dell'offerta del bene via via superiori siano raggiunti secondo gli indicatori di qualità, diffusi dal Ministero in ogni ufficio turistico interregionale. Ciò significa che quando l'indicatore di qualità dice che un certo livello di efficienza è stato raggiunto, si passa a quello successivo e ciò deve essere fatto in modo uniforme per ogni ufficio comprensoriale, regionale, interregionale e quindi in ambito nazionale.

Art. 29

Il blocco degli illeciti che interessano l'ambiente della Sicilia e delle altre regioni italiane. Proprio perché l'ambiente è un bene che va salvaguardato per la sua importanza, occorre bloccare la commissione di illeciti che riguardano l'ambiente.

Ciò potrà essere fatto solo con un controllo rigoroso del territorio operato dalle forze dell'ordine e dalle forze armate come previsto dal progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di Polizia e dal progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente".

Tale progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di Polizia italiane, sarà utile non solo per la prevenzione di reati che danneggiano l'ambiente, ma anche per la progressiva eliminazione dei fatti illeciti di carattere penale ed amministrativo, che riguardano ogni realtà regionale.

Qui di seguito viene allegato il progetto sicurezza per lo Stato italiano che fa regredire gli illeciti di ogni genere e quindi tutela in modo efficace il territorio, dagli illeciti citati del disboscamento, ma anche dagli incendi che devastano spesso zone notevoli di territorio boschivo.

Progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente"

Progetto tutela dell'abiente naturale ed urbano per la Regione Sicilia

Premessa sulla presentazione dei primi due dei "5 libri della tutela dell'ambiente " applicato alla regione Sicilia.

Il progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente" (tutela dell'ambiente naturale ed urbano, pianificazione urbanistica, del restauro e pianificazione architettonica) è stato studiato per l'Italia pe tutelare l'ambiente nelle sue 5 componenti.

Questo complesso progettuale si pone quindi come la premessa normativa al piano turistico per la regione Sicilia, che è l'esito finale dell'organizzazione normativa precedente.

Ciò in quanto questo progetto rivalutando e tutelando i beni paesaggistici, storici, architettonici e archeologici della Sicilia, permette di offrire il bene turistico ad un livello qualitativo e quantitativo più elevato e tale quindi da permettere l'incremento di tutte le attività turistiche.

Viene indicato pertanto per ciascuno di questi cinque libri l'ordinamento organizzativo, costituito da obiettivi, organi, funzioni ed attività e l'ordinamento operativo dato dalle attività "artistiche" che fanno raggiungere gli obiettivi posti dall'ordinamento organizzativo.

Relazione dei primi due libri del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano applicato alla regione Sicilia.

PRINCIPIO INFORMATORE ED OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE ED URBANO PER LA SICILIA.

Il principio informatore del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano per la Sicilia, è costituito dalla creazione di un sistema in grado di produrre azioni di tutela dell'ambiente in modo consequenziale e proporzionato alle esigenze di riequilibrio dell'ordine naturale ed urbano danneggiato dall'azione di trasformazione dell'uomo, compiuta nel corso degli anni senza la preoccupazione di rigenerare quelle componenti che preservano l'equilibrio naturale. Gli obiettivi del progetto sono pertanto quelli di rigenerare l'equilibrio naturale danneggiato dalle attività umane e dagli agenti atmosferici; e corrispondono anche alle esigenze di utilizzare in modo rilevante le energie rinnovabili con particolare riferimento ai panelli solari e ai panelli fotovoltaici.

Per cui gli obiettivi del progetto sono la creazione di una strategia reigonale per laq Sicilia di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela dall'inquinamento, dalle calamità naturali e di una tutela che permetta di godere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche così presenti nella reigone siciliana.

Le finalità quindi sono una organizzazione superiore della tutela dell'ambiente attraverso la costituzione di un ordinamento organizzativo di tutela dell'ambiente

naturale ed urbano e dell'ordinamento operativo, che usa con la pianificazione una funzionale struttura organizzata con mezzi tecnici e personale, per raggiungere le finalità di concreto ed efficace riordino dell'equilibrio naturale, nella natura e negli aggregati urbani creati dall'uomo.

Ordinamento organizzativo

L'ordinamento organizzativo prevede la formazione della struttura che crea le attività operative di tutela dell'ambiente. Tale struttura viene realizzata attraverso:

a) – gli obiettivi di tutela dell'ambiente citati sopra;

b) – Organi regionali, provinciali e cikxdttori di dfecentramennto proivinciale della Sicilia secondo la loro organizzazione amministrativa, che operano nei nei settori di decentramento regionali costituiti dai territori provinciali e in quelli provinciali e di settore di decentramento, costituiti dalle partizioni del territorio provinciale.

Si tratta i prevedere il funzionamento di uffici di tutela dell'ambiente naturale ed urbano regionali (UTANUR), provinciali (UTANUP) e di settore di decentramento provinciale (UTANUC), che avranno sede rispettivamente nel capoluogo di regione, di provincia e di settore di decentranìmento provinciale.

c) – La suddivisione di tutto il territorio della regione Sicilia, in fasce territoriali omogenee, ripartite in nuclei e questi in aree, da assegnare agli uffici tutela dell'ambiente dei tre livelli.

Avremo allora una fascia collinare costiera che contorna tutta l'isola; una fascia centrale e una fascia esterna al mare territoriale che comprende le isole minori.

d) – Gli uffici tutela dell'ambiente citati sono organizzati in sottosezioni che si occupano dei vari elementi del territorio da tutelare. Così avremo una sottosezione territorio agricolo; una corsi d'acqua; una territorio costiero collinare e retrostante; una territorio pianeggiante costiero e retrostante; una territorio montano; una sottosezione depuratori; una territorio urbano dei centri minori e dei capoluoghi di provincia e di regione; una territorio marittimo e delle isole minori, una sottosezione inquinamento artigianale; una sottosezione inquinamento industriale.

d) – Gli obiettivi della tutela dell'ambiente sono quelli che derivano dalle concrete azioni concepite dalle sottosezioni citate degli uffici tutela dell'ambiente naturale ed urbano.

Essi corrispondono in ambito regionale all'ipotesi di sviluppo regionale, che tende a dare una tutela dell'ambiente uniforme, in tutto l'ambito regionale.

Nel territorio provinciale l'obiettivo è costituito dalla complementarietà degli interventi di settore di decentramento, al fine della realizzazione dell'ipotesi di sviluppo regionale. A questi obiettivi si aggiungono quelli propri dei tre settori di intervento dati dal settore inquinamento, calamità naturali ed equilibrio naturale. Per il primo si pone lo scopo di ridurre progressivamente i tassi di inquinamento, per il secondo quello di rendere minimi i danni derivanti dalle calamità naturali e per il terzo quello di rendere massima la possibilità di godere gli agi che derivano dalla vita a contatto con la natura e con le bellezze paesaggistiche.

e) – La tipologia e le funzioni dei piani regolatori di tutela dell'ambiente (PRTU), sono un altro elemento dell'ordinamento organizzativo della tutela dell'ambiente naturale ed urbano.

Essi sono il prodotto della pianificazione della tutela dell'ambiente operata dalle varie sottosezioni.

Ordinamento operativo della tutela dell'ambiente della regione Sicilia.

L'ordinamento operativo è costituito dalle concrete azioni di tutela dell'ambiente naturale ed urbano, che si traducono nelle attività di pianificazione dei tre settori in cui sono state divise le varie sottosezioni. Si tratta di pianificare gli interventi del settore inquinamento, del settore calamità naturali e del settore equilibrio naturale. Nel caso del primo settore inquinamento si pianificherà l'installazione e il funzionamento sul territorio degli apparati tecnici per il rilevamento dell'inquinamento dell'aria, delle acque e del terreno, nonché le varie azioni dirette a ridurre tale inquinamento fino ad eliminarlo.

Per il secondo settore si pianificheranno tutte le attività dirette a limitare i danni derivanti dalle calamità naturali, quali inondazioni, frane, smottamenti, incendi, allagamenti, terremoti. Nei piani regolatori verranno indicate allora tutte tali attività che prevengono e rimediano i danni causati da tali calamità naturali, con un continuo controllo del territorio e attività concrete di difesa, che possono giungere a prevedere la costruzione di bacini di contenimento, percorsi alternativi dei fiumi, terrapieni di contenimento, dei terreni franosi e comunque instabili.

Tutto questo verrà completato con la costruzione sul territorio di capisaldi, di casolari tecnici, sparsi su tutto il territorio naturale ed urbano regionale, da cui deriverà un continuo monitoraggio del territorio naturale ed

urbano che permetterà di prevedere concretamente le azioni di tutela dell'ambiente.

Per il terzo settore si pianificherà l'utilizzo del territorio naturale ed urbano per attività di svago e di tempo libero usufruibili da tutti i cittadini e residenti. Verrà prevista a questo proposito la costruzione di percorsi naturalisitici nei parchi regionali naturali esistenti e la creazione di nuovi nelle aree particolarmente amene dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, di vie verdi attrezzate lungo i fiumi e nelle città e la costruzione con elementi naturali di casolari dove sarà possibile il soggiorno per brevi o medi periodi a contatto con la natura e con le bellezze naturali, storiche ed archeologiche dei Paesi della Sicilia.

Tutta l'attività di organizzazione delle attività concrete di tutela dell'ambiente saranno effettuate dal settore pianificazione di ciascuna sottosezione, che trasmetterà il relativo piano regolatore al nucleo per il piano di tutela dell'ambiente regionale, provinciale e comprensoriale.

Testo in articoli

Regione Sicilia

Art. 1

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Ordinamento organizzativo. Obiettivi. – Gli obiettivi del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano per la Sicilia sono dati dalla strategia di tutela a livello regionale e provinaiele oggi non precisata. In particolare derivanti da questo obiettivo generale, sono quelli particolari della difesa 1) dall'inquinamento; 2) dalle calamità naturali e 3) dell'equilibrio naturale diretto a raggiungere la massima soddisfazione dalla visita degli ambienti naturali della regione Sicilia.

Art. 2

Fasce territoriali omogenee. Le fasce territoriali omogenee della regione Sicilia, sono:

a) quella collinare costiera che contorna tutta l'isola;
b) quella centrale collinosa e montuosa;
c) – La terza del mare esterno al mare territoriale che comprende le isole minori.

Art. 3

Nuclei ed aree delle fasce omogenee indicate per la Scilia. I nuclei sono le partizioni delle fasce omogenee ed hanno una larghezza che va da 20 a 50 Km.

Ogni nucleo è diviso in aree generalmente quadrate di dimensione dai 2 ai 5 Kilometri di larghezza e due o più sono comprese in ciascun settore di decentramento provinciale.

Art. 4

Uffici turela dell'ambiente comprensoriali di coordinamento, provinciali e regionali. Se vi sono più aree in ciascun setotre di decentramento provinciale, vi sarà in esso un ufficio tutela dell'ambiente di coordinamento comprensoriale e comunque un ufficio provinciale sarà presente in ogni territoio provinciale nel centro urbano capoluogo.

L'ufficio di coordinamento regionale di Palermo, avrà il compito di coordinare gli interventi di tutela degli uffici provinciali.

Art. 5

Sottosezioni degli uffici tutela dell'ambiente naturale ed urbano. Gli uffici tutela dell'ambiente dei 3 livelli hanno al loro interno delle sottosezioni: a) sottosezione territorio agricolo; b) una corsi d'acqua; c) una territorio costiero collinare e retrostante; d) una territorio centrale e e) una territorio nord; f) una sottosezione depuratori; g) una territorio urbano dei capoluoghi e dei minori centri provinciali; h) una territorio marittimo e delle isole minori.

ORDINAMENTO OPERATIVO

Art. 6

Ordinamento operativo. L'ordinamento operativo è costituito dalle attività artistiche dirette a raggiungere gli obiettivi indicati realizzate nell'ambito dei tre settori in cui sono divise le sottosezioni indicate di suddivisione degli uffici di tutela dell'ambiente: 1) – settore inquinamento; 2) settore calamità naturali e 3) settore equilibrio naturale.

Art. 7

Settore inquinamento. Nel caso del primo settore inquinamento si pianificherà l'installazione e il funzionamento sul territorio degli apparati tecnici per il rilevamento dell'inquinamento dell'aria, delle acque e del terreno, nonché le varie azioni dirette a ridurre tale inquinamento fino ad eliminarlo. Ciò verrà pianificato in

tutte le tre fasce territoriali omogenee del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano della Sicilia.

Art. 8

Settore calamità naturali. Per il secondo settore si pianificheranno tutte le attività dirette a limitare i danni derivanti dalle calamità naturali, quali inondazioni, frane, smottamenti, incendi, allagamenti, terremoti. Nei piani regolatori verranno indicate allora tutte tali attività che prevengono e rimediano i danni causati da tali calamità naturali, con un continuo controllo del territorio e attività concrete di difesa, che possono giungere a prevedere la costruzione di edifici antisismici, di bacini di contenimento, percorsi alternativi dei fiumi, terrapieni di contenimento, dei terreni franosi e comunque instabili.

Tutto questo verrà completato con la costruzione sul territorio di capisaldi, di casolari tecnici, sparsi su tutto il territorio naturale ed urbano, da cui deriverà un continuo monitoraggio del territorio che permetterà di prevedere concretamente le azioni di tutela dell'ambiente sia del settore inquinamento che di quello calamità naturali.

Una calamità che non è naturale ma dovuta all'azione dell'uomo è quella diretta al disboscamento della foreste o delgio ivcendi, che va bloccata con ogni mezzo per impedire che la funzione di area verde venga menomata dall'azione dell'uomo, diretta a distruggere vaste aree boschive per interessi economici individuali che danneggiano quelli collettivi.

Per questo è stato allegato al presente progetto quello sulla sicurezza di riorganizzazione delle forze di Polizia, studiato per la realtà italiana che si adatta tuttavia molto bene ad ogni ordinamento sovrano proprio per la sua universalità.

E il piano turistico indicato in precedenza è proprio lo strumento economico che eliminando le fasce di disoccupazione della Sicilia, viene ad eliminare il vivaio del crimine che alimenta queste attività delittuose.

Questo aiuta lo strumento del progetto sicurezza ad eliminare progressivamente il crimine e quindi il grave male del disboscamento e delle azioni che danneggiano l'ambiente.

Art. 9

Capisaldi di tutela dell'ambiente del settore inquinamento e calamità naturali anche generate dall'uomo. Vanno previsti quindi dei capisaldi a tutela dell'ambiente naturale ed urbano dall'inquinamento e dalle calamità naturali. Si possono installare 50 capisaldi per un ogni 150 Km. divisi in due fasce o in 5 fasce di larghezza pari a 20 o 60 Km.

Art. 10

Terzo Settore equilibrio naturale. Per il terzo settore si pianificherà l'utilizzo del territorio naturale ed urbano per attività di svago e di tempo libero usufruibili da tutti i cittadini e residenti. Verrà prevista a questo proposito la costruzione di parchi naturali oltre a quelli esistenti se ritenuto necessario, di vie verdi attrezzate lungo i fiumi e nelle città e la costruzione con elementi naturali di casolari dove sarà possibile il soggiorno per brevi o medi periodi a contatto con la natura e con le bellezze naturali, storiche ed archeologiche della Sicilia.

Tutta l'attività di organizzazione delle attività concrete di tutela dell'ambiente saranno effettuate dal settore pianificazione di ciascuna sottosezione, che trasmetterà il relativo piano regolatore al nucleo per il piano di tutela dell'ambiente comunale di coordinamento, il quale ne farà un documento unitario, da inviare all'ufficio per la tutela dell'ambiente regionale, al fine del coordinamento regionale.

I parchi naturali e i percorsi naturalistici

Art. 11

I percorsi naturalistici lungo i fiumi e in aree paesaggistiche e di collegamento dei parchi naturali della Sicilia. I percorsi naturalisitici proprio per potenziare l'offerta del bene turistico è utile che colleghino i vari parchi regionali, nazionali e le aree marine protette che si trovano sul territorio della regione Sicilia.

Tale colleganento sarà intervallato dalla realizzazione di villaggi turistici realizzati con elementi naturali in modo da non deturpare l'ambiente e gli ecosistemi. Questo sarà compiuto dall'ufficio urbanistica e dal relativo piano urbanistico. Sia per i percorsi naturalistici che per i villaggi turistici vengono allegate le tavole planivolumetriche di progetto, che sono analoghe a quelle realizzate per il progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente" redatto per le altre regioni italiane.

Per far godere nel modo più elevato il contatto con la natura, dovranno essere costruiti nei parchi naturali di cui al sottonotato elenco, dei casolari di soggiorno, immersi nel verde dei parchi e costruiti anch'essi con elementi nturali in modo da non danneggiare l'ambiente.

Per tutti questi complessi abitativi dove si potranno fruire brevi o medi periodi di soggiorno, dovrà essere garantita la sicurezza dei residenti, da attacchi del crimine comune ed oranizzato. Ciò sarà assicurato dalle forze di Polizia organizzate secondo un livello superiore di sicurezza previsto dal progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000". Esso lo si propone alla Sicilia proprio per assicurare una concreta sicurezza di circolazione, che è il presupposto necessario per l'attuazione di questo piano turistico che si propone.

Ma la sicurezza riguarderà anche la salute dell'uomo che può essere danneggiata da elementi che derivano dal clima, quindi, insetti o animali che possono attaccare l'uomo. Per cui sul territorio in prossimità di tali villaggi o casolari isolati, come dovrà essere continua la vigilanza delle forze di Polizia, così dovrà essere sempre presente in modo capillare, l'assistenza medica utile in tutti quei casi in cui la natura può creare infezioni o malattie derivanti dagli agenti naturali della fauna, della flora o degli insetti presenti nel territorio.

Art. 12

Parchi della Sicilia e loro ubicazione. Una prima indicazione dell'ubicazione dei parchi della Sicilia è utile a far vedere come viene previsto il collegamento degli stessi, da operare con percorsi naturalistici, che non deturpino l'ambiente, essendo percorsi a piedi, ma anche su veicoli elettrici che non inquinano l'ambiente, in modo da permettere la visita alle aree naturali da parte del turista. Tale collegamento è indicato nella tavola planimetrica che si allega con le altre relative ai 5 libri della tutella dell'ambiente, uniti al sesto sul piano turistico.

Parchi della Sicilia

Parco dei Nebrodi

Parco dei Monti Sicani

Parco ecologico di Castell'Umberto

Parco Naturale Regionale dei Nebrodi

Riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco Granza

Parco delle Madonie

Parco Fluviale dell'Alcantara

Gole Alcantara Parco Botanico e Geologico

Riserva naturale orientata La Timpa

Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto"

Parco Monte Serra

Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile

Riserva Naturale Orientata Bosco di Santo Pietro

Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Platani

Riserva Naturale Orientata Bosco di Malabotta. Rocche d'Argimusco

Riserva naturale orientata Pino d'Aleppo

Parco della Ronza

Riserva naturale integrale Monte Conca

Riserva naturale Fiume Fiumefreddo

Art. 18

I casolari di soggiorno nei parchi. I casolari di soggiorno saranno ubicati nelle tre fasce indicate della Sicilia in modo da costituire una rete di casolari, che avrà una disposizione non schematica come i casolari tecnici, ma variabile in funzione della loro ubicazione nelle aree più ospitali e amene dal punto di vista paesaggistico. Ciò in modo da agevolare il turista nell'ammirare i paesaggi e di godere il piacere di stare a contatto con la natura.

Progetto pianificazione urbanistica (PPU) per la regione Sicilia

SINTESI DEL PPU PER LA SICILIA

Premessa sulla sua utilità a fini turistici

Come per il progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano, anche il terzo libro progetto pianificazione urbanistica per La Sicilia, persegue la finalità di costituire la premessa normativa per l'offerta del bene turistico ad un livello più elevato qualitativamente e quantitativamente di quello attuale.

Ciò permette di incrementare con le sue modalità normative, le presenze turistiche nazionali e straniere.

Infatti il decentramento dell'urbano, gli edifici guida, i parchi, le vie giardino dei capoluoghi che sono previste dal PPU, comportano un accrescinento della

bellezza e funzionalità dei capoluoghi della regione Sicilia e quindi una più elevata attrazione turistica.

Per cui possiamo dire che la valorizzazione dell'urbanistica con elementi funzionali, naturali e architettonici di pregio nonchè paesaggistici, comporta l'aumento delle presenze turistiche in Sicilia.

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO

Il progetto Pianificazione urbanistica una delle 5 componenti del progetto "I 5 libri della Tutela dell'ambiente" con le relative prescrizioni normative, vuole realizzare una nuova organizzazione scientifica della sistematica urbanistica della Sicilia a livello regionale, provinciale e comunale. Si rivolge quindi a tutti gli uffici urbanistica che esisteranno nei vari settori di decentranenhnto provinciale ed altre unità amminstrative della regione Sicilia, che vengono organizzati secondo una nuova scientifica articolazione normativa. Essa prevede attività di pianificazione con il coordinamento comprensaioriale, provinciale e regionale, proprio al fine di ottenere una attività urbanistica che risponda ai criteri di decentramento dell'urbano in modo ordinato sul territorio, in maniera cioè da prevedere il decentramento dei vari capoluoghi nel territorio in maniera ordinata e regolata secondo precisi principi dell'urbanistica del terzo millennio, escludendo quindi pianificazioni che siano fatte a caso senza regole di ubicazione dei nuovi quartieri urbani, in base a obiettivi di tutela dell'ambiente, di velocizzazione delle reti di comunicazione e di decentramento delle attività produttive.

Tale nuovo ordine sarà diretto a prevedere ad esempio non più costruzioni isolate, ma solo grandi, medi e piccoli quartieri di decentramento secondo piani urbanistici, che li muniscano di tutti i servizi e quindi sono anche un a garanzia per la tutela dell'ambiente, in quanto vanno pianificati nella loro costruzione e nei possibili danni all'ambiente, che così vengono previsti ed evitati.

Questa diversa struttura funzionale urbanistica e territoriale sarà in grado di dare notevole sviluppo economico alla regione Sicilia.

Ordinamento organizzativo

Si prevede primariamente che il territorio della Sicilia venga suddiviso in 3 fasce urbanistiche turistiche: a) la fascia urbanistica turistica costiera balneare, b) la fascia urbanistica turistica centrale dei centri urbani e c) la fascia turistica urbanistica dei parchi.

Tale suddivisione è determinata dal fatto che con il presente progetto pianificazione urbanistica, si tende a realizzare quella nuova strategia dell'urbano che rende il territorio sempre più valorizzato e quindi apprezzato per chi domanda il bene turistico, per cui l'organizzazione urbanistica, delle libertà urbane, deve essere impostata tenendo conto dell'offerta del bene turistico, che potrà vedere un aumento della domanda per effetto della migliore organizzazione territoriale dell'urbano, che

si traduce in amenità dello stesso e in funzionalità dei servizi relativi, che aumentano le libertà urbane che interessano direttamente il turista che visita la Sicilia, che può così decidere di destinare periodi di vacanza in quaets areigone, resa ancora più bella con l'organizzazione urbanistica che qui viene prevista con questo progetto pianificazione urbanistica (PPU).

L'ufficio pianificazione urbanistica comprensoriale, provinciale e regionale, assume un sistema di pianificaizone della progettaizone che tiene conto dell'organizzazione del piano turistico per l'area siciliana. Questa organizzazione parte dalle fasce turistiche indicate, prosegue con i nuclei di ripartizione della fasce e con le aree di suddivisione dei nuclei.

Per l'Urbanistica le fasce urbanistiche turistiche indicate vengono a prevedere al loro interno kle suddivisioni dle territorio che hanno al loro interno i centri urbani principali di ogni Stato dell'India. Tali suddivisioni sono i nuclei di ampiezza da 20 a 50 kilometri, e questi in aree che sono comprese in ciascun nucleo. Queste sono contenute nel numero di due o più in ciascun setore di decentranmennbto provcinciaielle.

Le attività urbanistiche di ciascun settore dfi decentranennto che comprende più comuni, in ciassdcuna provincia, saranno organizzate previste e coordinate dall'ufficio urbanistica superiore, che potrà essere quello regionale (UPUR) e quindi quello interregionale del centro di settore di decentramento nazionale di Napoli in questo caso, quando verrà estesa questa organizzazione territoriale urbanistica all'intero Stato italiano.

Ogni ufficio urbanistico gestirà le attività urbanistiche del proprio settore territoriale e sarà diviso in tre sezioni relative alle principali attività urbanistiche riferite ai centri urbani e alle attività di costruzione edilizia: 1) sezione centri urbani capoluogo e minori provinciali; 2) sezione villaggi turistici; e 3) sezione casolari in parchi giardino e varie aree paesaggistiche.

La prima sezione verrà divisa in sottosezioni secondo le varie attività urbanistiche da realizzare nei territori:

- sottosezione decentramento dell'urbano nel territorio di settore di decentramento provinciale, secondo il modello della città orizzontale o del reticolato romano;

- sottosezione parchi dei territori provinciali prossimi ove possibile ad edifici storici esistenti;

- sottosezione parchi attorno ai capoluoghi di settore di decentramento provinciale;

- sottosezione vie verdi, vie giardino lungo i fiumi, vie giardino cioè arricchite con architetture da giardino;

- sottosezioni vie verdi cittadine che collegano i parchi che contornano i capoluoghi di setore di decentranmennto;
- Sottosezioni stazioni di collegamento
- Sottosezione circolazione urbana e extraurbana;
- Sottosezione decentramento delle attività produttive;
- Sottosezione piano complessivo delle sottosezioni.

Ordinamento operativo

Questo corrisponde alle "Attività artistiche" ideate dai dirigenti architetti degli uffici urbanistica dei comparti delle sottosezioni indicate secondo gli obiettivi e la maglia di uniformità dell'organo coordinatore, secondo cioè il disegno di coordinamento delle attività urbanistiche degli enti minori coordinati.

Vi sarà allora a) – un comparto obiettivi urbanistici corrispondenti allo sviluppo di attività urbane sempre più adeguate alle esigenze dei residenti e all'aumento del numero e della qualità delle libertà urbane, nell'ambito del necessario coordinamento degli uffici maggiori quali gli uffici urbanistica comprensoriali, provinciali e regionali, che utilizzeranno la maglia di uniformità, gli schemi progettuali atti ad ottenere una uniformità di elementi urbanistici in ogni realtà territoriale.

b) – Vi sarà poi un comparto decentramento dell'urbano in modo ordinato nella provincia in modo da avere grandi, medi e piccoli quartieri di decentramento, muniti di tutti i servizi prossimi possibilmente agli edifici storici sparsi sul territorio e c) ai grandi parchi giardino sparsi sul territorio provinciale, esistenti e che vengono creati dagli uffici urbanistica e costituiscono il terzo comparto. Questo progetterà anche le vie verdi lungo i fiumi e quelle cittadine, nonché i grandi parchi giardino dei capoluoghi e sparsi nel proprio territirorio.

c) – In quarto luogo si deve prevedere per ciascuna delle sottosezioni il comparto viabilità diretta a velocizzare la stessa rete e a renderla sempre più fruibile e vicina alle residenze, anche con quella relativa alle vie aeree di cui al relativo progetto.

d) – infine vi sarà il comparto decentramento delle aree produttive in modo da prevedere aree specializzate lontano dai centri urbani capoluogo e dei centri minori.

Vi sarà poi un coordinamento di settore di decentramento provinciale, provinciale e regionale, curato dal primo comparto con la maglia di uniformità per arrivare ad un'offerta del bene urbanistico nella qualità e nella quantità uniforme su tutto il territorio di settore di decentramento provinciale, provinciale e regionale, secondo la specificità di ciascuna area geografica dal punto di vista storico, architettonico, artistico e paesaggistico.

Il Ministero dell'Urbanistica q uando verrà istituito opererà la sintesi nazionale e la promozione dell'arricchimento urbanistico finalizzato all'offerta più

elevata del bene turistico, secondo le specificità di ciascun settore di decentramento nazionale seguendo e programmando nel tempo l'evoluzione dell'offerta del bene urbanistico in modo uniforme per ciascun settore di decentramento nazionale.

TESTO IN ARTICOLI DEL PROGETTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA RELATIVO ALL'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO PER LA REGIONE SICILIA

La regione SAicilia

Art.20

Obiettivi. Gli obiettivi del progetto pianificazione urbanistica, per la Sicilia come per ogni regione italiana, è quello di predisporre delle attività urbanistiche sempre più adeguate alle esigenze dei cittadini della regione siciliana.
Si tratta cioè di aumentare le libertà urbane che consentono di rendere più piacevole la residenza nei vari centri urbani, dal punto di vista del soddisfacimento delle esigenze ricreataive, sportive e di svago di vario genere.

Art. 21

Fasce urbanistiche turistiche. Vengono istituite le seguenti fasce urbanistiche turistiche omogenee per la Sicilia:

1) – Fascia urbanistica Costiera collinare che contorna tutta l'isola con profondità dai 20 ai 50 Km. Questa fascia comprende anche le isole minori.
2) – Fascia urbanistica centrale, circondata dalla fascia costiera che contorna l'isola della Sicilia
3) – Fascia urbanistica dei parchi e aree paesaggistiche.

Art. 22

Nuclei delle fasce urbanistiche turistiche . Ogni fascia urbanistica turistica viene divisa in nuclei variabili da un minimo di 20 ad un massimo di 50 Kilometri di larghezza e profondità pari a 50 Km.

Art. 23

Aree delle fasce turistiche urbanistiche. Ogni nucleo della suddivisione delle fasce urbanistiche turistiche viene diviso in aree. Una o più di queste aree quadrate di diametro dai 2 ai 5 kilometri viene compresa in ciascun settore di decentramento provinciale.

Art. 24

Uffici urbanistica dei settori di decentramento provinciali, delle province e della regione Sicilia. In ciascun setotre di decentramento provinciale, funziona un ufficio urbanistica che viene coordinato da quello provinciale che comprende più settori di decentramento.

Questi sono coordinati nelle stesse attività di piano dagli uffici urbanistica provinciali dei capoluoghi di provincia e questi a loro volta sono coordinati dall'ufficio urbanistica regionale sito nel capoluogo di regione.

Art. 25

Sezioni degli uffici urbanistica. Gi uffici urbanistica dei 3 livelli hanno al loro interno 3 sezioni: 1) sezione centri urbani; 2) sezione villaggi turistici; 3) sezione casolari nei parchi urbanistici e naturali.

Art. 26

Sottosezioni delle sezioni degli uffici urbanistica. Al loro interno la sezione prima degli uffici urbanistica di cui all'articolo precedente ha delle sottosezioni denominate:

1) – sottosezione decentramento dell'urbano nel territorio secondo il modello della città orizzontale e del reticolato romano, con gli adattamenti alla morfologia del territorio;

2) – sottosezione parchi dei territori provinciali prossimi ove possibile a zone storiche o archeologiche;

3) – sottosezione edifici del terziario, ubicazione;

4) – sottosezione parchi attorno ai capoluoghi dei settori di decentramnennto e provinciali;

5) – sottosezione vie verdi lungo i fiumi, vie giardino arricchite con architetture da giardino;

6) – sottosezione vie verdi cittadine che collegano i parchi che contornano i capoluoghi;

7) – sottosezioni stazioni di collegamento;

8) – sottosezione circolazione urbana e extraurbana;

9) – sottosezione decentramento delle attività produttive;

10) – sottosezione piano complessivo delle sottosezioni.

Art. 27

Sottosezione villaggi turistici. In prossimità dei parchi nazionali esistenti e di quelli che verranno edificati in futuro, possono essere progettati dagli uffici urbanistica, dei villaggi turistici, utilizzati dal turismo paesaggistico delle aree naturali pianeggianti, collinose e fluviali.

Art. 28

Sottosezione casolari. Oltre ai casolari progettati dagli uffici tutela dell'ambiente naturale, gli stessi possono essere progettati dagli uffici urbanistica nei parchi giardino che contornano i centri abitati capoluoghi di settire di ddcentranennto provinciale, di provincia e di regione. Ciò al fine di incentivare il turismo prossimo alle grandi aree verdi dei parchi nazionali e di tutta l'area siciliana. Si tratta dei casolari che non si trovano in zone naturalistiche aperte, ma nell'area dei parchi che contornano i capoluoghi.

ORDINAMENTO OPERATIVO DEL PROGETTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA SICILIA

Art. 29

Comparti delle sottosezioni degli uffici urbanistica. I comparti di ogni sottosezione di ciascun ufficio urbanistica, che attuano l'ordinamento operativo, le "attività artistiche" che fanno raggiungere l'obiettivo di una offerta del bene urbanistico sempre più elevata, sono dati da:

a) – comparto obiettivi urbanistici

b) – comparto decentramento dell'urbano per La Sicilia (vedere tavole)

C) – comparto aree verdi;

c) – comparto viabilità

d) – comparto decentramento delle aree produttive in modo da prevedere aree specializzate lontano dai centri urbani capoluogo e dei centri minori.

e) – comparto pubblicità della nuova dimensione urbana nei sue maggiori libertà urbane.

Vi sarà poi un coordinamento di settore di decentramento regionale che coordina le province della regione, curato dal primo comparto, con la maglia di uniformità per arrivare ad una realizzazione del bene urbanistico nella qualità e nella quantità uniforme su tutto il territorio di settore di decentranenntoi provinciale, della provincia e dlel'intera regione, secondo la specificità di ciascuna area geografica dal punto di vista storico, architettonico, artistico e paesaggistico.

Art. 30

Comparto a) obiettivi urbanistici. Come detto Il comparto di cui all'oggetto si riferirà allo sviluppo di attività urbane sempre più adeguate alle esigenze dei residenti e all'aumento del numero e della qualità delle libertà urbane nell'ambito del necessario coordinamento degli uffici maggiori quali gli uffici urbanistica comprensoriali, provinciali e regionale, che utilizzeranno la maglia di uniformità, gli schemi progettuali atti ad ottenere una uniformità di elementi urbanistici in ogni realtà territoriale.

Art. 31

Comparto b) decentramento dell'urbano. Questo si occupa di programmare il decentramento dell'urbano in maniera ordinata nel settore di decentyramnennto proivinciale del centro urbano, in modo da avere grandi, medi e piccoli quartieri di decentramento muniti di tutti i servizi, prossimi possibilmente ai grandi parchi giardino distribuiti sul territorio. Questo comparto progetta le vie verdi lungo i fiumi e quelle cittadine nonché il collegamento dei grandi parchi sparsi nei vari territori della Sicilia in collegamento con gli ufifci tutela dell'ambiente naturale ed urbano.

Fascia collinare urbanistica costiera

Ordinamento operativo: le attività progettuali di creazione della nuova maglia urbanistica

Esempi per la Sicilia

Art. 32

Il decentramento dell'urbano e le vie verdi cittadine. Si possono ipotizzare esempi di decentranennto dlel'urbano con quartieri di decenytranennto e parchi annesis per ogni provincia dlela Sicilia cpome si eivcnce dalle tavoble planimetriche allegate. E si può ipotizzare una realizzazione di parchi per la città di Palermo come per ogni altro capoluogo della regione Sicilia, come quella che si vede nella tavbola allegata.

Come è strato previsto per le altre regioni italiane, si può pianificare il decentramento dell'urbano nelle periferie esterne per nuclei ordinati dell'urbano, disposti nelle periferie dei caèoluoghi, che siano prossime ai parchi già esistenti o a quelli che si creeranno in futuro.

Tali nuclei urbani che vengono indicati nelle tavole plainivolumetriche allegate al presente progetto, devono essere provvisti di tutti i servizi e agevolmente raggiungibili dalla città capoluogo con ogni mezzo di comunicazione.

Il decentramento dell'urbano non deve avvenire come accade spesso, disordinatamente e casualmente, ma con una articolazione di piano che generi maggior funzionalità ed efficienza della componente residenziale.

Per questo vanno elevate ed aumentate le libertà urbane con ogni strumento urbanistico.

Tali città verranno attraversate in croce o con altra forma geometrica da vie verdi, che sono vie giardino arricchite con architetture da giardino lungo il loro

percorso, che abbelliscono il tessuto urbano e lo rendono più piacevole nel suo utilizzo da parte del cittadino e del visitatore.

Queste vie verdi attraversando la città collegano i parchi giardino che contornano ogni capoluogo per nuclei e abbelliscono il tessuto dell'urbano che sarà molto utile per fini turistici, per cui il turista non si recherà in Sicilia solo per vedere le bellezze naturalistiche delle coste e del mare e le sue realtà storiche, ma anche per vedere le città riordinate urbanisticamente, che esistono nelle due fasce in cui abbiamo suddiviso urbanistocamente l'isola.

Anche i nuclei decentrati nel territorio provinciale delle città indicate, saranno ubicati in prossimità di parchi creati dall'ufficio urbanistica, se non vi sono in prossimità le realtà verdi preesistenti.

Art. 33

Quartieri di decentramento. Tipologia. Va detto subito che principio della nuova urbanistica proposto per la Sicilia, è quello della costruzione solo di grandi, medi e piccoli quartieri di decentramento dell'urbano. Non più edificazione di singoli edifici ma solo quartieri autosufficienti e muniti di tutti i servizi.

Ciò costituuirà una garanzia e una tutela dell'ambiente, in quanto la loro progettazione sarà effettuata in funzione dell'impatto ambientale e della tutela della natura circostante da azioni di dissesto che si possono verificare con l'edificazione incontrollata di strutture edilizie.

Per l'Italia sono stati ipotizzati 4 tipi di quartieri di decentramento: a) – quello rettangolare da 10.000 abitanti o quadrato da 5.000 abitanti, analogo a quello che viene illustrato nelle allegate tavole planivolumetriche. b) – quello a ferro di cavallo con ampi centri di raccolta e piazze come il precedente c) – quello circolare per 4.000 abitanti D) quello a losanga per 600 abitanti, utile per le zone collinose e quindi adattabile ad ogni morfologia del terreno.

Per le città della Sicilia indicate si allegano la tavole planivolumetriche, che sono analoghe a quelle progettate per le altre regioni italiane e per il Lazio e in particolare Roma; per le quali si allegano gli esempi di cui al progetto i 5 libri per le varie regioni italiane.

COMPARTO AREE VERDI

Art. 41

Comparto c) Aree verdi gestite dall'ufficio urbanistica. Esempi di Aree verdi per il centro urbano di Palermo. Questo comparto dell'ufficio urbanistica dell'ordinamento operativo del progetto pianificazione urbanistica, è quello che progetta le aree verdi dei centri urbani. Qui viene preso ad esempio la città di Palermo.

La città di Paòermo come evidenziato nelle tavole planivolumetriche di progetto che sono allegate a questo progetto in articoli, sarà contornata da parchi giardino, divisi in settori secondo le varie dimensioni urbane.

Quindi potranno essere 5 settori che la contornano e che costituiscono lo spazio verde attrezzato utilizzabile dai cittadini di Palermo e residenti per le loro attività di svago e di tempo libero.

Queste aree parco saranno raggiungibili dal centro cittadino attraverso le vie verdi indicate che attraversano la città in croce o con altra forma geometrica. La via verde cittadina trova cioè il suo esito finale nel più ampio spazio verde del parco. La via verde pertanto conduce il visitatore e termina il suo percorso nell'area parco, ove essa continua nei vari vialetti e percorsi posti all'interno del parco, fino a toccare i bordi esterni dove troverà la continuazione nei percorsi naturalistici e artistici che conducono ai vari parchi della Sicilia e alle aree archeologiche dell'isola. Per Palermo il percorso artistico continuazione del parco cittadino potrà condurre ai parchi vicino alla città.

I parchi sono caratterizzati dalla presenza di edifici polifunzionali utili per le varie attività di svago e di casolari ubicati nelle aree naturalistiche del parco, ove si possono passare periodi di vacanza di fine settimana o brevi che interrompono le varie attività lavorative.

COMPARTO VIABILITA'

Art. 44

Attività progettuali del c) comparto viabilità degli uffici urbanistica delle province della Sicilia delle due fasce urbanistiche omogenee territoriali. Questo comparto è diretto ad ideare e progettare la velocizzazione della rete urbana ed extraurbana, la circolazione su strade ed autostradale e a renderla sempre più fruibile e vicina alle residenze anche con lo sviluppo della nuova circolazione data dalle vie aeree e sotterranee ad alta velocità, che possono iniziare il loro percorso dai grandi, medi epicocli quartieri di decentramento che vengono a decentrare l'urbano nelle varie periferie provinciali. Tali vie aeree o sotterranee sono le vie di circolazione del futuro e correranno sopra o sotto le autostrade, le superstrade e le strade ferrate ad altissima velocità, con veicoli aerei agganciati a nastri trasportatori lo su letti magnetici, che viaggiano a tali velocità molto elevate (600 – 800 Km/h), avendo la conduzione completamente automatizzata con il computer di bordo. Questo programma il viaggio dall'inizio alla fine, prevedendo soste, sorpassi, velocità di crociera e quindi in questo modo si verranno a eliminare gli incidenti stradali. Il guidatore non sarà impegnato nella guida ma potrà di tanto in tanto controllare gli strumenti di bordo che dovranno funzionare anche senza l'intervento del guidatore.

Questo progetto è stato ideato dall'Architetto Bellu Daniele e si può interconnettere con quello elaborato dall'architetto Mimmo Procopio che prevede una circolazione di veicoli ad altissima velocità che corrono nel sottosuolo ad una profondità di 100 – 200 metri.

Per cui si può prevedere una circolazione sopraelevata posta sopra le strade ferrate e le autostrade ad una altezza di 12 - 14 metri per le zone pianeggianti ed una in galleriaia per le zone collinari. Le stesse vie aree divengono vie in galleria per le aree collinari e pianeggianti, che si trovano numerose in Sicilia. Per cui il progetto delle vie di comunicazione con treni a lievitazione magnetica, può essere utilizzato in tutti gli ambiti pianeggianti, montuosi e collinari che si trovano ai bordi o al centro della Sucilia.

Art. 46

c) Comparto viabilità. Stazioni di collegamento. Proprio per velocizzare le comunicazioni, soprattutto in prossimità delle connessioni tra rete stradale, autostradale e marittima risulta utile la costruzione di stazioni di collegamento, che sono i luoghi in cui si percorrono i collegamenti tra le varie arterie di circolazione senza interruzione della corsa dei vari veicoli. In modo cioè da poter indirizzarsi verso la via terrestre, stradale, autostradale, ferroviaria e marittima, senza interruzione; cosicché si possa arrivare al luogo prescenlto con maggiore celerità.

Il veicolo che entra nella stazione di collegamento non viene mai interrotto nella sua corsa e sceglie la destinazione di arrivo senza dover attendere soste o fermate causate dall'intensità del traffico. Ciò perché tali stazioni sono state studiate proprio perché la destinazione sia raggiunta con sempre maggiore celerità e senza interruzione della corsa.

COMPARTO DECENTRAMENTO DELLE AREE PRODUTTIVE

Art. 47

Comparto d) decentramento delle aree produttive per la Sicilia. Questo comparto ha il compito di prevedere tutte le attività progettuali dirette a decentrare le aree produttive in piccoli, medi nuclei lontano dalle zone abitate, in modo da evitare l'inquinamento dei centri urbani che derivano da grossi complessi industriali.

Tutte le volte che un centro industriale deve essere creato verrà fatto uno studio preliminare che determini la compatibilità con l'ambiente e l'idoneità delle aree ad accogliere impianti industriali, senza deturpare l'ambiente dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico e dell'aspetto estetico.

Tale comparto nel predisporre i progetti della installazione di nuovi insediamenti industriali o nel decentrare quelli esistenti in più poli, farà riferimento alla rete viaria urbana ed extraurbana di accesso alle zone industriali e alla influenza che le aree industriali hanno sull'abitato, che si trovi vicino alle zone industriali, dal punto di vista estetico e dell'inquinamento ambientale.

Quindi ogni ufficio urbanistica delle provbince della Sicilia, secondo le norme relative al coordinamento delle attività di piano, programmerà la costruzione di nuovi impianti industriali o del decentranento di quelli esistenti, nel caso in cui siano dei

grossi poli industriali che comportano azioni di inquinamento ambientale e dei vari centri urbani.

Art. 47 Bis

Il comparto e) pubblicità della nuova dimensione urbana nelle sue maggiori libertà urbane. Una importanza notevole assume l'attività di pubblicità della nuova organizzazione urbanistica, con la realizzazioni dell'urbano decentrato, nei grandi medi e piccoli quartieri di decentramento, dei parchi giardino decentrati ed esistenti nel territorio comunale e attorno ai capoluoghi delle varie provb ince, delle vie verdi lungo i fiumi e che attraversano le città e i capoluoghi venendo a collegare i parchi giardino che attorniano tali centri urbani. Ciò proprio a fini turistici per attrarre turisti nazionali e stranieri non solo per visitare le aree balneari e storiche della Sicilia ma anche le nuove realizzazioni urbane.

Questa attività di pubblicità va coordinata in ambito comprensocxiriale, provinciale e regionale, per arrivare al coordinamento nazionale del Ministero del Lavori pubblici quando sarà adottato questo piano urbanistico non solo per la Sicilia, ma anche per le altre regioni italiane. La promozione del bene urbanistico della nuova strategia dell'urbano della Sicilia per la sua qualità e poliedricità, assume una sua connotazione data dalla specificità della tipologia di ciascuna entità territoriale. Per cui tale specificità dovrà essere diffusa e conosciuta con lo strumento della pubblicità su ogni rete di informazione nazionale e internazionale, in modo da pubblicizzare le particolarità urbanistiche di ogni Comune, settore di decentramento proivinciale, provincia, regione e settore di decentramento nazionale quando il presente piano urbanistico verrà adottato da tutte le regioni italiane.

La promozione deve riguardare non solo l'aspetto conoscitivo delle aree turistiche della Sicilia, ma anche quello economico, con la previsione di pacchetti turistici che comportino la visita oltre che delle bellezze naturali e storiche della Sicilia, anche di quelle del nuovo assetto urbano che verrà creato con il progetto pianificazione urbanistica, da integrare con quello pianificazione del restauro e pianificazione architettonica, che vedrà la realizzazione di nuovi edifici architettonici evoluzione e continuazione della bellezza classica, impiegando il principio del dinamismo dei punti focalizzanti.

COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE ATTIVITA' URBANISTICHE CON GLI UFFICI DI COORDINAMENTO DI SETTORE DI DECENTRAMENTO PROVINCIALE, PROVINCIALI E REGIONALE. IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEL MINISTERO DELL'URBANISTICA QUANDO VERRA' ISTITUITO.

Art. 49

Coordinamento di setotre di decentramento provinciale. La realizzazione del bene urbanistico trova un coordinamento di settore di decentranennto provinciale,

provinciale e regionale. Quello di settore di decentranennto provinciale mira a dare la stessa qualità dell'attività urbanistica ad un livello via via superiore, producendo progetti di cui ai comparti indicati negli articoli precedenti, che trovino un comune principio informatore, che istituzionalizzi il criterio guida indicato nei comparti di cui agli articoli precedenti. Tali attività progettuali di tali comparti dovranno essere fatti propri da tutti i settori di decentramento provinciale di ciascuna provincia della Sicilia, che sono coordinati dall'ufficio urbanistica provinciale e questi da quello regionale (UPUR).

Art.52

Coordinamento nazionale del Ministero dell'Urbanistica. Il Ministero dell'urbanistica quando verrà istituito, riceve i piani operativi della realizzazione del bene urbanistico dai tre settori di decentramento nazionale che per l'Italia sono nord, centro e sud della penisola. Ha il compito di armonizzarli, segnando la loro evoluzione nel tempo con il criterio di giungere alla uniformità della realizzazione del bene urbanistico nelle massime libertà urbane, che esso consente di raggiungere in ogni ambito di settore di decentramento nazionale Sud, centro e Nord dell'Italia.

Ciò deve avvenire nella qualità e nella quantità della realizzazione del bene urbanistico e nella evidenziazione da parte di ciascun ufficio urbanistica interregionale, delle particolarità di settore nazionale, che fanno apprezzare il nuovo bene urbanistico proprio per le sue specificità diverse da quelle degli altri settori nazionali.

PROGETTO PIANFICAZIONE DEL RESTAURO PER LA REGIONE SICILIA

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

L'ordinamento organizzativo del progetto pianificazione del restauro per la regione Sicilia come ogni altro progetto si riferisce alla previsione di obiettivi, organi, funzioni e attività di un certo gruppo di organi statali, che si sono posti degli obiettivi da raggiungere per migliorare l'organizzazione della struttura, che si occupa nello Stato di dare attuazione e di prevedere una certa attività, che in questo caso è la pianificazione del restauro, la pianificazione cioè delle attività che vengono a presentare e ad offrire ai turisti cittadini della Sicilias, delle regioni italiane e di altri Stati, il bene delle realtà storiche che con questo progetto acquistano una dimensione dinamica non posseduta attualmente.

Il progetto pianificazione del restauro prevede la sua organizzazione primaria con la fissazione degli obiettivi di tutta l'attività del restauro che con il presente progetto acquista un carattere nuovo non esistente attualmente, venendo a dare a tutto questo settore di attività statali una nuova realtà operativa, che sarà fonte di risorse economiche ingenti per l'accrescimento che deriva alle attività turistiche.

E questa realtà nuova la si può iniziare a vedere analizzando gli obiettivi di questo progetto. Essi infatti sono dati dalla continuità storica, che è ottenuta principalmente con i percorsi artistici, le vie giardino cioè che collegano tutti i principali centri urbani e i numerosi reperti storici e archeologici che sono presenti in Sicilia e risalgono a periodi temporali precedenti che iniziano con le colonie della magna grecia e dei Fenici.

Per cui percorrendo questi percorsi artistici che saranno intercomunali, interprovinciali e regionali, il viaggiatore, il turista vedrà scorrere davanti ai suoi occhi le epoche storiche nel corso delle quali sono stati costruiti questi centri urbani e i siti storici come quelli esistenti nyunerosi in Siocilia, potendo valutare di più la loro bellezza, il loro sistema costruttivo e la loro funzione nell'ambito dei vari secoli. Questo obiettivo è perseguito con le attività di progetto di cui agli uffici della sottosezione terza percorsi artistici degli uffici pianificazione del restauro.

Il secondo obiettivo fondamentale dell'attività dinamica della pianificazione del restauro è data dall'evidenziazione di questi centri urbani e degli edifici storici e artistici del passato, nel paesaggio circostante in modo da creare un legame tra il valore storico ed estetico dell'edificio e la bellezza del paesaggio unendola agli elementi che la rendono ancora più unita con l'ambiente circostante, attraverso le composizioni progettuali di architetture da giardino ed altri elementi architettonici, che vengono realizzati vicino e lontano a questi reperti storici. Questo obiettivo è perseguito dagli uffici della sottosezione seconda degli uffici pianificazione del restauro, denominata restauro edifici storici e reperti archeologici.

E' prevista allora la ripartizione del territorio nazionale nelle tre fasce omogenee indicate per il Piano turistico, per il progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano e nwelkel due fasce per il progetto pianificazione urbanistica; che sono date dalla fascia costiera archeologica che contorna l'isola, dalla fascia centrale storica e dalla fascia omogenea turistica del restauro dei parchi archeologici.

Tali fasce, come quelle degli altri progetti citati, viengono divise in nuclei di lunghezza variabile dai 10 ai 20 Kilometri e questi in aree, che in numero da due a più secondo la grandezza delle varie unità di ripartizione di quelle amministrative attraversate, vengono comprese in ciascun settore di decentramento provinciale.

Ciascun settore di decentramento con i suoi reperti storici e archeologici è gestito nelle varie attività dinamiche del complesso storico, da uffici pianificazione del restauro comprensoriali (UPRC), i quali sono coordinati da quelli provinciali (UPRP) e questi dall'ufficio pianificazione del restauro regionale (UPRR) di Palermo, che a sua volta è coordinato dall'ufficio pianificazione del restauro interregionale (UPRIR) , qiando questo progetto pianificazione del restauro verrà adottato in ambito nazionale per tutte le regioni italiane.

Gli uffici pianificazione del restauro sono divisi in sottosezioni denominate:

- Sottosezioni principi e schemi di pianificazione del restauro;
- Sottosezione restauro edifici storici;
- Sottosezione percorsi artistici;
- Sottosezione restauro archeologico;
- Sottosezione mosaico delle realtà storiche della Sicilia;
- Sottosezione piano di unione dei piani delle singole sottosezioni.

ORDINAMENTO OPERATIVO

Le sottosezioni degli uffici pianificazione del restauro sono divise in uffici, che per la sezione 2^ restauro edifici storici e 3^ percorsi artistici, assumono le denominazioni:

2) Sottosezione restauro edifici storici e aree archeologiche:

- Ufficio parchi annessi agli edifici storici;
- Ufficio demolizioni prossime agli edifici storici;
- Ufficio passaggi pedonali di superficie e aerei
- Ufficio varchi interni ad edifici prospicienti:
- Ufficio proiezione dei punti focalizzanti vicino e lontano agli edifici storici

3) Sottosezione percorsi artistici:

- Ufficio percorsi artistici e naturalistici locali distrettuali, regionali, interregionali e interstatali.
- Ufficio complementarietà dei percorsi artistici.
- Ufficio architetture da giardino dei percorsi artistici.

Questi uffici sono quelli che attuano l'ordinamento operativo, la pianificazione del restauro dinamica costituita da idee progettuali che tendono a raggiungere il predetto obiettivo della continuità storica con i citati percorsi artistici arricchiti da architetture da giardino, che si armonizzano con il paesaggio naturale circostante e gli edifici storici incontrati. Poi vi è il secondo obiettivo dell'evidenziazione dell'edificio storico nel territorio circostante naturale ed urbano con le tecniche indicate per ciascun ufficio.

TESTO IN ARTICOLI

Ordinamento organizzativo

Art. 54

Obiettivi della pianificazione del restauro per la Regione Sicilia. Il primo obiettivo è dato dalla continuità storica, che è ottenuta principalmente con i percorsi artistici, le vie giardino cioè che collegano tutti i principali centri urbani realizzati nelle epoche precedenti.

Per cui percorrendo questi percorsi artistici che saranno intercomunali, intersettoriali, provinciali, reigonali e nazionali, il viaggiatore, il turista vedrà scorrere davanti ai suoi occhi le epoche storiche nel corso delle quali sono stati costruiti questi centri urbani e questi edifici.

Il secondo obiettivo è dato dall'evidenziazione e dal collegamento dei centri urbani e degli edifici storici e artistici del passato, nel paesaggio circostante, in modo da creare un legame tra la storia dei luoghi e la bellezza del paesaggio unendola agli elementi che la rendono ancora di più unita con l'ambiente circostante, attraverso le composizioni progettuali del presente di nuovi edifici guida evoluzione dell'arte architettonica classica e neoclassica e di architetture da giardino ed altri elementi architettonici, che sono stati ideati per armonizzarsi con il paesaggio naturale e con quello storico e architettonico degli edifici della civiltà siciliana antica.

Art. 55

Nuclei e aree delle fasce territoriali omogenee del restauro. Ogni fascia territoriale omogenea è divisa in nuclei di lunghezza variabile da 10 a 20 Kilometri. I nuclei sono divisi in aree, che nel numero di due o più sono contenute in ciascun settore di decentramento provinciale.

Art.56

Uffici pianificazione del restauro comprensoriali, provinciali e regionale. Le attività di pianificazione del restauro dinamiche previste dal presente progetto, sono gestite in ciascun settore di decentramento provinciale da un ufficio del restauro comprensoriale (UPRC), che è coordinato dall'Ufficio pianificazione del restauro provinciale (UPRP) e questo dall'ufficio pianificazione del restauro regionale (UPRR) della Sicilia, che torverà il coordinamento dell'ufficio pianificazione del restauro interregionale di Napoli (UPRIR), quando questo progetto pianificazione del restauro verrà adottato per tutte le regioni italiane.

Art. 57

Sottosezioni degli uffici pianificazione del restauro.

- Gli uffici pianificazione del restauro sono divisi in sottosezioni denominate:
    - Sottosezioni principi e schemi di pianificazione del restauro;
    - Sottosezione restauro edifici storici;
    - Sottosezione percorsi artistici;
    - Sottosezione restauro archeologico;

- Sottosezione mosaico delle realtà archeologiche e architettoniche;
- Sottosezione collegamento con gli edifici guida del presente;
- Sottosezione piano di unione dei piani delle singole sottosezioni.

Art. 58

Sottosezione restauro edifici storici. Questa sezione degli UPR, avrà il compito di progettare quegli strumenti di evidenziazione, che colleghino gli edifici storici presenti con il paesaggio circostante nelle sue componenti naturalistiche e urbanistiche. Ciò sarà fatto per gli edifici storici esistenti nelle città apoluogo e di altri centri urbani che abbiano edifici storici del periodo archeologico e storico passato.

Art. 59

Sottosezione percorsi artistici interregionali per la Sicilia. I percorsi artistici interregionali sono quelli che si possono supporre provenire dalla Calabria e che si trovano lungo i percorsi archeologici esistenti e che si possono indicare nella direttrice Messina Palermo e Messina Catania. Sono vie giardino che collegano i centri urbani storici della costa della Sicilia. Essi hanno lo scopo di far vedere percorrendoli il film della storia nel corso della quale sono stati realizzati i vari centri urbani presenti in questa fascia.

Essi hanno una dimensione interregionale e regionale per la Sicilia e potranno avere delle diramazioni locali, che portano ai siti archeologici presenti nelle province dlelA Siocilia.

Art. 60

Sottosezione percorsi artistici regionali della Sicilia. I percorsi artistici rrgionali sono quelli che percorrono le vie archeologiche esistenti e che partono da Palermo, raggiungono Trapani e Agrigento per addentrarsi all'interno dell'isola e raggiungere Caltanissetta, Enna e ritornare sulla costa a Gela. Da Caltagirone deviano verso Catania e Siracusa, per addentrarsri ancora all'interno della provincia di Siracusa e ritornare sulla costa in prossimità di Scicli. Il percorso regionale avrà delle diramazioni in prossimità dei numerosi siti archeologici della Sicilia che sono stati scoperti dagli archeologi e che hanno un notevole valore scientifico e storico.

Art. 61

Sottosezone percorsi artistici provinvinciali. Questa sezione gestirà la creazione e la progettazione dei percorsi artistici provinciali, che iniziano da Scicli e giungono ad

Agrigento, che inizano da Caltagirone per arrivare a Catania e che iniziano da Enna per arrivare a Taormina.

ORDINAMENTO OPERATIVO

Art. 62

Attività progettuali dell'ordinamento operativo. L'attività progettuale che mira a raggiungere l'obiettivo dell'ordinamento operativo, a comporre cioè quelle attività progettuali che vengono poste per raggiungere le finalità indicate, è fornita nell'ambito principalmente della sottosezione 2^ restauro edifici storici e della sottosezione terza percorsi artistici, dai seguenti uffici:

2) – Sottosezione restauro edifici storici

- Ufficio parchi annessi agli edifici storici;
- Ufficio demolizioni prossime agli edifici storici;
- Ufficio passaggi pedonali di superficie e aerei
- Ufficio varchi interni ad edifici prospicienti:
- Ufficio proiezione dei punti focalizzanti vicino e lontano agli edifici storici anche presso i nuovi edifici guida evoluzione del bello classico e neoclassico.

3)-Sottosezione percorsi artistici:

- Ufficio percorsi artistici locali provinciali, regionalei e interreigonali.
- Ufficio architetture da giardino dei percorsi artistici.

Art. 63

Esempio di evidenziazione. Le tecniche utilizzate nella progettazione della evidenziazione per gli edifici storici, sono date a) dalle demolizioni di costruzioni prossime all'edificio interessato, b) dai parchi annessi che valorizzano l'edificio storico, c) dai passaggi pedonali di superficie ed aerei, e) dai varchi interni agli edifici prospicienti vicino o lontano; f) dalla proiezione dei punti focalizzanti.

Nel caso di Palazzi storici della Sicilia, la tipologia utilizzata può essere quella delle demolizioni di costruzioni prossime all'edificio interessato, dei parchi annessi che valorizzano l'edificio storico, dei passaggi pedonali di superficie od aerei, dai varchi intenri agli edifici prospicienti e dalla proiezione vicina o lontana dei punti focalizzanti.

Artt. 64

Passaggi pedonali di superficie od aerei. Per ogni palazzo storico si potrà evidenziare la sua armonia estetica con passaggi pedonali aerei, che facciano ammirare la costruzione da una posizione elevata sul terreno per il visitatore e turista. Vengono qui allegati gli esempi prodotti per il progetto pianificazione del restauro delle regioni italiane.

Art. 65

Varchi interni agli edifici prospicienti. I varchi interni negli edifici prospicienti, potranno essere realizzati nelle pareti di edifici che si trovano di fronte a quello storico, con strutture architettoniche che si armonizzano con l'edificio storico da evidenziare.

Art. 66

Proiezione vicino o lontano dei punti focalizzanti dell'edificio. La struttura del Palazzo storico può essere proiettata lontano o vicino allo stesso con complessi progettuali di nuovi edifici guida già ideati dall'Architetto Bellu e allegati al presente progetto, con le considerazioni relative al loro aspetto architettonico innovativo dato dal dinamismo dei punti focalizzanti.

Art. 67

Ufficio percorsi artistici locali provinciali, regionali e interregionali. Il secondo aspetto progettuale dell'ufficio pianificazione del restauro è dato dalla creazione di percorsi artistici provinciali, regionali e interregionali, che nel caso dell'area siciliana sono i percorsi che toccano i princi9plai reperti arhcoelogici presnenti in Sicilia..

Questi percorsi dal turista permettono di vedere il film della storia della costruzione delle città della Sicilia dala Magna Grecia dell'VIII secolo a.c. ad oggi.

1.Parco **archeologico di** Tindari (Messina) ...
2.Parco **archeologico** Naxos Taormina (Messina) ...
3.Necropoli **di** Pantalica (Siracusa) ...
4.Parco **archeologico della** Neapolis (Siracusa)
5. Villa romana del Casale (Enna)
6. Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi (Agrigento)
7. Parco di Segesta (Trapani)
8. Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa (Trapani)

Art. 71

Architetture da giardino dei percorsi artistici. Sia i percorsi artistici principali delle fasce territoriali omogenee, che quelli complementari che si dipartono da quelli principali e raggiungono le varie località storiche e archeologiche, sono arricchiti nella loro conformazione estetica da architetture da giardino.

Queste si armonizzano con gli edifici e strutture storiche incontrate e con le preesistenze archeologiche della Sicilia e di civiltà antiche che vi erano nel territorio siciliano.

E' il caso dei numneoirsi siti della Sicilia citati.

Art 72

Coordinamento comunale e di primo livello delle attività di pianificazione del restauro. Le attività di pianificazione del restauro poste in essere nel suo momento operativo dagli uffici indicati nell'articolo precedente delle sezioni 2^ e 3^ degli uffici del restauro e dalle altre sottosezioni, vengono coordinate dagli uffici pianificazione del restauro di settore di decentramento provinciale, provinciali e regionale dell'area siciliana. Il coordinamento è diretto a realizzare una composizione di piano unica per ogni unità amministrativa, in modo da evidenziare le attività progettuali che caratterizzano le realtà archeologiche storiche e architettoniche di ciascuna realtrà territoriale.

Art. 73

Coordinamento di settore di decentranenntro provinciale . L'ufficio pianificazione del restauro di settori di decerntyranento provinciale che conprende più comuni della Sicilia, coordinerà le attività pianificatorie del restauro degli uffici del restauro comunali, anche in questo tendendo ad ottenere una unica linea guida progettuale conmnpreosriale, che venga a mettere in evidenza la realtà archeologica, storica e architettonica specifica di una certa regione.

Art. 74

Coordinamento 'provinciale degli uffici pianificazione del restauro di settore di decentramento provinciale.Coordinamento analogo a quello eseguito in ambito di settore di decentramento provinciale nei confronti degli uffici pianificazione del restauro di primo livello, è il coordinamento provinciale di tali uffici.

Art. 75

Coordinamento regionale degli uffici pianificazione del restauro provinciali della Sicilia. Coordinamento analogo a quello eseguito in ambito pèrovinciale nei confronti degli uffici pianificazione del restauro di secondo livello, è il coordinamento regionale degli uffici pianificazione del restauro provinciali, eseguito dall'ufficio pianificazione del restauro regionale di Palermo.

PROGETTO PIANIFICAZIONE ARCHITETTONICA PER LA REGIONE SICILIA

Premessa sull'applicabilità alla Sicilia del progetto pianificazione architettonica studiato per le regioni italiane, in funzione turistica.

Come per i progetti precedenti, l'applicare il progetto pianficazione architettonica (PPA), elaborato e studiato per la realtà delle regioni italiane e quindi applicabile per la sua universalità alla Sicilia, è certo uno strumento che potenzierà l'offerta del bene turistico in quanto la bellezza più elevata delle architetture progettate dall'architetto Bellu, attirerà certamente un numero sempre maggiore di turisti.

Questi verranno in Suiculia, per essere a contatto con la grandiosa realtà paesaggistica della stessa, con la sua realtà storica, architettonica e archeologica che inizia dall'anno 2.000 avanti cristo; ma verranno in Sicilia anche per vedere ed ammirare gli edifici guida progettati dall'Archietto Bellu Daniele, che propongono una evoluzione della bellezza architettonica classica e neoclassica utilizzando il principio del dinamismo dei punti focalizzanti di particolare bellezza sulle pareti degli edifici.

PROGETTO PIANIFICAZIONE ARCHITETTONICA PER LA SICILIA
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Le componenti dell'ordinamento organizzativo sono date dagli obiettivi, gli organi, le funzioni e le attività attinenti a questo settore progettuale.

In primo luogo vi è l'obiettivo principale dato dall'aumento della bellezza degli stili classici negli edifici architettonici rappresentativi ma anche privati, che si ottiene con il dinamismo dei punti focalizzanti, cercando di attuare delle tecniche costruttive che permettono ai punti di particolare bellezza di essere posizionati in modo da dare la sensazione che si muovano sulla facciata e sulle pareti laterali dell'edificio. Questa velocità è uno degli strumenti che aumenta la sensazione della bellezza dell'edificio.

Dato che l'attività architettonica ha una valenza notevole di carattere turistico, è utile cioè per attrarre quei turisti che sono desiderosi di ammirare le nuove bellezze architettoniche realizzate, i vari uffici pianificazione architettonica vengono a gestire

le attività di progettazione delle proprie aree che sono inserite in nuclei di ripartizione dei corridoi architettonici turistici inseriti nella: a) fascia omogenea turistica costiera, nella fascia architettonica centrale. Ciò proprio perché lo stile dei nuovi edifici architettonici si armonizza con quelli esistenti di carattere storico delle varie epoche passate in cui sono stati realizzati in Sicvilia. Questi corridoi sono divisi in nuclei ed aree e due o più aree sono comprese in ciascun settore di decentramento provinciale; come nel caso del progetto pianificazione urbanistica e pianificazione del restauro.

Avremo quindi degli uffici pianificazione architettonica in ciascun settore di decentranennto provincilale (UPAC) ove ha sede il centro urbano più importante di quella certa ripartizione territoriale. Questi sono coordinati nelle loro attività dagli uffici pianificazione architettonica provinciale (UPAP), che a loro volta lo saranno per opera dell'ufficio pianificazione architettonica regionale di Palermo (UPAR).

Gli uffici pianificazione architettonica sono divisi in tre comparti: a) comparto edifici guida e architetture da giardino nei centri urbani; b) comparto edifici guida e architetture da giardino nei villaggi turistici e c) comparto edifici guida e architetture da giardino nei parchi e paesaggi naturali.

Questi comparti hanno ciascuno due sezioni denominate:

1) – Sezione conoscenza di collegamento con le scuole d'arte e le facoltà di architettura e

2) – sezione operativa che progetta i singoli elementi ed edifici architettonici privati e pubblici, che si trovano e vengono realizzati nelle fasce architettonico turistiche;

La sezione operativa è divisa in sottosezioni

A) – sottosezione edifici guida privati della Sicilia

B) – Sottosezione edifici guida collettivi della Sicilia

C) – Sottosezione edifici guida e polifunzionali in parchi e giardini delle città della Sicilia

D) – Sottosezione architetture da giardino delle vie verdi cittadine e lungo i fiumi dell'area siciliana

E) – Sottosezione studio sulla evoluzione dei punti focalizzanti

F) – sottosezione ricerca di altri elementi che migliorano la bellezza estetica dell'edificio

G) – sottosezione combinazione dell'elemento estetico con quello funzionale

H) – sottosezione Mosaico unione dei mosaici di progetto, (le composizioni architettoniche) delle singole sottosezioni per gli edifici dell'area siciliana.

Le sottosezioni sono divise in: 1) unità conoscenze che esegue la composizione di più progetti tipo e b) unità operativa artistica che individua il progetto più idoneo per una certa area urbana costiera, dei centri storici e dei parchi.

ORDINAMENTO OPERATIVO

L’ordinamento operativo come nei casi e progetti precedenti è dato dalle attività artistiche, in questo caso dalle idee progettuali di carattere architettonico che permettono di aumentare la bellezza degli edifici rappresentativi pubblici e privati.

Uno degli strumenti (ce ne sono molti) qui utilizzato per aumentare la bellezza degli edifici facendo riferimento alla bellezza degli stili classici e neoclassici, è dato dal dinamismo dei punti focalizzanti che è sperimentato e ricercato dagli uffici di progettazione e ricerca delle sottosezioni indicate, per temi progettuali.

Avremo allora:

- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per moto rotatorio applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per piani inclinati applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per asimmetria applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per proiezione degli stessi applicato al progetto realizzato
- Uffiico dinamismo die punti focalizzanti assiale orizzontale
- Uffiico dinamismo dei punti focalizzanti assiale verticale
- Ufficio composizione complessiva dei dinamismi precedenti
- Ufficio altri elementi creativi del bello architettonico evoluzione di quello degli stili classici applicati al progetto realizzato

TESTO DEL PROGETTO PIANIFICAZIONE ARCHITETTONICA PER LA REGIONE SICILIA IN ARTICOLI

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 76

Obiettivi del progetto pianificazione architettonica. l'obiettivo principale del progetto pianificazione architettonica è dato dall'aumento della bellezza degli stili classici negli edifici architettonici rappresentativi pubblici ma anche privati, che si ottiene con il dinamismo dei punti focalizzanti.

Art. 77

Corridoi architettonici delle fasce turistiche omogenee della Sicilia. Nuclei ed aree. I corridoi architettonici turistici delle fasce omogenee sono dati da: a) corridoio inserito nella fascia turistica costiera che copntorna l'isola, b) corridoio architettonico turistico della fascia centrale. I nuclei e le aree per ciascuna unità amministrativa sono le stesse del progetto pianificazione urbanistica.

Art. 78

Uffici pianificazione architettonica. Gli uffici pianificazione architettonica sono di settore di decentramento provinciale per ciascun corridoio delle fasce omogenee citate della Sicilia (UPAC); i quali verranno coordinati dagli uffici pianificazione architettonica provinciali (UPAP), che a loro volta lo saranno per opera dell' ufficio pianificazione architettonica regionale (UPAR) e interregionali (UPAIR), quando verrà adottato questo progetto pianificazione architettonica in ambito nazionale.

Art. 80

Sezione conoscenza e sezione operativa degli uffici pianificazione architettonica. Gli uffici pianificazione architettonica, hanno ciascuno due sezioni denominate:

1) – Sezione conoscenza di collegamento con le scuole d'arte e le facoltà di architettura e
2) – sezione operativa che progetta i singoli elementi ed edifici architettonici privati e pubblici, che si trovano e vengono realizzati nei tre corridoi delle fasce terriotiali omogenee della Sicilia.

Art. 81

Sottosezioni delle sezioni operative degli uffici pianificazione architettonica. La sezione operativa è divisa in sottosezioni

A) – sottosezione edifici guida privati della Sicilia
B) – Sottosezione edifici guida collettivi della Sicilia
C) – Sottosezione edifici guida e polifunzionali in parchi e giardini delle città e periferie terriotoiriuali della Sicilia
D) – Sottosezione architetture da giardino delle vie verdi cittadine e lungo i fiumi della Sicilia
E) – Sottosezione localizzazione degli edifici guida e delle architetture da giardino redatti dalla direzione del gruppo "Atlante 2000"
F) – Sottosezione studio sulla evoluzione dei punti focalizzanti
G) – sottosezione ricerca di altri elementi che migliorano la bellezza estetica dell'edificio

H) – sottosezione combinazione dell'elemento estetico con quello funzionale
L) – sottosezione Mosaico unione dei mosaici di progetto, (le composizioni architettoniche) delle singole sottosezioni
Le sottosezioni sono divise in: 1) unità conoscenze che esegue la composizione di più progetti tipo e b) unità operativa artistica che individua il progetto più idoneo per una certa area urbana costiera, dei centri storici e dei parchi.

Art. 82

Comparti delle Sottosezioni delle sezioni operative. Le sottosezioni delle sezioni operative sono divise in tre comparti: a) comparto edifici guida e architetture da giardino nei centri urbani; b) comparto edifici guida e architetture da giardino nei villaggi turistici e c) comparto edifici guida e architetture da giardino nei parchi e paesaggi naturali.

Art. 83

Sottosezione localizzazione in Sicilia degli edifici guida di pregio architettonico, del primo comparto della prima fascia territoriale omogenea. Gli edifici guida di cui all'oggetto che interessano e verranno edificati nei centri urbani, sono quelli di tali nuclei presenti nel corridoio architettonico della prima fascia omogenea territoriale costiera.

Essi sono quelli privati costruiti nelle varie zone cittadine secondo la localizzazione dei piani regolatori; ma saranno principalmente quelli che verranno edificati nei parchi giardino che dovranno contornare, per il corridoio della fascia costiera, le città di questa area.

Art. 84

Sottosezione localizzazione in Sicilia degli edifici guida di pregio architettonico del primo comparto della seconda fascia territoriale omogenea centrale. Gli edifici guida di cui all'oggetto che interessano e verranno edificati nei centri urbani sono quelli di tali nuclei presenti nel corridoio architettonico della seconda fascia omogenea territoriale centrale.

Essi sono quelli privati costruiti nelle varie zone cittadine secondo la localizzazione dei piani regolatori; ma saranno principalmente quelli che saranno edificati nei parchi giardino che dovranno contornare, per il corridoio della fascia le città di questa area. Altre potranno essere le città interessate dalla costruzione di questi edifici guida secondo la pianificazione degli uffici pianificazione architettonica.

Art. 86

Sottosezione localizzazione in Sicilia delle architetture da giardino del primo comparto delle tre fasce territoriali omogenee. Si tratta delle architetture da giardino che vengono realizzate nelle vie verdi che attraversano i centri urbani dei corridoi delle tre fasce territoriali omogenee indicate. Esse si debbono armonizzare con

l'ambiente naturale ed edilizio delle città che sono state indicate negli articoli precedenti.

Tali architetture da giardino verranno realizzate anche nei parchi giardino che contorneranno le città indicate per i tre corridoi architettonici.

Art. 87

Sottosezione localizzazione nell'area siciliana degli edifici guida di pregio architettonico del secondo comparto delle tre fasce territoriali omogenee. Gli edifici guida da realizzare nel secondo comparto villaggi turistici, saranno localizzati nelle periferie delle città dei corridoi architettonici delle tre fasce territoriali omogenee; anche e soprattutto vicino ai parchi nazionali esistenti in ASuixukiua. Ciò significa che i villaggi turistici verranno edificati nelle periferie dei territori in cui è ubicato ciascuno dei centri urbani indicati negli articoli precedenti; soprattutto in vicinanza dei parchi naturali della Sicilia. E qui come centro dei villaggi turistici e come riferimento guida di carattere architettonico, saranno edificati gli edifici guida di pregio che si armonizzeranno con le forme naturali presenti nel territorio, anche riferite a quelle dei parchi nazionali presenti in Sicilia.

Tali edifici guida potranno avere un loro parco in cui sono inseriti che di solito è vicino a quelli naturali della Sicilia.

Art. 88

Sopttosezione localizzazione in Sicilia delle architetture da giardino del secondo comparto delle tre fasce territoriali omogenee. Le architetture da giardino del secondo comparto saranno quelle presenti nei parchi annessi agli edifici guida di cui all'articolo precedente e che si trovano nei percorsi naturalistici lungo i fiumi della Suculia. Anche esse vengono ad arricchire l'aspetto estetico dei villaggi turisitici di cui al secondo comparto.

Art. 89

Sottosezione localizzazione in Sicilia degli edifici guida di pregio architettonico del terzo comparto delle tre fasce territoriali omogenee. Gli edifici guida di pregio architettonico progettati dalla direzione del gruppo "Atlante 2000", potranno essere edificati anche nei paesaggi naturali. In questo modo si potranno armonizzare con gli elementi naturali, non comportando naturalmente il taglio della vegetazione e quindi in zone prive di aree boschive ma vicino alle stesse. Lo stile architettonico si potrà esprimere così come la continuazione delle forme naturali e quindi armonizzandosi con l'ambiente non costituirà deturpazione dello stesso.

ORDINAMENTO OPERATIVO

Art. 90

Le attività progettuali dirette ad attuare il dinamismo dei punti focalizzanti. Una delle idee progettuali di carattere architettonico che permettono di aumentare la bellezza degli edifici rappresentativi pubblici e privati è data dal dinamismo dei punti focalizzanti, la cui tecnica compositiva è ricercata dagli uffici delle sottosezioni di cui all'articolo 81:

- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per moto rotatorio applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per piani inclinati applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per asimmetria applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per proiezione degli stessi applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per sprofondamento applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti assiale orizzontale applicato al progetto realizzato
- Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti assiale verticale applicato al progetto realizzato
- Ufficio altri elementi creativi del bello architettonico evoluzione di quello degli stili classici applicati al progetto realizzato

Art. 91

Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per moto rotatorio. Questi vari tipi di dinamismo verranno fatti vedere nella loro concreta realizzazione estetica con gli schizzi numerosi di edifici guida, che sono stati progettati dall'architetto Bellu Daniele presidente del gruppo "Atlante 2000".

Il primo dinamismo è quello per moto rotatorio. Ciò significa che la disposizione dei punti focalizzanti sulla facciata antistante o in quelle laterali dell'edificio, è effettuata in modo che si susciti l'impressione di un moto circolare di tali punti, che possono essere le aperture, i fregi delle stesse, le balaustre, ecc. Questo moto rotatorio simulato aumentando la velcità del punto focalizzante, suscita la sensazione del maggior piacere visivo, perché è come se quell'elemento architettonico passasse più volte davanti agli occhi dell'osservatore aumentandone quindi il piacere visivo.

Art. 92

Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per piano inclinato. Il secondo dinamismo è quello per piano inclinato. La disposizione degli elementi architettonici sulle facciate viene effettuata in modo che sembri vi sia un moto discendente per piano inclinato; come si vede in alcuni esempi di edifici guida qui allegati.

Aret. 93

Ufficio dinamismo dei punti focalizzanti per asimmetria. Un altro sistema di dinamismo utilizzato è quelo per asimmetria, in quanto la dispoisiizone asimmetrica degli elementi architettonici, con la sua irregolarità comporta la sensazione del movimento e quindi dell'aumento di velocità da cui deriva il più elevato piacere visivo dell'immagine architettonica.

Art. 94

Dinamismo dei punti focalizzanti per proiezione. Questo tipo di dinamismo si riferisce alla proiezione che viene fatta apparire per i punti focalizzanti vicino o lontano dall'edificio, in modo quindi da suscitare l'impressione del movimento per direttrici. Questo metodo è stato utilizzato per vari elementi architettonici, come i fregi ma anche con le statue.

Infatti esse sono state fatte sembrare in movimento, avendole disposte in linea prosecuzione della forma estetica degli edifici, su cui appaiono in posizione tale da far apparire il loro movimento secondo la linea di varie forme geometriche anche floreali.

Art. 95

Dinamismo dei punti focalizzanti assiale orizzontale. Questo dinamismo si può applicare agli elementi architettonici dell'edificio o ai segni sul terreno prossimi alla costruzione architettonica. Lo si può vedere questo esempio in edifici che sono contornati da linee prospettiche che si allungano secondo sechemi orizzontali.

Art. 96

Dimamismo dei punti focalizzanti assiale verticale. Un altro dinamismo assiale è quello verticale che si ottiene facendo sembrare che i punti focalizzanti si muovono in modo verticale sulla parete frontale o sulle altre dell'edificio, così da simulare un movimento ondulatorio verticale, che dà dinamismo all'immagine architettonica.

Art. 97

Dinamismo dei punti focalizzanti per sprofondamento. Altra tipologia dinamica è quella dello sprofondamento, in quanto nel complesso architettonico sono creati degli elementi strutturali caratterizzati dal loro livello più basso rispetto a quello ove sono ubicati gli altri. Ciò può essere riferito alla struttura architettonica ma anche anche alle adiacenze; per cui piscine, scalinate, spazi di varia forma artistica ed estetica, possono essere di livello inferiore al piano principale ove sono ubicati.

Il tutto comporta quindi il senso del dinamismo dell'immagine architettonica, che è strumento per renderla più piacevole.

Art. 98

Ufficio studio della combinazione del funzionalismo con l'aspetto estetico. Questa sottosezione studia l'evoluzione e l'interconnessione tra il funzionalismo in architettura e la valenza estetica classica o neoclassica. In modo cioè da unire la bellezza estetica dell'edificio che può trovare una evoluzione nello stile classico e neoclassico e il funzionalismo. Ciò viene compiuto con vari accorgimenti tra i quali i piani tripli o doppi della facciata, che così all'esterno ha una dimensione armonica e contenuta nel numero di piani e all'interno ha la stessa funzionalità dimensionale degli edifici moderni.

Art. 99

Sottosezione studio dell'evoluzione dei punti focalizzanti in funzione estetica. La sottosezione si interessa di studiare l'evoluzione della combinazione dinamica dei punti focalizzanati in modo da trovare sempre nuove combinazioni estetiche, che permettano l'impiego di nuove tecniche atte a migliorare il bello architettonico classico e neoclassico.

Art. 100

Unità conoscenze ed operativa delle sottosezioni indicate. Ciascuna delle sottosezioni di cui all'ordinamento organizzativo avrà una unità conoscenze ed una operativa. La prima ha il compito di ideare più progetti tipo rispetto ad uno stesso tema, la seconda ha il compito di scegliere quello che più si adatta meglio al luogo ove l'edificio o l'architettura da giardino vanno eretti.

Art. 101

Mosaico. Le varie sottosezioni indicate provvederanno a creare il progetto ciascuna per parti di competenza e di inviarlo all'ultima sottosezione progetto

complessivo. Questa dopo l'approvazione e l'adozione di un progetto tipo della sua unità operativa, provvederà a formare il progetto definitivo e quindi il mosaico delle composizioni architettoniche, vale a dire a creare l'unione, il mosaico di composizioni architettoniche che sono state realizzate da un certo ufficio pianificazione architettonica, provinciale, regionale e interregionale.

IL PROGETTO SICUREZZA DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE FORZE DI POLIZIA COME STRUMENTO NECESSARIO PER LO SVILUPPO TURISTICO E PRODUTTIVO DELLE REGIONI ITALIANE.

.. …
…

DISEGNO DI LEGGE SUL PROGETTO SICUREZZA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA, REDATTO DAL PRESIDENTE DEL GRUPPO ATLANTE 2000, Dott. Arch.Dott. BELLU Daniele, CON LA COLLABORAZIONE DI ESPERTI APPARTENENTI ALLE VARIE FORZE DELL'ORDINE.

La presente proposta tende ad aprire un dibattito strutturale sulla configurazione del sistema di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione più elevata che nel momento attuale in coincidenza con un momento storico nel quale forte è l'attenzione alle problematiche della criminalità organizzata e del terrorismo, ma anche di una microcriminalità non meno pericolosa per i cittadini.

Il disegno di legge quindi offre una occasione per innescare una riflessione ampia ed articolata con la predisposizione di una piattaforma organica di norme finalizzate a riscrivere un nuovo modello organizzativo ed una diversa funzionalità di uffici e servizi.

Si tratta di un provvedimento che raccoglie le indicazioni provenienti da esperti e cittadini estranei al Parlamento, che attraverso lo strumento della petizione popolare

hanno già presentato alle Camere del Paese Italia nell'Aprile 2013 il presente progetto per una sua valutazione e celere traduzione in legge da parte del Parlamento.

Questo anche per la rilevanza e la valenza strategica dei temi di cui alla proposta. In una democrazia compiuta, infatti, il cittadino deve poter assurgere al ruolo di legislatore, salve le libere scelte del Parlamento, nell'esercizio delle funzioni costituzionali.

Il senso della proposta è quello di razionalizzare il quadro normativo sulla sicurezza e l'ordine pubblico recuperando risorse finanziarie, umane, strutturali e di conoscenza tecnica da meglio utilizzare nelle delicate articolazioni dello Stato preposte alla tutela dell'ordine.

L'auspicio è che sulla base di una discussione ampia e feconda del presente disegno di legge, che è aperto a contributi e visioni diverse, possa sorgere l'esigenza condivisa di formare un testo unico di sicurezza che rispecchi la complessità e il mutamento che sono caratteri in continuo divenire del mondo di oggi.

Il progetto di sicurezza che si intende realizzare attraverso la presentazione del presente disegno di legge persegue due finalità.

La prima si riferisce alla creazione di una struttura di sicurezza efficiente, capace di porre gli obiettivi della riduzione notevole del fenomeno criminoso di carattere comune e di raggiungerli con mezzi ed attività adeguate.

Ciò comporterà, secondo le analisi effettuate in materia, il crollo verticale del crimine comune, facendolo regredire al minimo fisiologico che è insopprimibile, ma che desta un minore allarme sociale.

La seconda si riconduce alla riduzione progressiva della criminalità organizzata, tendendo alla sua eliminazione.

Per raggiungere il primo obiettivo occorre attuare le condizioni e i livelli organizzativi elencati qui di seguito:

– unire le otto Forze di polizia italiane in confederazione, al fine di creare un effettivo coordinamento tra le stesse, con la previsione di organi comuni del settore amministrativo ed operativo;

– procedere alla riforma dei Corpi di polizia, per migliorarne struttura ed organizzazione.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto sarebbe auspicabile che il personale impiegato in servizi non di polizia attiva fosse recuperato per l'effettuazione di servizi operativi. Si tratta di oltre 200.000 uomini in tutta Italia e tra tutte le Forze di polizia, con approssimazione per difetto, perchè il dato più attendibile è quello che indica le forze effettivamente operative sul territorio nella percentuale del 10 per cento del totale, che ammonta a circa 400.000 uomini appartenenti alle otto Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia municipale, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo dei vigili del fuoco, polizia provinciale e Capitanerie di Porto). Si potrebbe

realizzare, con tale disponibilità di forze, una rete preventiva costituita da volanti e da poliziotti di quartiere, con una densità di una unità, composta da 2 uomini sia per le volanti che per il poliziotto di quartiere e la rete investigativa, ogni 11.000 abitanti per i 5 turni di servizio e per ciascuna provincia.

Le reti di volanti e i poliziotto di quartiere avranno, oltre che funzioni preventive e di intervento di polizia giudiziaria, anche funzioni di aiuto e soccorso in tutte le situazioni di disagio e pericolo in cui possono venirsi a trovare i cittadini e i residenti sul territorio nazionale. Tali servizi, che saranno il 30 per cento del totale, verranno effettuati con equipaggi misti costituiti da personale delle Forze di polizia e personale della protezione civile, della Croce rossa, della Croce verde e dei corpi del volontariato in genere. In questo modo lo Stato, la regione, il comune, vengono ad assumere la configurazione di un ordinamento sociale, che non soltanto reprime o previene i reati e gli illeciti, ma aiuta concretamente il cittadino e il residente, ottenendone una attiva collaborazione, tanto necessaria per tutte le attività di polizia.

La rete investigativa verrebbe potenziata con almeno 60.000 uomini in tutta Italia, con il personale recuperato al servizio attivo.

Viene, inoltre, prevista l'operatività di una unica polizia di frontiera, di una unica polizia stradale da affidare progressivamente alla Polizia municipale e di una unica rete investigativa, stabilendo le competenze territoriali di Polizia di Stato e Arma dei carabinieri.

A fini di omogeneità funzionale e di maggiore gestibilità dei risultati e delle banche dati, viene prevista una unica Polizia scientifica, il cui funzionamento sarebbe più efficace in quanto vi confluirebbero le conoscenze e i dati delle diverse Forze di polizia.

Sempre ai fini di una maggiore coerenza ed omogeneità operativa si propone l'istituzione di una unica struttura di istruzione per le Forze di polizia, da riformare nella didattica per i livelli inferiori e superiori, con l'adozione di moduli professionali e di insegnamento pratico nell'ambito di criteri selettivi, ora non presenti nelle scuole di polizia.

Anche la Polizia segreta viene, nel presente disegno di legge, unificata ed inserita nella confederazione delle Forze di polizia.

In ciascuna provincia sarà attiva una sola centrale operativa al fine di disciplinare l'impiego delle volanti e del poliziotto di quartiere.

Per evitare la sovrapposizione di funzioni tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, sono stabiliti due ambiti di competenza territoriale in riferimento al territorio di ciascuna provincia e al territorio di ciascun capoluogo di provincia, ove interverranno o la Polizia di Stato o i carabinieri. Ciò significa che il territorio provinciale e quello dei comuni capoluogo di provincia verrà diviso in due parti: una gestita solo da personale dei carabinieri e una gestita solo da personale della Polizia di Stato.

I reparti mobili della Polizia di Stato e dei carabinieri sono suddivisi per regioni, in modo che l'ordine pubblico in ciascuna di esse sia garantito dai reparti mobili della Polizia di Stato o dei carabinieri secondo la competenza territoriale assegnata.

La funzione di questore verrà assunta a turno (due anni, ad esempio) o da un generale dei carabinieri o da un funzionario della Polizia di Stato, con l'ulteriore prescrizione che una metà degli uffici sicurezza provinciali (le attuali questure) di ciascuna regione venga diretta da generali dei carabinieri e l'altra metà da dirigenti superiori della Polizia di Stato o da altri dirigenti come indicato nel presente disegno di legge.

Il dirigente della prima e della seconda divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale (attuale questura), sarà un ufficiale dei carabinieri o un funzionario di polizia a turno, per periodi temporali da determinare, come nel caso del questore.

La terza divisione poliziotto di quartiere sarà diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia.

I commissariati di zona della periferia provinciale saranno diretti o da un funzionario di polizia o da un ufficiale dei carabinieri. Fa parte della dirigenza il comandante della Polizia municipale del centro urbano. Inoltre il personale delle due Forze di polizia di ciascun Commissariato di zona apparterrà totalmente o all'una o all'altra forza, in modo da aversi metà Commissariati di zona diretti e gestiti da personale dell'Arma dei carabinieri e l'altra metà da personale della Polizia di Stato.

Le stazioni dei carabinieri e i distaccamenti di polizia stradale delle periferie provinciali cesseranno dall'avere funzioni stanziali sul territorio, per servire invece come punti di appoggio del personale dei carabinieri o della Polizia di Stato dei Commissariati di zona.

Gli istituti di istruzione organizzano il sistema di aggiornamento professionale, per tutti i reparti della regione, e corsi di aggiornamento per il personale maschile e femminile nelle varie materie professionali, con valutazione e punteggi attribuiti per le varie attività di studio.

I comandanti delle Forze speciali, sempre ai fini dell'omogeneità e della funzionalità delle Forze di polizia, parteciperanno alle riunioni dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale (questura).

Si provvede ad istituire una commissione di vigilanza per controllare l'efficienza dei servizi operativi e la correttezza di comportamento dei tutori dell'ordine nelle attività di servizio e nella vita privata.

Queste, appena illustrate, sono alcune delle proposte necessarie ai fini di una riforma organica delle Forze dell'ordine italiane, che, disponendo un'omogeneità funzionale e strutturale tra le diverse Forze di polizia, inciderà, potenziandole, sulle capacità preventive e investigative delle Forze dell'ordine per una più efficace repressione del crimine comune.

Per attuare il secondo obiettivo, concernente la progressiva riduzione della criminalità organizzata, dovendo tendere alla sua eradicazione, da raggiungere in un arco temporale più o meno lungo, occorre seguire le seguenti indicazioni organizzative, o altre analoghe ma di pari efficacia.

In via preliminare va detto che il crimine organizzato, proprio per caratteristica qualificante dell'accordo associativo, è certo uno dei mali più gravi degli Stati moderni.

L'Italia purtroppo è afflitta dalla presenza di organizzazioni criminali così pericolose, anche collegate con analoghe organizzazioni straniere, che impediscono lo sviluppo sociale e produttivo delle regioni che sono interessate dalla loro presenza.

È noto come interi ordinamenti regionali del sud Italia siano impediti nello sviluppo citato, proprio per la presenza in essi di un tessuto parassitario e criminale che assorbe continuamente e indebitamente ricchezza prodotta, sotto forma di tangenti ed estorsioni imposte agli operatori economici, impedendo così l'investimento dei capitali nelle attività produttive.

All'associazione criminosa si aggiunge il gravissimo fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i quali sono posti sul mercato da parte delle organizzazioni criminali, che provvedono alla loro raffinazione e allo spaccio, attraverso strutture presenti in Italia e all'estero dove tali sostanze vengono prodotte.

Quest'ultima attività criminosa ha effetti e costi sociali anche più gravi perchè, oltre ad arrecare danni economici ingenti, costituisce una minaccia concreta per la salute delle fasce più giovani e quindi per la futura società.

A tutt'oggi, con il massimo dello sforzo, l'attuale struttura di sicurezza delle Forze di polizia italiane non può fronteggiare efficacemente l'azione delittuosa della criminalità organizzata, perchè mancano la struttura complessiva, l'organizzazione delle funzioni e gli uomini per porre in essere una efficace azione di repressione del crimine.

Per attuare allora il secondo obiettivo, occorre prevedere le seguenti attività organizzative:

– il potenziamento della rete investigativa con almeno 60.000 uomini in tutta Italia distribuiti tra Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, che sia in grado di rendere operante una rete di accertamento e di repressione degli illeciti penali in modo efficiente;

– il collegamento della rete investigativa con quella preventiva delle volanti e del poliziotto di quartiere, che avranno anche funzione di aiuto e soccorso;

- la pianificazione degli interventi investigativi secondo un piano di sicurezza;

– la realizzazione del collegamento dei militari delle Forze armate con i servizi speciali della polizia giudiziaria, che vengono a costituire una rete preventiva degli illeciti, attraverso la loro attività lavorativa prestata all'interno delle imprese di produzione di ogni livello (provinciale, regionale e nazionale);

– il coordinamento delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, effettuato con piani di sicurezza redatti dai dirigenti della 2ª divisione della questura del capoluogo di provincia, denominata divisione repressione;

– il collegamento con tutti i Commissariati di zona della provincia e con i reparti dei carabinieri e della Polizia di Stato competenti per territorio, secondo le indicazioni del progetto sicurezza. I dirigenti dei Commissariati di zona si riuniscono periodicamente nell'Ufficio sicurezza provinciale (questura) per mettere a punto i piani di sicurezza validi per tutta la provincia. Occorre altresì redigere un piano sicurezza regionale della 2ª divisione repressione, per il coordinamento di quelli

provinciali. A monte della redazione del piano regionale, ci sarà quella del piano interregionale, sempre della 2ª divisione, per la repressione dei reati che interessano principalmente la criminalità organizzata, al fine del coordinamento dei piani regionali delle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia;

– l'istituzione di collegamenti operativi con le Forze di polizia di altri Stati, per mezzo di strutture più funzionali e uomini più numerosi;

– l'analisi e l'individuazione dei flussi di traffico illecito internazionali che interessano la criminalità organizzata;

– la predisposizione di un adeguato ed efficiente controllo al fine di verificare e controllare le attività economiche che possono nascondere attività illecite, di riciclaggio di denaro, ad esempio, proveniente da delitti. La sua operatività viene organizzata operativamente con piani di sicurezza;

– la ristrutturazione del funzionamento della Polizia segreta, da intendersi come specialità della confederazione delle Forze di polizia e completamente svincolata dalle Forze armate. Analogamente si procederà alla ristrutturazione ed al potenziamento della Polizia scientifica, onde realizzare una unitaria organizzazione, al servizio di tutte le Forze di polizia, attraverso l'operatività di gabinetti provinciali, regionali e interregionali di polizia scientifica;

- L'impiego dell'agente provocatore come legittima difesa dello Stato che si difende dal crimine organizzato che attenta alla sua vita, con questo strumento giuridicamente legittimo. Tale figura dell'agente provocatore è descritta nella tesi di laurea del Dott. Arch. Dott. Bellu Daniele, discussa quando si è laureato in scienze politiche all'Università di Padova e per la quale è stato proposto dal relatore Prof. Calvi il massimo punteggio.
- Il collegamento con la polizia segreta perché le attività del crimine organizzato possono avere collegamenti con illeciti di carattere terroristico o che portano alla destabilizzazione dello Stato.

  – l'unificazione di tutti gli attuali organi speciali di polizia giudiziaria (DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei antisequestro di persona), che saranno diretti dalla 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali e interregionali. Queste divisioni daranno le direttive di organizzazione dell'attività di indagine alle 2ª divisioni di polizia giudiziaria degli Uffici sicurezza provinciali. Tutte le Forze di polizia, e in particolare i servizi speciali di polizia giudiziaria citati e il personale delle 2ª divisioni degli Uffici sicurezza provinciali, sono dotate degli strumenti e mezzi tecnici informatici e di ogni altro tipo, sempre più sofisticati, che servono per le più efficienti indagini riguardanti il crimine organizzato.

  Con questa nuova struttura, e nuove funzioni ed organizzazione di uomini e mezzi, l'investigazione dei reati di carattere organizzato riceverà un impulso tale da farle raggiungere una efficienza molto più elevata di quella attuale, che permetterà di programmare le fasi della progressiva riduzione di tale attività criminale tendendo alla sua totale eliminazione, che non è un sogno dei dirigenti delle Forze di polizia, ma un probabile evento futuro se non una

certezza, dovuta proprio all'organizzazione proposta, anche se naturalmente occorrerà del tempo perchè la nuova macchina della sicurezza italiana produca i suoi effetti positivi.

Ma occorre qui fare una considerazione: per arginare il fenomeno criminoso comune ed organizzato, non basta la presente proposta di riorganizzare le forze di Polizia.

Per questo il presidente del gruppo "Atlante 2000" con i suoi collaboratori di tutte le regioni italiane, sta organizzando convegni in tutto il Paese, nel corso dei quali vengono presentati due progetti: il piano turistico di sviluppo economico dell'Italia e del sud in particolare e il progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di Polizia. Ciò perchè per far regredire progressivamente crimine comune ed organizzato, non è sufficiente la riorganizzazione delle forze di Polizia, ma occorre anche promuovere lo sviluppo economico delle regioni meridionali in particolare, che viene ad eliminare il vivaio del crimine cui attingono le varie attività delittuose organizzate.

Quindi sarà molto utile che subito dopo o contemporaneamente all'analisi ed approvazione del progetto sicurezza da parte del Parlamento venga aggiunta anche quella sul piano turistico di sviluppo economico dell'Italia. Esso trova la premessa normativa nel progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente" redatto dall'Arch. Bellu, che costituisce la riforma strutturale territoriale dello Stato italiano, venendo a valorizzare i beni artistici, architettonici, storici e paesaggistici di cui il Paese Italia è ricco.

Ciò permetterebbe di potenziare l'offerta del bene turistico nella qualità e quantità e quindi consentirebbe di dare sviluppo produttivo al Paese Italia e particolarmente al Sud dello Stato. Per esso un piano turistico mai è stato elaborato dal 1946 ad oggi, ma direi dal 1860 al momento attuale, un lungo periodo storico caratterizzato negli anni 20 dalla nota politica del doppio volto del Capo del governo Giolitti, il quale ha industrializzato il nord ed ha abbandonato il Sud utilizzandolo solo per fini elettorali, anche facendo accordi con il crimine organizzato.

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: STRUTTURA, ORGANI E FUNZIONI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Confederazione delle Forze di polizia)

1. Le Forze di polizia sono riunite in confederazione al fine del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di sicurezza.

2. Sono Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia municipale e il Corpo dei vigili del fuoco.

3. Sono Forze speciali di polizia: il Corpo forestale dello Stato, la Polizia ferroviaria, il Corpo di polizia penitenziaria, la Polizia di frontiera, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo dei vigili del fuoco.

4. La struttura della funzione di sicurezza è articolata su base provinciale, regionale e interregionale; ciascuna struttura ha propri organi di gestione del servizio centrali e periferici.

5. I Corpi di polizia provinciali sono sciolti e il relativo personale entra a far parte della Polizia municipale.

Art. 2.

(Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza provinciale)

1. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina le Forze di polizia e le Forze speciali di polizia di cui all'articolo 1, nello svolgimento delle attività di sicurezza.

2. L'Ufficio sicurezza provinciale ha competenza sul territorio di ciascuna provincia, suddiviso in settori di decentramento, secondo l'entità dei nuclei abitati presenti sul territorio. I settori di decentramento sono quelli indicati nei progetti polizia municipale delle varie regioni, allegati alla presente legge e redatti per dare attuazione alla presente legge quadro nazionale con riferimento alla terza sezione poliziotto di quartiere degli uffici sicurezza provinciali, che concerne il poliziotto di quartiere, funzione di polizia devoluta alla polizia municipale.

3. In ciascun settore di decentramento provinciale, di cui al comma 2, le attività di sicurezza sono dirette da un Commissariato di zona, comandato da un funzionario della Polizia di Stato o da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, secondo la ripartizione territoriale delle competenze delle due Forze di polizia.

4. Fa parte della direzione del Commissariato di zona il comandante della Polizia municipale, che dirige le attività del poliziotto di quartiere nei comuni presenti in ciascun settore di decentramento provinciale.

5. L'autorità locale di pubblica sicurezza è rappresentata dal funzionario della Polizia di Stato o dall'ufficiale dell'Arma dei carabinieri che assume il comando del Commissariato di zona.

6. Un rappresentante della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, da questa designato, partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti di ciascun Commissariato di zona.

7. Il comando dei Commissariati di zona è assegnato in ragione della metà a funzionari della Polizia di Stato e dell'altra metà a ufficiali dell'Arma dei carabinieri ciascuno con competenza territoriale in ogni settore di decentramento assegnato.

8. In seguito alla formazione di consorzi di comuni nell'ambito di un settore di decentramento provinciale, il comandante della Polizia municipale dirigente la 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale può assumere la rappresentanza della direzione dei dirigenti dell'Ufficio stesso ed a turno la qualifica di questore.

9. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina e pianifica le attività di sicurezza nel territorio provinciale. Esso è articolato in 4 divisioni, rispettivamente denominate:

a) 1ª divisione: prevenzione degli illeciti;

b) 2ª divisione: repressione degli illeciti penali ed amministrativi;
c) 3ª divisione: poliziotto di quartiere;
d) 4ª divisione: attività amministrative e logistiche.

10. La 1ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale ha compiti di controllo del territorio al fine di prevenire la formazione di organizzazioni criminose nonché la commissione di reati e di illeciti amministrativi, sulla base dei seguenti criteri operativi:

a) lo strumento operativo provinciale della 1ª divisione è costituito dalla rete di volanti che presidia il territorio a fini di prevenzione, mediante controlli in tutti i punti sensibili della vita sociale, riguardanti le attività ricreative, produttive e residenziali. La rete delle volanti può essere utilizzata anche dalla 2ª divisione; i suoi equipaggi possono appartenere ad una singola Forza di polizia o a più Forze di polizia;

b) in ogni provincia è costituita una rete di volanti variabile, in funzione della popolazione residente;

c) è assicurata la disponibilità di almeno una volante, di una unità poliziotto di quartiere costituita da due operatori e di una unità investigativa di due uomini, ogni 10.000 abitanti, per ciascun settore di decentramento provinciale.

11. La 1ª divisione si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione ordine pubblico, con il compito di organizzare i servizi diretti a fronteggiare disordini e a mantenere l'ordine pubblico. Il dirigente di questa sezione predispone i piani per la tutela dell'ordine pubblico unitamente al dirigente del relativo reparto mobile, che mette a disposizione le forze necessarie per l'effettuazione dei servizi predetti. La pianificazione di tali servizi è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24 ed in conformità ai piani di sicurezza, adottati ai sensi del medesimo articolo;

b) sezione controllo del territorio, preposta ad organizzare i servizi della rete di volanti, previsti dai piani di sicurezza, per le attività da svolgere nel settore di decentramento del capoluogo di provincia. Per ogni altro settore di decentramento provinciale, la direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona redige il relativo piano volanti, coordinato in ambito provinciale con il piano del settore di decentramento del capoluogo di provincia. La direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, allo scopo di coordinare i rispettivi piani di sicurezza sulla base del criterio della complementarietà dei piani dei Commissariati di zona nei confronti di quelli del settore di decentramento del capoluogo di provincia; i medesimi criteri in materia di coordinamento si applicano anche alle attività di sicurezza delle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*;

c) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare i servizi di aiuto e soccorso che le Forze di polizia possono espletare, con riferimento alle situazioni, eventualmente verificatesi nello svolgimento delle attività di prevenzione e di polizia giudiziaria, che richiedano l'espletamento di attività di soccorso e di aiuto.

12. La 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale provvede alla costituzione di una rete di unità di indagine per ciascun settore di decentramento provinciale. Le relative modalità e le misure operative, da adottare uniformemente su tutto il territorio nazionale, sono indicate dal competente Ufficio sicurezza regionale agli Uffici sicurezza provinciali. La 2ª divisione opera in base ai seguenti criteri:

a) è articolata nelle seguenti sezioni:
1) sezione Digos;

2) sezione squadra mobile;
3) sezione polizia giudiziaria;
4) sezione polizia scientifica;

b) i compiti delle sezioni di cui alla lettera *a)* sono quelli già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli organismi indicati alla medesima lettera *a)*; la pianificazione dei relativi servizi è effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 24 e in conformità ai piani di sicurezza adottati ai sensi del medesimo articolo;

c) gli interventi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri sul territorio sono ripartiti per competenza territoriale. Nei settori di decentramento provinciale si provvede ad un'omogenea ripartizione del territorio tra le predette Forze di polizia, attribuendo il comando dei Commissariati di zona in parte alla Polizia di Stato e in parte all'Arma dei carabinieri;

d) nel settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, il territorio è suddiviso in sottosettori che giungono fino al limite di settore; il comune sede di capoluogo di provincia è suddiviso in zone di competenza, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato in misura paritetica. Interventi diversi possono essere ordinati dalla sala operativa del predetto comune, cui è assegnato personale appartenente alle varie Forze di polizia.

13. La 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è suddivisa nelle seguenti sezioni:

a) sezione microcriminalità, che ha il compito di intervenire per reprimere le violazioni minori al codice penale punite fino a 4 anni di reclusione e quelle di carattere amministrativo e costituisce l'organo di collegamento con le altre divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale e con le Forze speciali di polizia, ai fini dell'informativa sulle violazioni che possono assumere dimensioni maggiori;

b) sezione controllo della circolazione stradale, che opera in ambito sia urbano che extraurbano ed ha il compito di organizzare gli interventi relativi al controllo della circolazione stradale, assorbendo progressivamente le funzioni espletate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dalla polizia stradale e dall'Arma dei carabinieri, in modo che il controllo della circolazione stradale urbana ed extraurbana sia effettuato esclusivamente dal poliziotto di quartiere;

c) sezione controlli amministrativi di carattere operativo, suddivisa in sottosezioni per quante sono le specialità di intervento della stessa;

d) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare tutte le attività di aiuto e soccorso che si rendano necessarie in riferimento alle situazioni di disagio e di precarietà in cui si trovino cittadini e residenti, e in particolare nell'ambito dell'assistenza contingente ad anziani, minori, giovani, tossicodipendenti, abbandonati.

14. Le regioni emanano disposizioni finalizzate a programmare la formazione di consorzi di comuni per ogni settore di decentramento provinciale, con possibilità di estensione negli ambiti provinciale e regionale, con l'obiettivo di costituire una unica Polizia municipale per ogni regione o almeno per ogni provincia. Le medesime disposizioni sono altresì finalizzate alla costituzione di una struttura regionale di coordinamento delle forze di Polizia municipale al fine della pianificazione e della gestione degli interventi.

15. Il settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, attraverso l'Ufficio sicurezza provinciale, provvede a coordinare operativamente gli altri settori di decentramento provinciali con le attività della centrale operativa comune alle varie Forze di polizia, nel rispetto della pianificazione delle attività dei servizi di sicurezza, attraverso programmi annuali e pluriennali.

16. La direzione della 1ª e della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è affidata a

funzionari della Polizia di Stato e ad ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in misura paritetica. La 3ª divisione è diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia. Nei Commissariati di zona, il ruolo di dirigente della 3ª divisione poliziotto di quartiere è ricoperto dal comandante della Polizia municipale del comune del minore centro provinciale. La 4ª divisione attività amministrative e logistiche è diretta, nel capoluogo di provincia, da un funzionario comunale dell'Ufficio economato e, nei centri minori provinciali, da un funzionario comunale o da un funzionario dell'Amministrazione statale. Nell'Ufficio sicurezza regionale, la 4ª divisione è diretta da un funzionario regionale del settore amministrativo o da un funzionario dell'Amministrazione statale; in quello interregionale, la direzione è affidata ad un funzionario del Ministero dell'interno, ramo amministrativo.

17. Nel capoluogo di provincia, le attività di direzione della 1ª e della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, che comprendono le attività operative delle Forze di polizia, sono assunte, d'intesa fra loro, dai due dirigenti, rispettivamente, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, che a turno, e per una durata non superiore ad un anno solare, assumono la direzione di ciascuna. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale partecipa il dirigente di turno della 1ª e della 2ª divisione. Le decisioni adottate per le attività delle divisioni sono trascritte nei relativi verbali e, in conformità alle direttive di piano, sono approvate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale. La stessa procedura si applica negli Uffici sicurezza regionali e interregionali.

18. Il territorio di competenza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato per l'accertamento dei reati commessi in un determinato luogo, per il settore dei capoluoghi di provincia, è dato dalla metà di ciascun settore di decentramento che comprende il capoluogo di provincia ove è ubicato il gruppo dei Carabinieri o il Commissariato distaccato della Polizia di Stato, come dalla metà dei territori ci ciascun settore di decentramento provinciale ove opera il Commissariato di Zona. Eventuali interventi necessari in territori non di competenza delle due forze di Polizia sono disciplinati dalla centrale operativa unica.

Art. 3.

(Dirigenti di divisione
degli Uffici di sicurezza)

1. Il dirigente della 1ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è il comandante della sezione di Polizia stradale del capoluogo di provincia, che si alterna, per periodi non superiori ad un anno solare, con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri designato dal Comando di appartenenza.

2. Il dirigente della 1ª divisione dell'Ufficio sicurezza regionale è il comandante del compartimento di Polizia stradale della regione, che si alterna, per periodi non superiori ad un anno solare, con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Comando di appartenenza.

3. Le disposizioni previste per gli Uffici sicurezza provinciali e regionali, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli Uffici sicurezza interregionali, sulla base di una turnazione tra ufficiali dell'Arma dei carabinieri e funzionari della Polizia di Stato, per periodi non superiori a due anni.

4. Le funzioni di competenza della polizia stradale alla data di entrata in vigore della presente legge sono progressivamente dismesse e sostituite con funzioni di polizia giudiziaria, con compiti di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, effettuato con il servizio di volanti.

5. Le funzioni di controllo della circolazione stradale, espletate dalla polizia stradale prima della data di entrata in vigore della presente legge e dismesse progressivamente ai sensi del comma 4, sono attribuite in via esclusiva alla Polizia municipale.

Art. 4.

(Distaccamenti della Polizia stradale
e stazioni dei carabinieri)

1. Le attività dei distaccamenti della Polizia stradale e delle stazioni dell'Arma dei carabinieri nei centri minori provinciali sono progressivamente dismesse; ai relativi compiti provvedono i Commissariati di zona di ciascun settore di decentramento provinciale, nel numero da 3 a 7 secondo la densità di popolazione e il numero di abitanti.

2. I distaccamenti di polizia e le stazioni dei carabinieri, di cui al comma 1, costituiscono punto di appoggio per la rete di volanti e per il poliziotto di quartiere nella loro attività di controllo del territorio.

3. Le strutture che ospitano i distaccamenti e le stazioni, di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla vigilanza delle Forze armate, con vigilanza mobile da una caserma all'altra con esclusione dell'impiego di personale delle Forze di polizia e con esclusione di personale di vigilanza all'interno delle caserme stesse.

4. I servizi di vigilanza, di cui al comma 3, sono caratterizzati dalla mobilità secondo le direttive e il coordinamento stabilito dalle Forze di polizia, attraverso la pianificazione dei servizi predisposta dalla direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza provinciali.

Art. 5.

(Divisione amministrativa)

1. La 4ª divisione attività amministrative e logistiche degli Uffici sicurezza provinciali ha il compito di gestire tutte le attività amministrative non di polizia attiva concernenti il funzionamento e la logistica delle Forze di polizia e delle Forze speciali di polizia.

2. L'attività di amministrazione, di cui al comma 1, è effettuata per settori di decentramento provinciale che comprendono più comuni di ciascuna provincia.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è predisposto l'elenco delle attività amministrative espletate dalla 4ª divisione e dagli organi corrispondenti in sede locale, provinciale, regionale e interregionale.

4. Nelle more del pieno funzionamento della 3ª divisione poliziotto di quartiere e della formazione dei consorzi di comuni per settore di decentramento provinciale e per provincia, di cui all'articolo 2, comma 14, possono essere stipulati accordi, da parte dei comuni interessati, con le imprese che provvedono all'erogazione dei servizi amministrativi e logistici per le Forze di polizia, al fine della erogazione di tali servizi, con modalità analoghe, in favore della Polizia municipale.

5. Gli accordi di cui al comma 4 sono stipulati su iniziativa delle amministrazioni comunali, che a tal fine inoltrano apposita richiesta alle imprese aggiudicatarie del contratto a termine per l'erogazione dei servizi amministrativi e logistici per le Forze di polizia.

6. Le modalità di realizzazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 sono programmate congiuntamente, previo accordo tra le amministrazioni comunali e il Ministero dell'interno.

7. Tutte le attività amministrative di competenza della 4ª divisione, concernenti le Forze di polizia e le Forze speciali di polizia, devono essere affidate, con contratto a termine, preferibilmente a ditte private che abbiano sede nel comune ove si trova l'Ufficio sicurezza.

8. L'attività di amministrazione, di cui al comma 7, è esercitata unitariamente, su base provinciale e regionale, da imprese che gestiscono complessivamente i vari settori amministrativi e logistici.

9. Per le regioni ad alto tasso di criminalità l'incarico di cui ai commi 7 e 8 può essere affidato ad imprese che hanno sede dirigenziale e produttiva in circoscrizioni regionali diverse, con impiego di personale non originario delle stesse regioni.

10. I contratti sono annuali e tacitamente rinnovabili per non oltre due anni, ove ciascuna delle parti non vi si opponga.

11. Nessun appartenente alle Forze di polizia può essere impiegato in servizi amministrativi che non siano di polizia attiva.

12. Le Forze di polizia di cui alle divisioni 1ª e 2ª sono impiegate esclusivamente in servizi operativi di polizia attiva.

13. La Polizia municipale svolge i servizi amministrativi di polizia attiva già di competenza della terza divisione della questura. Il personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia municipale non può svolgere funzioni amministrative di carattere esclusivamente burocratico, le quali verranno affidate ad imprese private incaricate con contratto a termine.

14. La disposizione di cui al comma precedente si applica immediatamente con il varo della presente legge, si adotteranno poi provvedimenti formali idonei a riassegnare a ruoli di polizia attiva gli operatori delle Forze di polizia che risultino impiegati in attività amministrative non di polizia attiva, gradualmente e secondo la progressione indicata dall'articolo 57.

15. Le Forze speciali di polizia sono gestite autonomamente sulla base delle direttive impartite dai propri dirigenti, nel rispetto delle disposizioni di coordinamento e di pianificazione adottate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale.

Art. 6.

(Direzione dei dirigenti)

1. L'Ufficio sicurezza provinciale è diretto dalla direzione dei dirigenti delle prime tre divisioni in cui si articola l'Ufficio stesso, uno dei quali, a turno e per periodi non superiori ad un anno, assume le funzioni di questore e la qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

2. Nelle regioni con più di una provincia gli Uffici sicurezza provinciali sono diretti per una metà da dirigenti superiori della Polizia di Stato e per l'altra metà da generali dell'Arma dei carabinieri.

3. Il questore, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, riferisce periodicamente al prefetto sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale partecipano anche i dirigenti delle Forze speciali eventualmente presenti nella sede provinciale. Sono soppressi i comitati provinciali e nazionale per l'ordine e la sicurezza.

5. La direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona è composta da un funzionario della Polizia di Stato e dal comandante della Polizia municipale del centro urbano del settore di decentramento, ovvero da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante della Polizia municipale, nel caso in cui la ripartizione territoriale preveda l'attribuzione delle funzioni di dirigente del Commissariato di zona ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri.

6. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale si riunisce normalmente ogni settimana, e comunque ogni qualvolta le necessità di servizio lo richiedano.

7. I dirigenti delle Forze speciali di polizia possono assumere la rappresentanza nella direzione dei dirigenti, e conseguentemente le funzioni di questore, a condizione che abbiano svolto per almeno due anni la funzione di dirigente della 1ª o della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale.

8. Le direttive concordate nell'ambito della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale formano oggetto dei piani operativi di sicurezza, approvati dalla direzione medesima, e sono diramate e rese esecutive a cura dei dirigenti di divisione del medesimo Ufficio e dei dirigenti delle Forze speciali. I piani operativi di sicurezza costituiscono documento riservato; alla loro conservazione provvede la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

9. Le finalità dei piani della 3ª divisione poliziotto di quartiere non possono contrastare con le funzioni che la Polizia municipale assume nell'ambito dei vari comuni.

10. Il dirigente della 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è nominato dal comune di appartenenza, previo parere obbligatorio ma non vincolante dei dirigenti della 1ª e della 2ª divisione degli Uffici sicurezza interregionali competenti per territorio. Se il parere non è espresso in modo favorevole, il comandante della Polizia municipale, dirigente della 3ª divisione, non può assumere la direzione dell'Ufficio sicurezza provinciale.

Art. 7.

(Comitato provinciale delle Autorità)

1. L'indirizzo politico per la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico in ambito provinciale è dettato dal Comitato provinciale delle Autorità, costituito dal prefetto del capoluogo di provincia, che lo presiede, dal questore dello stesso capoluogo in qualità di dirigente dell'Ufficio sicurezza provinciale, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città e dai sindaci del capoluogo di provincia e dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale compresi nella circoscrizione territoriale provinciale.

2. Sono compiti del Comitato provinciale delle Autorità:

a) indicare gli obiettivi per la tutela della sicurezza in ambito provinciale relativi alla diminuzione della criminalità per fasi in modo uniforme in tutti i settori di decentramento provinciale.

b) indicare in via generale le modalità per il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)* da parte del personale delle Forze di polizia, mediante servizi semplici, complessi o compositi, di carattere preventivo e repressivo, o con servizi di aiuto e soccorso, sulla base dei princìpi indicati dalla presente legge.

c) controllo continuo che nessun operatore di polizia venga impiegato in mansioni burocratiche ed amministrative che non siano di polizia attiva, da espletarsi sul territorio per la prevenzione e repressione del crimine e degli illeciti in genere. Dovrà essere redatto ogni anno un documento da parte del Comitato stesso da cui appare l'impiego operativo dei tutori dell'ordine e quindi che nessun compito amministrativo è affidato ad operatori di polizia.

d) – Deve essere programmato d''intesa con il comitato regionale e interregionale delle autorità il recupero al servizio attivo di 180.000 uomini delle forze di polizia in ambito nazionale, da destinare 60.000 al settore prevenzione, 60.000 al settore del repressione del crimine e 60.000 a quello del poliziotto di quartiere.

3. Le decisioni da trasmettere agli organi inferiori sono assunte dal Comitato a maggioranza dei suoi componenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto del prefetto.

4. Le direttive per la gestione della sicurezza, deliberate dal Comitato provinciale, sono trasmesse, per la traduzione in servizi operativi e piani di sicurezza, alla direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza provinciali e da questa ai Commissariati di zona della rispettiva circoscrizione provinciale.

Art. 8.

(Comitato regionale delle Autorità)

1. Il Comitato regionale delle Autorità è costituito dal prefetto del capoluogo di regione, che lo presiede, dal questore dello stesso capoluogo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città, dal presidente della regione, dal sindaco del capoluogo di regione e dai sindaci dei capoluoghi di provincia della regione.

2. Sono compiti del Comitato regionale delle Autorità:

a) perseguire l'obiettivo della diminuzione della criminalità per fasi in modo uniforme in tutte le province della regione, in esecuzione delle funzioni di coordinamento dell'Ufficio sicurezza regionale previste della presente legge;

b) indicare in via generale le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *a)* mediante uomini, mezzi e servizi semplici, complessi o compositi, o con servizi di aiuto e soccorso, sulla base dei princìpi indicati dalla presente legge.

c) controllo continuo che nessun operatore di polizia venga impiegato in mansioni burocratiche ed amministrative che non siano di polizia attiva, da espletarsi sul territorio per la prevenzione e repressione del crimine e degli illeciti in genere. Dovrà essere redatto ogni anno un documento da parte del Comitato stesso da cui appare l'impiego operativo dei tutori dell'ordine e quindi che nessun compito amministrativo è affidato ad operatori di polizia. .

3. Le decisioni del Comitato regionale sono assunte con le stesse modalità indicate nell'articolo 7, comma 3.

4. Le direttive del Comitato regionale sono trasmesse alla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale per la loro traduzione operativa.

Art. 9.

(Comitato interregionale delle Autorità)

1. Il Comitato interregionale delle Autorità è costituito dal prefetto del capoluogo di regione ove è ubicata la sede del corrispettivo settore di decentramento nazionale, ai sensi degli articoli 18 e 19, nonché dal questore dello stesso capoluogo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città, dai presidenti delle regioni e dai sindaci dei capoluoghi di regione ricompresi nel medesimo settore di decentramento, nonché dai sindaci dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale.

2. I compiti del Comitato interregionale delle Autorità attengono alla fissazione degli obiettivi per la diminuzione della criminalità, sia comune che organizzata, per fasi ed in modo uniforme in tutte le regioni del settore di decentramento nazionale, secondo la ripartizione delle funzioni indicata nell'articolo 17.

3. Vi è inoltre il compito del controllo continuo che nessun operatore di polizia venga impiegato in mansioni burocratiche ed amministrative che non siano di polizia attiva, da espletarsi sul territorio di ciascun settore di decentramento nazionale, per la prevenzione e repressione del crimine e degli illeciti in genere. Dovrà essere redatto ogni anno un documento da parte del Comitato stesso da cui appare l'impiego operativo dei tutori dell'ordine e quindi che nessun compito amministrativo è affidato ad operatori di polizia. .

Art. 10.

(Comitato nazionale delle Autorità)

1. Il Comitato interregionale delle Autorità del settore Italia centrale ha la funzione di Comitato nazionale delle Autorità ed è costituito dal Ministro dell'interno, che lo presiede, dal Capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dal sindaco di Roma e dai sindaci dei comuni sede dei settori di decentramento della provincia di Roma.

2. Fanno parte del Comitato nazionale anche due sindaci di comuni rientranti nel settore Italia settentronale e due sindaci di comuni rientranti nel settore Italia meridionale, designati dai rispettivi Comitati interregionali.

3. Sono compiti del Comitato nazionale delle Autorità:

a) fissare gli obiettivi per la diminuzione uniforme della criminalità comune, per fasi, in ogni settore di decentramento nazionale;

b) fissare gli obiettivi per la diminuzione progressiva e per fasi della criminalità organizzata, nelle regioni del settore di decentramento Italia meridionale e nelle altre regioni;

c) indicare in via generale le modalità per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)*, da attuare avvalendosi del personale delle Forze di polizia e con le tipologie di mezzi e di servizi previste dalla presente legge, da trasmettere alle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali;

d) definire gli obiettivi di collaborazione con le Forze armate per la lotta alla criminalità organizzata.

4. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte con le stesse modalità indicate dall'articolo 7, comma 3, e sono trasmesse agli Uffici sicurezza interregionali al fine della loro traduzione operativa.

Art. 11.

(Riserva di posti)

1. Gli istituti di istruzione e di specializzazione delle Forze di polizia, unificati in complessi formativi unitari ai sensi dell'articolo 29, devono riservare dei posti, nei corsi da essi tenuti per la preparazione professionale del personale, al personale della Polizia municipale appartenente alle divisioni poliziotto di quartiere dei vari Uffici sicurezza provinciali.

Art.12.

(Funzioni di polizia di frontiera)

1. Le funzioni di polizia di frontiera sono espletate esclusivamente dalla relativa Forza speciale appartenente alla polizia di Stato, ferma restando la sua organizzazione attuale, con esclusione del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

2. I servizi di frontiera marittima sono organizzati dalla Polizia di Stato d'intesa e in collaborazione con il Corpo delle capitanerie di porto, in modo da evitare duplicazioni di funzioni e sovrapposizione di compiti.

Art. 13.

(Ufficio disciplina)

1. L'ufficio disciplina è unico in ciascun ambito provinciale per tutte le Forze di polizia ed è posto alle dirette dipendenze della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

2. L'ufficio disciplina è costituito per i Corpi di polizia civili da un funzionario, scelto a rotazione tra i Corpi medesimi per periodi non superiori a dodici mesi, e per i Corpi militari da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, a turno per periodi di dodici mesi.

3. Gli operatori di cui al comma 2 svolgono le loro funzioni nel proprio ufficio ed hanno il compito di istruire tutte le pratiche disciplinari, ferme restando le normali attività di polizia giudiziaria e di sicurezza di cui sono principalmente incaricati.

4. Nel caso di infrazioni commesse da appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali, ovvero ai gradi corrispondenti nei Corpi militari, i dirigenti dell'ufficio disciplina sono integrati da funzionari del Ministero dell'interno, ovvero da operatori degli altri Ministeri cui fanno capo le varie Forze di polizia.

Art. 14.

(Funzioni e organizzazione
dell'Ufficio sicurezza regionale)

1. L'Ufficio sicurezza regionale è ubicato presso l'Ufficio sicurezza provinciale del capoluogo di regione, salvo che per la regione Veneto, in cui l'Ufficio sicurezza regionale ha sede nella città di Mestre. L'Ufficio provvede al coordinamento degli Uffici sicurezza provinciali e delle Forze speciali di polizia presenti nel territorio regionale, nonché all'espletamento di indagini che riguardano reati le cui cause e modalità operative siano connotate da una dimensione diffusa regionale.

2. L'Ufficio sicurezza regionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) 1ª divisione prevenzione;

b) 2ª divisione repressione;
c) 3ª divisione poliziotto di quartiere;
d) 4ª divisione amministrativa.

3. La 1ª divisione e la 3ª divisione sono articolate nelle medesime sezioni delle corrispondenti divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale, di cui all'articolo 2, commi 11 e 13.

4. La 2ª divisione è articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione antiterrorismo, con le funzioni della sezione Digos degli Uffici sicurezza provinciali, riferite all'ambito territoriale regionale, e con funzioni di coordinamento delle attività di polizia giudiziaria delle sezioni Digos provinciali, da espletare sulla base di apposita pianificazione, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza tipo stilato per la provincia di Vicenza;

b) sezione criminalità organizzata, con i compiti attualmente previsti per la Direzione investigativa antimafia (DIA), il Servizio centrale operativo della polizia di Stato (SCO), i Reparti operativi speciali dell'Arma dei carabinieri (ROS), il Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata del Corpo della guardia di finanza (GICO) e per i Nuclei interforze in materia di sequestri di persona, che sono unificati secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 61. Le funzioni di coordinamento sono espletate ai sensi dell'articolo 58, sia per l'ambito regionale che per quello interregionale;

c) sezione polizia scientifica, con i medesimi compiti previsti per la corrispondente sezione della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, di cui all'articolo 2, comma 12.

Art. 15.

(Struttura dell'Ufficio sicurezza regionale)

1. L'Ufficio sicurezza regionale è articolato in organi centrali e periferici. Gli organi periferici sono dislocati nei capoluoghi di provincia ove si rende maggiormente necessaria l'attività di coordinamento regionale.

2. Presso l'Ufficio sicurezza regionale è costituito un sottonucleo sicurezza dell'Ufficio sicurezza interregionale del corrispondente settore di decentramento nazionale.

3. Sono settori di decentramento regionale i territori che costituiscono le circoscrizioni delle province.

4. Le Forze di polizia operative in ciascun ambito regionale dipendono per l'impiego direttamente dall'Ufficio sicurezza regionale, anche tramite le sue sezioni, costituite nei settori di decentramento di cui al comma 3.

5. L'Ufficio sicurezza regionale è responsabile del coordinamento con gli Uffici sicurezza provinciali e le Forze speciali di polizia presenti nel territorio regionale.

6. Per le Forze di polizia, le sedi del coordinamento regionale sono le questure presso i capoluoghi di regione.

7. Per le Forze speciali di polizia, le sedi del coordinamento regionale sono ubicate, ove possibile, nei capoluoghi di regione. Il coordinamento riguarda l'impiego uniforme del personale, le attività delle centrali operative provinciali e la pianificazione dei servizi di sicurezza, con riferimento sia alla dimensione regionale sia a quella degli Uffici sicurezza provinciali.

8. La pianificazione provinciale è predisposta sulla base degli schemi dei piani regionali.

9. Il coordinamento regionale ha carattere operativo, ed è svolto durante l'effettuazione degli interventi e delle operazioni di polizia attiva.

10. Il coordinamento regionale è effettuato anche mediante lo scambio di operatori tra le strutture provinciali e quella regionale della stessa regione nonché tra la struttura regionale e quella interregionale corrispondente.

11. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale è composta dai dirigenti le prime tre divisioni dell'Ufficio medesimo e dai dirigenti responsabili del coordinamento regionale delle Forze speciali di polizia.

12. Partecipano alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale il dirigente la 4ª divisione del medesimo Ufficio, nonché il dirigente la 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale del capoluogo di regione.

13. La 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, d'intesa con il dirigente la 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza regionale, provvede alla gestione delle attività logistiche ed amministrative, attribuendo il relativo incarico preferibilmente ad imprese che operino in ambito regionale.

Art. 16.

(Sperimentazione)

1. La struttura di sicurezza provinciale, regionale e nazionale è soggetta a sperimentazione al fine dell'adozione della sistematica organizzativa dei servizi e delle attività più idonea per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. La sperimentazione si tradurrà in nuove norme di legge di più elevata organizzazione dei servizi di polizia, che verranno estese a tutti gli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali.

Art. 17.

(Reparti mobili)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni regione è organizzato un reparto mobile sufficiente a fronteggiare situazioni di tutela dell'ordine pubblico.

2. L'impiego dei reparti mobili è disposto dagli Uffici sicurezza regionali; prima della costituzione di tali Uffici, l'impiego è disposto dal Ministero dell'interno.

3. Nei casi di esigenze eccezionali che richiedano forze ulteriori rispetto a quelle dei reparti mobili, non disponibili in ciascuna regione, l'Ufficio sicurezza regionale sottopone la relativa richiesta all'Ufficio sicurezza interregionale, che dispone le relative integrazioni di personale. Da tale impiego sono esclusi gli allievi e i frequentatori degli istituti di istruzione delle Forze di polizia.

4. I servizi di ordine pubblico sono espletati solo da appartenenti ai reparti mobili. Per ogni servizio di ordine pubblico che preveda l'impiego di più di dieci uomini in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche autorizzate, è predisposto dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale o regionale un piano per la tutela dell'ordine pubblico, preceduto da sopralluoghi nelle aree interessate dalle manifestazioni. I piani di cui al presente comma devono essere conservati, come quelli della 1ª e della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza.

5. Il piano per la tutela dell'ordine pubblico, di cui al comma 4, è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nei piani di sicurezza e relative, rispettivamente, ai servizi della rete delle volanti, delle divisioni poliziotto di quartiere e della rete investigativa e con esplicito riferimento ai servizi operativi effettivamente predisposti nei luoghi di operazione.

6. In caso di disordini che abbiano comportato eventi dannosi per persone e cose, i piani di cui al comma 4 sono analizzati, dopo lo svolgimento dei servizi, per l'accertamento delle responsabilità e per la eventuale correzione di difetti strutturali.

7. Il personale incluso nei reparti mobili vi permane per periodi di tempo non superiori a due anni; quello di inquadramento per periodi non superiori a tre anni.

8. L'organico dei reparti mobili è stabilito dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale, d'intesa con la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale.

9. Prima della costituzione degli Uffici sicurezza regionali e interregionali, l'organico di cui al comma 8 è stabilito dal Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri, i cui reparti mobili costituiscono la metà del totale dell'organico stesso ed hanno competenza operativa esclusiva nelle regioni assegnate all'Arma medesima. Conseguentemente, gli interventi per attività di ordine pubblico in queste ultime regioni sono espletati solo dall'Arma dei carabinieri, salve eccezionali necessità di integrazione con i reparti mobili di altre Forze di polizia, valutabili dall'Ufficio sicurezza interregionale o dal Ministero dell'interno nella fase antecedente alla costituzione del predetto Ufficio.

Art. 18.

(Settori di decentramento nazionale)

1. Il territorio nazionale è diviso nei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale.

2. Il settore Italia settentrionale comprende le seguenti regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta.

3. Il settore Italia centrale comprende le seguenti regioni: Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise.

4. Il settore Italia meridionale comprende le seguenti regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Art. 19.

(Uffici sicurezza interregionali)

1. Gli Uffici sicurezza interregionali hanno sede, rispettivamente, per l'Italia settentrionale a Milano, per l'Italia centrale a Roma e per l'Italia meridionale a Reggio Calabria.

2. L'Ufficio sicurezza interregionale ha funzioni di coordinamento regionale per la regione ove è ubicato e interregionale per le regioni comprese nel settore di decentramento nazionale.

3. L'Ufficio sicurezza interregionale ha funzioni di coordinamento dei servizi e dei piani degli Uffici provinciali della regione ove è ubicato e degli Uffici regionali delle regioni del settore di decentramento nazionale corrispondente. Ha altresì compiti di accertamento e perseguimento dei reati che hanno una manifestazione diffusa interregionale, ovvero regionale per la regione ove ha sede l'Ufficio medesimo, nonché di coordinamento dei piani delle Forze speciali di polizia presenti nel medesimo territorio.

4. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale è costituita dai dirigenti le quattro divisioni che lo compongono e dai dirigenti responsabili del coordinamento interregionale delle Forze speciali di polizia.

5. La rappresentanza della direzione è assunta da un dirigente generale, appartenente alla Polizia di Stato o all'Arma dei carabinieri, in misura paritetica, salva diversa determinazione del Consiglio dei ministri, cui compete la nomina. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale, avente la medesima sede dell'Ufficio sicurezza interregionale, ha la medesima composizione prevista dal comma 4 per quest'ultimo ufficio.

6. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale è responsabile del coordinamento dei servizi, di cui al comma 3, e della pianificazione delle relative attività, mediante l'adozione di piani annuali e pluriennali, sia in ambito regionale, nelle sue funzioni di divisione dell'Ufficio sicurezza regionale ai sensi del comma 5, sia in ambito interregionale per le regioni comprese nel settore di decentramento nazionale.

Art. 20.

(Organi e funzioni)

1. L'Ufficio sicurezza interregionale è articolato in organi centrali, costituiti dalle divisioni dell'Ufficio medesimo, e organi periferici, costituti dai sottonuclei nazionali ubicati presso ciascun Ufficio sicurezza regionale del proprio settore di decentramento nazionale, o in altra più idonea sede presso un Ufficio sicurezza provinciale della regione.

2. Gli organi dell'Ufficio sicurezza interregionale hanno funzioni di collegamento operativo delle attività degli organi che fanno capo agli Uffici sicurezza regionali.

3. Gli organi dell'Ufficio sicurezza regionale hanno funzioni di collegamento operativo delle attività degli organi che fanno capo agli Uffici sicurezza provinciali.

Art. 21.

(Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza (PS) si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione interregionale del settore Italia centrale;

b) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione interregionale dei settori Italia settentrionale e Italia meridionale;
c) Ufficio centrale ispettivo;
d) Direzione centrale della polizia criminale;
e) Direzione centrale per gli affari generali;
f) Direzione centrale per la polizia di prevenzione;
g) Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
h) Direzione centrale del personale;
i) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
l) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
m) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

2. Tutti i servizi amministrativi e non di polizia attiva, relativi alle attività di programmazione della pubblica sicurezza, devono essere affidati in gestione ad imprese private incaricate con contratto a termine.

3. Le attività concernenti la selezione ed il conferimento dell'incarico alle imprese private di cui al comma 2 sono svolte da funzionari dell'Amministrazione dell'interno.
4. Al Dipartimento della PS è preposto il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
5. Al Dipartimento della PS sono assegnati due vicedirettori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per le attività di coordinamento e pianificazione interregionale dei settori Italia settentrionale e Italia meridionale, i quali assumono la rappresentanza degli Uffici sicurezza interregionali a turno con gli altri componenti le direzioni dei dirigenti dei predetti Uffici interregionali.
6. Il vicedirettore vicario è scelto tra i dirigenti generali provenienti dai ruoli della Polizia di Stato o tra i generali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 22.

(Funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Il Dipartimento della PS assume la funzione di Ufficio sicurezza interregionale per il settore di decentramento Italia centrale, con compiti di coordinamento degli Uffici sicurezza provinciali della regione Lazio e degli Uffici sicurezza regionali del settore Italia centrale, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3.

2. Il Dipartimento ha altresì compiti di coordinamento con gli uffici centrali e periferici dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale.

3. Il Capo della polizia – direttore generale della PS ha la rappresentanza della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore Italia centrale.

4. La direzione dei dirigenti del Dipartimento della PS nella sua funzione di Ufficio sicurezza interregionale per il settore Italia centrale è composta dal Capo della polizia, dai due vicedirettori generali di cui all'articolo 21, comma 5, nonchè dai due vicedirettori generali preposti, rispettivamente, alla Direzione centrale della polizia criminale e alla Direzione centrale per la polizia di prevenzione. Fermo quanto disposto, per il vicedirettore generale vicario, dall'articolo 21, comma 6, gli altri tre vice direttori generali sono nominati fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato, nonché al Corpo della guardia di finanza e alle Forze speciali di polizia, qualora abbiano diretto per almeno due anni le predette Direzioni centrali.

5. Il Capo della polizia – direttore generale della PS, in qualità di rappresentante della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore Italia centrale, è responsabile della programmazione e della pianificazione dei servizi di sicurezza che interessano l'intero territorio nazionale e svolge i relativi compiti previe intese con gli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale.

Art. 23.

(Efficacia di norme)

1. Continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con la organizzazione dei servizi di sicurezza di cui alla presente legge.

ORDINAMENTO OPERATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: LE ATTIVITA' DI PIANO UTILI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA DIMINUZIONE DEL CRIMINE

Art. 24.

(Caratteri della pianificazione)

1. Le attività di sicurezza sono caratterizzate da una precisa pianificazione dei servizi semplici, complessi e compositi, di cui al comma 2, lettere *r)* e *s).*

2. I criteri informatori della pianificazione delle attività di sicurezza sono i seguenti:

a) i piani di sicurezza sono predisposti in riferimento a ciascuna circoscrizione provinciale, regionale e interregionale; i piani di sicurezza regionali e interregionali sono annuali o pluriennali in funzione della complessità dei problemi criminosi e dei reati da prevenire e da individuare; essi sono definiti in modo da costituire le condizioni operative per la predisposizione dei piani provinciali aventi il medesimo oggetto e il medesimo riferimento temporale, i quali sono approvati previa delibera della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale;

b) i piani provinciali e quelli interregionali sono predisposti con riferimento ai piani regionali;

c) alla definizione dei piani provvedono i dirigenti delle diverse Forze di polizia e delle Forze speciali di polizia;

d) i piani provinciali, regionali e interregionali sono oggetto di sperimentazione, con riferimento al numero di operatori impiegati, alle modalità di impiego, ai mezzi tecnici impiegati, a cura dei dirigenti che li hanno definiti. La sperimentazione è organizzata in modo da conseguire un sempre maggiore perfezionamento dei piani di sicurezza;

e) la direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza di ciascun settore di decentramento dei capoluoghi di provincia è rappresentata dal questore, che partecipa a tutte le riunioni della direzione medesima e riferisce al prefetto sui progressi della situazione della sicurezza, in termini di diminuzione della criminalità desunta dalla realizzazione degli obiettivi di piano e dal raffronto con le statistiche acquisite dalla prefettura e inviate al Ministero dell'interno;

f) la direzione esecutiva e la interpretazione operativa dei piani competono agli ispettori della Polizia di Stato ed agli operatori di grado corrispondente delle altre Forze di polizia;

g) nelle more del completamento dell'unificazione delle attività di sicurezza, prevista dalla presente legge, si procede alla prima fase della pianificazione dei servizi di sicurezza, relativa alle circoscrizioni provinciali;

h) ogni provincia è divisa in settori di decentramento provinciale. Ciascun settore è organizzato in modo da garantire la necessaria omogeneità tra i sottosettori della rete di volanti e del poliziotto di quartiere, di cui alle lettere *i)* ed *l)*, e la rete investigativa, con riferimento alle Forze di polizia da impiegare nelle attività di prevenzione e di repressione;

i) ogni settore di decentramento del capoluogo di provincia è diviso in sottosettori, in ciascuno dei quali sono dislocate ed operano le volanti ad esso assegnate, senza pregiudizio per le competenze della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, relative ad interventi di carattere ordinario;

l) il poliziotto di quartiere è organizzato in sottosettori per ciascun settore di decentramento provinciale, e in particolare per il settore del capoluogo di provincia, in considerazione della sua maggiore densità urbana ed edilizia;

m) ciascun centro urbano della provincia è diviso in sottosettori che terminano ove finisce il corrispondente settore di decentramento, di cui alla lettera *i)*;

n) il capoluogo di provincia è suddiviso in zone, che corrispondono ai sottosettori che giungono sino ai confini di settore;

o) nella suddivisione in zone, di cui alla lettera *n)*, è comunque prevista la zona del centro storico o del nucleo urbano, generalmente circolare, dalla quale si dipartono le altre zone, a raggiera verso i confini territoriali del comune capoluogo e da qui agli altri comuni sino ai confini di settore di decentramento provinciale del capoluogo medesimo;

p) in ciascun settore di decentramento provinciale operano una rete di volanti e di poliziotto di quartiere ed una rete investigativa per il controllo del territorio e per la repressione dei reati;

q) il coordinamento della rete di volanti e di poliziotto di quartiere è effettuato, in ogni provincia, da una unica centrale operativa comune alle varie Forze di polizia, comandata a turno da un funzionario della Polizia di Stato o da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o da un ufficiale di altra Forza di polizia, che abbia dimostrato valide capacità operative;

r) nei piani di sicurezza sono previsti servizi semplici, effettuati da operatori appartenenti alla stessa struttura provinciale o regionale o nazionale di sicurezza; servizi complessi, che includono operatori provinciali, regionali e nazionali in concorso fra loro, e servizi complessi che prevedono la partecipazione di operatori delle Forze di polizia ordinarie e delle Forze speciali di polizia, dello stesso ambito o di ambito circoscrizionale diverso;

s) sono previsti altresì servizi compositi, con la partecipazione di operatori della Polizia di Stato e di operatori appartenenti alle varie Polizie municipali, al fine di amalgamare le funzioni operative delle varie Forze di polizia di livello funzionale differente;

t) l'entità dei servizi misti complessi e compositi, di cui alle lettere *r)* ed *s)*, è stabilito nella

misura del 30 per cento del totale nel settore preventivo e repressivo; la predetta percentuale è sottoposta a verifica nelle periodiche riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale e dei Commissariati di zona, nonchè degli Uffici sicurezza regionali e interregionali;

u) le centrali operative regionali coordinano i servizi delle Forze di polizia regionali, d'intesa con le centrali operative provinciali, e le attività di sicurezza interprovinciali; la centrale operativa del capoluogo di provincia coordina l'attività dei settori di decentramento provinciale e dei Commissariati di zona;

v) il primo intervento sul luogo dell'illecito è effettuato dalla volante più prossima alla località o dalle volanti inviate dalla centrale operativa;

z) le indagini sugli illeciti sono condotte dalla Forza di polizia competente territorialmente, salvo il caso in cui sia più utile la prosecuzione delle indagini da parte della Forza di polizia che ha compiuto il primo intervento;

aa) le centrali operative interregionali, d'intesa con le centrali operative regionali, disciplinano gli interventi delle Forze di polizia nazionali in collegamento con le Forze di polizia regionali e coordinano i servizi di sicurezza interregionali espletati da Forze di polizia regionali.

Art. 25.

(Circoscrizioni territoriali in cui operano polizia di Stato e Arma dei carabinieri)

1. Il territorio dei settori di decentramento dei capoluoghi di provincia o di regione è suddiviso in due parti, nelle quali interviene per competenza la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri, sulla base del coordinamento predisposto dalla centrale operativa provinciale o regionale e d'intesa con le prime tre divisioni dell'Ufficio sicurezza competente.

2. In presenza di più Commissariati di zona in ciascuna delle due aree territoriali di cui al comma 1, la metà degli stessi è diretta da funzionari della Polizia di Stato e l'altra metà da ufficiali dell'Arma dei carabinieri, con personale operativo di ciascuna delle due Forze di polizia.

3. La gestione amministrativa e logistica dei Commissariati di zona presenti nel territorio dei capoluoghi di provincia o di regione, di cui al comma 2, è effettuata dalla 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale o regionale.

4. In ciascun Commissariato di zona ubicato nel centro cittadino o nelle aree limitrofe opera personale interamente appartenente alla Polizia di Stato o all'Arma dei carabinieri, in conformità alla suddivisione territoriale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 26.

(Contenuto dei piani di sicurezza)

1. Nei piani di sicurezza devono essere previsti, al fine dell'organizzazione delle relative attività di sicurezza:

a) gli obiettivi annuali e poliennali;

b) i flussi di traffico mercantile e passeggero da controllare;

b) i punti sensibili di maggior concentrazione delle attività produttive, ricreative e residenziali;

c) i collegamenti per lo scambio delle informazioni tra rete di volanti, rete di poliziotto di quartiere e rete investigativa;

d) le aree produttive particolarmente rilevanti per l'attività di controllo della sicurezza;

e) i capisaldi di collegamento di ciascun settore nazionale, regionale, provinciale e dei relativi sottosettori provinciali e di zona.

f) il controllo a tenaglia con ritorno sul caposaldo

2. Nei piani di sicurezza sono inoltre previste le modalità operative per il collegamento con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata, anche mediante specifici servizi espletati da questi ultimi congiuntamente con le Forze di polizia e con le Forze speciali di polizia, per il perseguimento di determinati obiettivi del piano.

Art. 26 bis

(*Piani di sicurezza delle prime tre divisioni prevenzione degli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali e relativi al crimine organizzato e al terrorismo)*

1. I piani di sicurezza di cui alla prima divisione prevenzione degli uffici sicurezza provinciali sezione a) ordine pubblico sono elaborati secondo le previsioni normative indicate nell'articolo 17 e secondo i punti indicati nell'articolo 24.
2. I piani di sicurezza di cui alla prima divisione citata sezione b) controllo del territorio, sono elaborati secondo i punti di cui all'articolo precedente e secondo quanto stabilito dall'articolo 24.
3. I piani di sicurezza di cui alla seconda divisione repressione degli illeciti degli uffici sicurezza provinciali sezione 1) Digos, sono elaborati dalla direzione dei dirigenti di tali uffici prendendo in considerazione in particolare i punti di cui all'articolo 26 dalla lettera a) alla e), facendo riferimento specifico ai flussi di traffico illecito nazionali e internazionali e ai punti sensibili che vengono ad essere interessati dal crimine.
4. I piani di sicurezza di cui alla seconda divisione degli uffici sicurezza provinciali sezione 2) e 3) verranno redatti tenendo conto dei punti indicati nei piani della sezione 1) Digos e sviluppandoli per gli aspetti che interessano la criminalità comune ed organizzata. Si tratterà allora di partire dalle conclusioni dei piani redatti dalla Digos, per completarli con gli elementi che riguardano la commissione dei delitti, attese le funzioni di intervento immediato sul luogo del crimine da parte delle squadre mobili e le funzioni di indagine a medio e lungo termine della sezione polizia giudiziaria.
5. I piani di sicurezza che riguardano il crimine organizzato che vanno redatti principalmente dalle Digos degli uffici sicurezza regionali e interregionali sezione b), debbono prevedere:

a) – il maggior impiego numerico nei servizi investigativi di operatori di polizia, che a livello nazionale vengono previsti nel numero di 60.000 uomini;

b) – la possibilità di operare congiuntamente da parte degli organi speciali di polizia giudiziaria, quali DIA, ROS, SCO, GICO e altri, che secondo le disposizioni della presente legge andranno unificati e fatti dipendere dagli uffici sicurezza regionali, con il coordinamento per settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia, di quelli interregionali;

d) – la creazione di una rete preventiva di polizia giudiziaria all'interno delle imprese ed altri organismi che siano costretti a pagare il "pizzo", costituita da appartenenti alle forze armate che seguono le direttive di repressione del crimine, dettate dalla direzione dei dirigenti degli uffici sicurezza. Questi vanno a svolgere normali attività lavorative all'interno di tali imprese;

e) – il collegamento con i servizi di polizia segreta va previsto per il contributo che questi possono dare in particolari aspetti delle indagini da svolgere.

f) – l'agente provocatore che può essere impiegato per la provocazione del reato nel caso in cui il crimine organizzato viene ad attentare alla vita dello Stato e quindi permettendogli di difendersi per legittima difesa con i suoi agenti che provocano attività illecite.

6. I piani di sicurezza che riguardano il terrorismo nazionale e internazionale vanno ugualmente redatti dagli uffici sicurezza regionali con il coordinamento di quelli interregionali, divisione 2^ repressione sezione a) antiterrorismo. Essi dovranno sviluppare in particolare la normativa di cui alle lettere d) – e) – f) del punto precedente.

Una particolare importanza avrà per la difesa dello Stato dal fenomeno terroristico l'agente provocatore che agirà per legittima difesa, per difendere lo Società nazionale da fatti delinquenziali che lo minacciano nella sua stessa vita.

Andranno previsti specifici corsi per la formazione di agenti provocatori, al fine di impiegarli sistematicamente, potenziando gli organici delle forze speciali già esistenti che intervengono in caso di fatti delittuosi di particolare gravità.

7.Tali piani dovranno essere concordati con gli organi della Comunità europea e dell'ONU, al fine di stabilire un coordinamento internazionale per arginare un fenomeno che supera i confini nazionali e che per la sua completa soluzione abbisogna di misure coordinate tra le polizie dei vari Stati europei ed extraeuropei.

Come per il crimine organizzato in Italia è stato previsto un piano turistico di sviluppo economico, per sottrarre il vivaio del crimine alle attività delittuose, così per il fenomeno del terrorismo, vanno create a spese della comunità mondiale le strutture produttive nei paesi poveri, da dove provengono le attività terroristiche, anche per eliminare progressivamente l'odio che esiste nella cultura orientale verso la civiltà occidentale, che per secoli ha sfruttato interi Paesi dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Asia e dell'America latina e centrale con i propri imperi coloniali.

Art. 27.

(Obiettivi dei piani di sicurezza)

1. I piani regionali e provinciali di sicurezza, ai fini della prevenzione e della repressione degli illeciti, definiscono, per ciascuna provincia, gli obiettivi della diminuzione della criminalità, nonché gli strumenti tecnici, logistici ed amministrativi necessari per la loro realizzazione.

2. Al fine della predisposizione dei piani di cui al comma 1, rappresentanti delle imprese private partecipano alle riunioni della direzione dei dirigenti del competente Ufficio sicurezza.

3. Gli obiettivi dei piani di sicurezza sono definiti per oggetto e per fasi, alla cui predisposizione ed attuazione operativa provvede la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza competente.

4. Ogni attività di sicurezza è definita in base agli obiettivi da conseguire e con riferimento ai diversi settori di intervento, concernenti la polizia stradale, la polizia ferroviaria, la polizia di frontiera, il poliziotto di quartiere, le volanti e la rete investigativa. Nei piani di sicurezza è inoltre prevista l'organizzazione delle strutture tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi, anche avvalendosi delle proposte e delle relazioni delle imprese che hanno assunto l'incarico per la fornitura di servizi logistici ed amministrativi con contratto a termine.

Art. 27 bis

(Ufficiali e Agenti di P.G. a competenza limitata).

1.I piani di sicurezza devono prevedere il collegamento con gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata; e specifici servizi congiunti di questi con le Forze ordinarie e speciali di polizia, in vista di determinati obiettivi di piano. In particolare i servizi delle Guardie particolari giurate vanno inseriti nei piani provinciali di sicurezza prevedendo il loro collegamento con le altre forze di Polizia. I servizi medesimi vanno trasmessi per la programmazione giornaliera alle sezioni seconde controllo del territorio delle prime divisioni prevenzione degli Uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali. Non potranno essere resi operativi senza il nulla osta del dirigente di tali sezioni seconde.

Art. 27 ter

(Organizzazione delle strutture tecniche).

1. I piani di sicurezza devono prevedere l'organizzazione delle strutture tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi, attraverso i suggerimenti e le relazioni delle ditte che hanno assunto l'incarico di fornire determinati servizi logistici ed amministrativi con contratto a termine.

Le strutture impiegate dovranno essere perfezionate e migliorate dai tecnici delle ditte, in funzione delle nuove esigenze dei servizi di Polizia.

Art. 28.

(Sostituzione della direzione dei dirigenti)

1. Se gli obiettivi annuali del piano di sicurezza provinciale non vengono raggiunti, la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale è sostituita con altri dirigenti nominati dalla direzione dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore di decentramento nazionale competente per territorio. La medesima disposizione si applica per la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale.

2. Il Ministero dell'interno provvede alla sostituzione della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale nel caso in cui, al termine del periodo considerato nel rispettivo piano pluriennale, gli obiettivi relativi non siano stati raggiunti.

Art. 29.

(Unificazione degli istituti di istruzione delle Forze di polizia)

1. Gli istituti di istruzione delle Forze di polizia sono progressivamente accorpati in unici complessi di formazione professionale, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, sulla base dei seguenti criteri:

a) agli operatori di polizia impiegati negli istituti di istruzione devono essere affidati esclusivamente compiti di istruzione operativa; i predetti operatori deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 75;

b) l'insegnamento di materie non professionali di addestramento è affidato ad un corpo docente privato, incaricato con contratto a termine;

c) l'ufficio di amministrazione, studi e l'ufficio corsi devono essere affidati ad una impresa privata di servizi, con contratto a termine;

d) l'attività didattica è collegata con i settori operativi al fine dell'acquisizione pratica delle discipline specifiche;

e) i componenti delle commissioni d'esame sono scelti tra operatori e docenti esterni

all'istituto di istruzione;

f) è fatto assoluto divieto di impiegare gli allievi e frequentatori degli istituti in servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria, salvi quelli effettuati per finalità didattiche;

g) sono istituiti appositi corsi di istruzione, cui possono partecipare appartenenti alla Polizia municipale e al corpo delle guardie giurate; tali corsi sono articolati per gradi, corrispondenti a quelli degli appartenenti alle Forze di polizia;

h) la direzione degli istituti di istruzione della confederazione delle Forze di polizia è affidata ad un dirigente superiore con più di venti anni di servizio attivo, coadiuvato da altri funzionari con la medesima anzianità di servizio attivo, i quali procedono alla redazione dei programmi delle materie professionali di polizia ed alla loro organizzazione didattica in funzione delle attività di sicurezza;

i) la redazione dei programmi è realizzata nell'ambito delle direttive generali indicate dal Dipartimento della PS – Direzione centrale per gli istituti di istruzione, acquisite le valutazioni degli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale;

l) l'arruolamento nei Corpi di polizia è consentito esclusivamente tramite pubblico concorso, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale data, il ruolo degli agenti trattenuti è soppresso;

m) a decorrere dalla data indicata alla lettera *l)*, gli operatori delle Forze di polizia per essere impiegati in servizio devono aver frequentato il corso di formazione di 1º livello.

2. I corsi di formazione sono articolati nel modo seguente:

a) il corso di formazione di 1º livello ha la durata di dodici mesi, di cui i primi sei mesi di apprendimento didattico negli istituti di istruzione e gli altri sei mesi di istruzione pratica presso i reparti operativi per le materie apprese nei primi sei mesi;

b) per le materie pratiche apprese durante il periodo semestrale di aggregazione presso i reparti operativi, di cui alla lettera *a)*, gli allievi predispongono appositi elaborati che formano oggetto di valutazione;

c) i corsi prevedono valutazioni trimestrali sulle prove scritte e orali svolte;

d) ai partecipanti ad ogni corso sono forniti i libri di testo e gli altri strumenti didattici relativi al corso;

e) sono attuati collegamenti didattici tra docenti ed istruttori mediante apposite commissioni che periodicamente verificano l'andamento dello svolgimento dei programmi;

f) i corsi superiori a quelli di formazione di 1º livello terminano con la valutazione dell'apprendimento didattico dell'allievo e con la valutazione di tesi da questi redatte, con riferimento specifico ai piani di sicurezza provinciali, regionali e interregionali elaborati dalle relative direzioni dei dirigenti;

g) l'impiego didattico operativo degli allievi che frequentano i corsi di 1º livello è stabilito dai direttori degli istituti di istruzione, secondo le esigenze didattiche di ciascun istituto e nel rispetto delle direttive impartite dal Dipartimento della PS – Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

h) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla unificazione ed alla gestione unitaria degli istituti di istruzione e di specializzazione delle Forze di polizia, articolati sulla base di settori di formazione e di specializzazione delle Forze di polizia medesime;

i) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla unificazione della gestione della Scuola superiore della confederazione delle Forze di polizia, in cui si svolgono i corsi per la formazione dei funzionari e degli ufficiali dei Corpi di polizia;

l) gli esami concernenti materie universitarie inserite nei programmi della Scuola superiore sono sostenuti presso le facoltà universitarie di competenza; la valutazione riportata in ciascun esame sostenuto non deve essere inferiore a 25/30;

m) l'accesso ai ruoli dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia è consentito

esclusivamente a coloro che hanno frequentato i corsi della Scuola superiore, della durata di cinque anni, e sono in possesso di un titolo di studio corrispondente alla laurea;

n) il personale degli istituti di istruzione delle diverse Forze di polizia è impiegato nei servizi operativi di prevenzione e repressione degli illeciti, organizzati nella provincia o in province limitrofe a quella in cui gli istituti hanno sede, soltanto nei periodi di sospensione dei relativi corsi; a tal fine, è inviata periodicamente una relazione alla direzione degli istituti di istruzione, indicando i limiti temporali entro i quali viene impiegato il predetto personale.

Art. 29 bis

(Personale di sesso femminile).

1. Le assenze del personale femminile per maternità o per altro motivo relativo alla condizione femminile, non potranno incidere sulla consistenza numerica degli organici, per i quali si dovranno prevedere degli aumenti percentuali in funzione delle assenze di cui sopra. Tutto il personale delle Forze dell'ordire all'atto dell'arruolamento deve essere in possesso del diploma di scuola media dì 2° grado.

2. La statura del personale di sesso femminile deve essere uguale a quello del personale di sesso maschile e cioè pari a m. 1.68.

Art. 30.

(Unificazione dei Gabinetti di polizia scientifica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Gabinetti di polizia scientifica delle Forze di polizia sono accorpati in un'unica struttura, articolata su base provinciale, regionale e interregionale.

2. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali fanno parte della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale; essi sono direttamente collegati con quelli regionali e con quelli interregionali e sono coordinati, per quanto attiene alle tecniche e modalità di intervento, da quelli regionali.

3. I Gabinetti di polizia scientifica regionali sono coordinati dai Gabinetti interregionali dei settori di decentramento nazionale, con sede a Milano, Roma e Reggio Calabria, sulla base della competenza territoriale.

4. I Gabinetti di polizia scientifica regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Gabinetti provinciali della propria regione, in termini di medesima tecnica e procedura di indagine, nonché di effettuare indagini su reati che trovino la loro causa determinante al di fuori della provincia e nell'ambito di più province della stessa regione.

5. Le indagini di polizia scientifica sono effettuate a livello regionale, nel caso in cui le indagini di polizia giudiziaria abbiano assunto dimensione regionale.

Art. 31.

(Competenze dei Gabinetti interregionali)

1. I Gabinetti di polizia scientifica interregionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Gabinetti regionali, in termini di medesima tecnica e procedura di indagine, e di costituire i necessari collegamenti tra le strutture di livello inferiore.

2. I Gabinetti interregionali sono altresì competenti a programmare ed effettuare, d'intesa con gli organi di prevenzione e repressione dei reati della 1ª e della 2ª divisione, le indagini di polizia scientifica che interessano ambiti territoriali comprendenti più regioni e l'ambito internazionale. In quest'ultimo caso le indagini sono effettuate d'intesa con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

Art. 32.

(Dirigenti tecnici)

1. I dirigenti tecnici di ciascuna struttura provinciale, regionale e interregionale di polizia scientifica partecipano alle riunioni della rispettiva direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza con facoltà di proporre i miglioramenti tecnici da apportare alla struttura investigativa di carattere scientifico, nonché le intese e i collegamenti fra i settori operativi di polizia giudiziaria e quello scientifico, al fine del miglior esito delle indagini sui responsabili dei reati e sulle modalità di commissione dei medesimi.

2. I dirigenti dei Gabinetti di polizia scientifica programmano le attività pertinenti al loro specifico settore, d'intesa con i dirigenti della 2ª divisione degli Uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali.

Art. 33.

(Sperimentazione dei servizi di polizia scientifica)

1. A titolo sperimentale, e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito assumere con contratto a termine, con incarico di revisore tecnico, di perito tecnico, di direttore tecnico e di dirigente tecnico, presso i Gabinetti di polizia scientifica interregionale, professionisti in possesso di titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi il cui superamento comporta l'immissione in ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, che siano abilitati ad esercitare la professione e che non siano sottoposti a misure di prevenzione o cautelari o a procedimento penale.
2. Tali requisiti sono estesi ai parenti dei professionisti. Il sistema privato di acquisizione degli operatori, sarà mantenuto ed esteso alle altre Regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, se la scoperta degli autori dei reati è più elevata di quella acquisita delle strutture in cui operano gli appartenenti alle Forze dell'ordine o impiegati civili dello Stato che hanno superato il relativo concorso. In caso contrario viene mantenuta la struttura attuale di polizia scientifica.

Art. 34.

(Struttura burocratica delle polizia scientific).

1. La struttura burocratica necessaria per il funzionamento della polizia scientifica, non deve essere costituita con gli operatori tecnici ma con appartenenti alle Forze di Polizia, che abbiano superato il 45° anno di età ed abbiano chiesto di cessare dall'espletamento del servizio attivo di Polizia.

Art. 35.

(Statistica dei reati)

1. Gli organi di polizia giudiziaria e di polizia scientifica di ogni provincia predispongono una statistica dei reati registrati nella circoscrizione di competenza e dei crimini denunciati, con le relative fonti di prova ed i materiali raccolti.

2. Al personale addetto agli organi di prevenzione e repressione degli illeciti penali, al termine di ogni anno solare, è corrisposta una indennità in funzione dell'aumento della percentuale degli illeciti di cui siano stati scoperti i responsabili e le modalità di commissione.

3. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata all'entità dell'aumento della percentuale di cui al medesimo comma e al suo mantenimento per più di un anno. Le modalità di erogazione e i criteri per il percepimento dell'indennità sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36.

(Strumenti e materiali)

1. La richiesta di strumenti e materiali necessari per lo svolgimento dell'attività di polizia scientifica è effettuata dai dirigenti tecnici, mediante relazioni circostanziate, nel corso delle riunioni delle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza o, in caso di urgenza, anche con richieste dirette rivolte al dirigente la 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate dal parere, non vincolante, della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza competente.

3. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali sono collegati in rete tra loro, per la ricerca e lo scambio dei dati, nonché con i Gabinetti regionali e interregionali, per l'immediata acquisizione delle informazioni utili alle investigazioni di polizia scientifica.

Art. 37.

(Direzione dei Gabinetti di polizia scientifica)

1. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali, regionali e interregionali sono amministrati e diretti unitariamente dal servizio di polizia scientifica della confederazione delle Forze di polizia, per mezzo di appositi uffici unificati in ambito provinciale, regionale e interregionale.

2. Il personale dei Gabinetti di cui al comma 1 è costituito da appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 1.

Art. 38.

(Funzioni dei medici della confederazione delle Forze di polizia)

1. I medici della confederazione delle Forze di polizia svolgono le seguenti funzioni:

a) visite periodiche agli appartenenti alla polizia di Stato, nei reparti ove essi prestano servizio;

b) collaborazione con i medici addetti alle attività di medicina legale dei Gabinetti di polizia scientifica regionali, per l'accertamento delle patologie relative a decessi o a malattie che sono derivate da fatti delittuosi;

c) accertamenti sanitari effettuati su cittadini stranieri residenti a vario titolo nel territorio italiano, in condizioni di indigenza e non ammessi alle prestazioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale. I predetti accertamenti sono effettuati in collaborazione con le aziende sanitarie locali della provincia e secondo un piano di controllo e di prevenzione delle malattie, secondo quanto previsto dall'articolo 44;

d) controllo degli stati patologici derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e con i medici di reparto;

e) interventi negli accertamenti delle sofisticazioni alimentari.

Art. 39.

(Aggiornamento professionale)

1. I medici della confederazione delle Forze di polizia sono tenuti ad effettuare periodi di aggiornamento, con cadenza bimestrale, presso le strutture ospedaliere provinciali.

Art. 40.

(Coordinamento regionale)

1. In ogni regione, è affidato al medico che esercita le funzioni di medicina legale presso il Gabinetto di polizia scientifica regionale, il compito di coordinatore delle attività di medicina legale e di prevenzione delle tossicodipendenze, nonchè delle sofisticazioni alimentari, prestate dai medici di reparto di ciascuna circoscrizione provinciale della regione.

2. Il medico coordinatore, di cui al comma 1, assume la denominazione di medico di zona della confederazione delle Forze di polizia.

Art. 41.

(Funzioni del medico di zona)

1. Il medico di zona svolge le proprie funzioni ordinarie di medicina legale e coordina le altre attività indicate nell'articolo 40 effettuate dai medici di reparto, curando i collegamenti con la direzione dei reparti di medicina legale degli ospedali, al fine di disciplinare in modo organico gli interventi dei medici della confederazione delle Forze di polizia secondo le loro competenze specifiche.

2. Il medico di zona provvede alla tenuta dei rapporti con i settori ospedalieri che si occupano di malattie veneree e di tossicodipendenze, tramite i medici della confederazione delle Forze di polizia, per organizzare gli interventi necessari ad assicurare l'assistenza medica in tutto il territorio della regione.

3. Il medico di zona può procedere ad ispezioni, anche frequenti, presso i reparti ospedalieri di cui al comma 2, d'intesa e con la collaborazione dei medici dei reparti stessi.

Art. 42.

(Settori di specializzazione)

1. Il medico di zona concorda, con i responsabili delle strutture sanitarie presenti nel territorio di sua competenza, le aree di intervento per la specializzazione dei medici della confederazione delle Forze di polizia, nonché le relative modalità di coordinamento con le aziende sanitarie locali interessate.

2. Nell'ambito del coordinamento di cui al comma 1, si provvede, in particolare, a garantire l'intervento delle aziende sanitarie locali per l'accertamento e la cura delle malattie rilevate a seguito degli accertamenti effettuati dai medici della confederazione delle Forze di polizia nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite ai sensi degli articoli 38 e 44.

Art. 43.

(Visite mediche agli appartenenti alle Forze di polizia)

1. I medici di reparto della confederazione delle Forze di polizia sono preposti all'assistenza medica nei confronti degli appartenenti alle Forze stesse, con una organizzazione degli orari, tale da permettere lo svolgimento delle altre funzioni indicate nell'articolo 38.

Art. 44.

(Accertamenti sanitari per i cittadini non italiani)

1. Gli accertamenti sanitari per le persone che si trovano temporaneamente sul territorio italiano e non sono provviste per vario motivo dei permessi di soggiorno, le cui condizioni di vita sono tali da comportare il mancato rispetto delle prescrizioni fondamentali in tema di igiene e di prevenzione delle malattie infettive o di altro tipo, sono compiuti, secondo le direttive delle autorità di pubblica sicurezza, dai medici della confederazione delle Forze di polizia e delle Forze armate, in collaborazione con le aziende sanitarie locali. A tal fine, i predetti medici:

a) intervengono, su richiesta degli interessati, prestando cura ed assistenza in favore delle persone di cui al presente comma;

b) verificano la presenza di eventuali malattie infettive e la possibilità della loro diffusione sul territorio nazionale;

c) segnalano al medico di zona, al fine della tutela della salute pubblica, la presenza di patologie e *virus* che possono determinare stati di contagio generale, anche derivanti da patologie introdotte nel territorio nazionale da soggetti extracomunitari;

d) propongono all'autorità di pubblica sicurezza gli interventi sanitari ritenuti opportuni, per le persone in condizione di particolare indigenza, al fine del recupero delle condizioni minime di igiene e di sicurezza sanitaria, anche mediante l'assistenza in centri di prima accoglienza.

Art. 45.

(Compiti del medico di zona nel settore delle tossicodipendenze)

1. Al fine di concorrere alle attività di prevenzione delle tossicodipendenze, il medico di zona della confederazione delle Forze di polizia attiva le opportune forme di coordinamento con le aziende sanitarie locali del capoluogo di regione, al fine di concordare gli interventi dei medici della confederazione specializzati in malattie derivanti dalla tossicodipendenza, nell'ambito di ciascuna provincia della regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell'ambito dei piani regionali, per la cui definizione il medico di zona può delegare medici della confederazione delle Forze di polizia che operano nelle province della regione, con specifico riferimento alle attività illecite connesse con l'uso di sostanze stupefacenti, ai fini del necessario collegamento della struttura sanitaria con quella investigativa della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

Art. 46.

(Funzioni dei medici di reparto)

1. I medici di reparto della confederazione delle Forze di polizia sono impiegati per il primo intervento nel caso di uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti.

2. I medici di reparto, a seguito degli interventi di cui al comma 1, sono tenuti ad informare gli organi della rete investigativa e le strutture sanitarie competenti sullo stato di intossicazione riscontrato, anche ai fini delle necessarie valutazioni sull'uso continuato di stupefacenti e sull'eventualità che dall'entità di tale consumo si possa desumere il coinvolgimento del soggetto in attività criminose.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le strutture sanitarie forniscono ai medici della confederazione delle Forze di polizia le informazioni e ogni elemento utile alle attività di investigazione concernenti il traffico di stupefacenti.

Art. 47.

(Interventi dei medici della confederazione nelle sofisticazioni alimentari)

1. Nel caso di reati commessi attraverso sofisticazioni alimentari, i medici della confederazione delle Forze di polizia collaborano con i Gabinetti di polizia scientifica provinciali e regionali nelle attività di accertamento dei danni che può provocare l'alimento contraffatto, anche per stabilire le relative responsabilità penali.

2.Il medico di zona della confederazione delle Forze di polizia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di coordinamento regionale, di cui all'articolo 40, dispone l'impiego del personale medico della confederazione nelle attività di accertamento e di indagine su reati di carattere alimentare, d'intesa con gli Uffici sicurezza dei capoluoghi di regione.

POLIZIA SEGRETA

Art. 48.

(Istituzione della Polizia segreta)

1. È istituita la Polizia segreta dello Stato italiano, come specialità della confederazione delle Forze di polizia.

2. La Polizia segreta è formata da operatori delle Forze di polizia, che perdono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza.

3. La Polizia segreta è organizzata in due nuclei, rispettivamente, di sicurezza militare (II Reparto informazioni e sicurezza dipendente dallo Stato Maggiore della Difesa, il Centro intelligence interforze e il Raggruppamento unità difesa, dipendente dallo Stato Maggiore della Difesa), e di sicurezza democratica (gli attuali AISI e AISE).

Art. 49.

(Articolazione regionale e interregionale della Polizia segreta)

1. La Polizia segreta è articolata in strutture regionali, sulla base di una pianificazione dei relativi servizi, programmata a livello interregionale nell'ambito di ciascun settore di decentramento nazionale. La struttura regionale prende il nome di Divisione regionale polizia segreta articolata in nucleo difesa democratica e difesa militare, quella interregionale Divisione interregionale polizia segreta, articolata in due nuclei come la precedente, che si deve considerare come la prima un comparto dell'ufficio sicurezza regionale e interregionale della confederazione delle forze di Polizia.

2. La Polizia segreta opera tenendo conto delle attività di prevenzione e di repressione degli illeciti, previste nei piani di sicurezza regionali e interregionali della confederazione delle Forze di polizia.

Art. 50.

(Requisiti anagrafici e di servizio degli operatori della Polizia segreta)

1. Gli operatori della Polizia segreta devono aver superato il trentesimo anno di età e rivestire un grado non inferiore a quello di sovrintendente capo della polizia di Stato e corrispondenti gradi degli altri Corpi di polizia.

Art. 51.

(Organici della Polizia segreta)

1. Gli organici della Polizia segreta sono definiti su base regionale, in modo da garantire l'interdipendenza delle relative strutture operative su tutto il territorio nazionale.

2. I servizi amministrativi connessi alle attività riservate della Polizia segreta sono espletati da personale della confederazione delle Forze di polizia, che abbia superato il quarantasettesimo anno di età e ne abbia fatto richiesta. Gli altri servizi amministrativi, non connessi alle attività riservate, sono affidati ad imprese private con contratto a termine.

Art. 52.

(Interdipendenza tra i nuclei della Polizia segreta)

1. I nuclei di sicurezza militare e di sicurezza democratica della Polizia segreta operano in costante collaborazione informativa ed operativa.

Art. 53.

(Direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali)

1. La direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali di Polizia segreta di ciascun settore di decentramento nazionale è composta da tre funzionari della Polizia di Stato di grado non inferiore a questore e da tre ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a generale di brigata.

Art. 54.

(Divisioni regionali della Polizia segreta)

1. Alle Divisioni regionali della Polizia segreta sono preposti dirigenti, direttivi ed esecutivi, in possesso dei gradi indicati all'articolo 53.

2. I dirigenti delle Divisioni regionali della Polizia segreta prendono conoscenza dei piani di sicurezza regionali partecipando a riunioni periodiche effettuate con le direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza regionali. Le esigenze emerse in tali riunioni sono riferite alla direzione dei dirigenti dei nuclei interregionale di Polizia segreta, cui i dirigenti delle divisioni regionali partecipano periodicamente.

3. I dirigenti, sia direttivi che esecutivi, delle Divisioni regionali di polizia segreta appartengono in eguale numero alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Il numero di operatori del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze speciali di polizia è stabilito periodicamente dalla struttura interregionale competente.

4. I dirigenti delle Divisioni regionali e interregionali della Polizia segreta partecipano alle riunioni delle direzioni dei dirigenti dei corrispettivi Uffici sicurezza.

Art. 55.

(Dipendenza degli operatori della Polizia segreta e il coordinamento)

1. Gli operatori della Polizia segreta dipendono esclusivamente dai loro superiori gerarchici, dal Capo della polizia e dal Ministro dell'interno.

2. Il coordinamento nazionale della Polizia segreta è effettuato dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale Divisione Polizia segreta del settore Italia centrale.

3. Gli incarichi agli operatori della Polizia segreta sono conferiti sulla base delle abilità dimostrate dai medesimi nell'espletamento dei servizi ordinari di polizia giudiziaria, per i quali abbiano ricevuto riconoscimenti ufficiali e premi in denaro.

4. La pianificazione dei servizi della Polizia segreta è articolata su base interregionale. A tal fine sono convocate periodiche riunioni della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali Divisione polizia segreta, cui partecipano anche rappresentanti regionali, per concordare gli obiettivi di piano.

5. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Polizia segreta è effettuata annualmente e congiuntamente dalle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali e dei nuclei interregionali della Polizia segreta.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi della Polizia segreta comporta la destituzione dei dirigenti responsabili della direzione dei nuclei interregionali e delle sezioni regionali.

Art. 56.

(Obiettivi e piani di sicurezza)

1. Gli obiettivi della Polizia segreta sono contenuti nei relativi piani, predisposti, per quanto possibile, secondo la medesima articolazione dei piani di sicurezza generali della confederazione delle Forze di polizia.

2. Sono obiettivi della Polizia segreta la diminuzione delle attività di terrorismo interno e internazionale tendenti a destabilizzare l'ordinamento democratico e la diminuzione dei reati posti in essere dalla criminalità organizzata con finalità analoghe.

3. Gli uffici di polizia predispongono una statistica delle attività di terrorismo interno e internazionale e delle attività di criminalità organizzata, di cui al comma 2, su cui è basato il perseguimento degli obiettivi della Polizia segreta.

4. Almeno un rappresentante, rispettivamente, della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali e della direzione dei dirigenti delle divisioni regionali della Polizia segreta partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza regionali e interregionali della confederazione dei Corpi di Polizia.

5. Le riunioni della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali della Polizia segreta, per l'approvazione dei relativi piani, sono convocate prima di quelle delle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali, previste dall'articolo 55, comma 4, dirette ad approvare gli stessi. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali della Polizia segreta partecipa un rappresentante delle corrispettive direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza, con qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e grado non inferiore a vice questore primo dirigente, e gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia.

Art. 56 bis

(*Controllo della commissione di vigilanza).*

1.I rappresentanti della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 63 lettera a) magistrati in servizio eletti con almeno 15 anni di attività, vengono a conoscenza degli obiettivi finali di piano. Il controllo del raggiungimento degli obiettivi finali, viene effettuato da parte di una rappresentanza della direzione dei dirigenti interregionale della confederazione e della relativa commissione di vigilanza.

2**.** Il mancato raggiungimento degli obiettivi dei servizi di informazione comporta la destituzione dei relativi dirigenti della direzione interregionale e delle sezioni regionali.

3.La valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei servizi di informazione viene effettuata annualmente e congiuntamente dalle direzioni dei dirigenti interregionali della confederazione delle Forze di Polizia e dei servizi di informazione.

4**.**Gli obiettivi dei servizi di informazione devono essere contenuti nei piani relativi, che avranno una struttura simile a quelli ordinari della confederazione delle forze di Polizia.

5.Tali obiettivi riguardano la diminuzione della attività di terrorismo internazionale e interno, tendenti a destabilizzare l'ordinamento democratico e la diminuzione dei fatti illeciti della criminalità organizzata con finalità analoghe.

Art. 56 ter

Statistica delle attività illecite riguardanti il terrorismo e la criminalità organizzata.

1.Viene prevista la formazione di una statistica delle attività illecite riguardanti il terrorismo interno e internazionale e le attività di criminalità organizzata, su cui basare il perseguimento degli obiettivi citati.

Art. 57.

(Articolazione delle fasi di unificazione)

1. Il coordinamento e la pianificazione comune delle attività di sicurezza sono effettuati per fasi cronologiche, in modo da determinare progressivamente l'unificazione delle attività di sicurezza.

2. L'unificazione, di cui al comma 1, si consegue mediante una sperimentazione articolata nelle seguenti fasi:

a) privatizzazione graduale, attraverso l'affidamento ad imprese private, delle attività amministrative non di polizia attiva, da determinare, unitamente al relativo personale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge;

b) recupero degli operatori di polizia, impiegati nelle attività amministrative e logistiche di cui alla lettera *a)*, secondo tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno;

c) attribuzione alla 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale e ai Commissariati di zona della gestione delle attività amministrative, comprese quelle delle Forze speciali di polizia e della Polizia scientifica;

d) pianificazione provinciale comune di primo livello delle funzioni di polizia, con indicazione degli obiettivi dell'attività di sicurezza, finalizzata alla diminuzione della criminalità anche con riferimento alle statistiche predisposte dalle prefetture. Nella pianificazione deve essere prevista l'attivazione di una sala operativa provinciale comune a tutte le Forze di polizia;

e) formazione dei settori di decentramento provinciale delle funzioni di polizia;

f) istituzione e operatività delle 4 divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale, con la creazione del poliziotto di quartiere e l'espletamento dei primi servizi nei settori di decentramento provinciale; contestuale istituzione, nei predetti settori, dei Commissariati di zona;

g) creazione di un'unica Polizia di frontiera;

h) costituzione e pieno funzionamento della direzione dei dirigenti delle Forze di polizia ordinarie e di quelle speciali;

i) affidamento del controllo della circolazione stradale in via esclusiva al poliziotto di quartiere, il quale assume anche le funzioni di controllo della microcriminalità e di controllo operativo delle attività amministrative della 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale e di quelle già di pertinenza della Polizia municipale;

l) pianificazione comune delle funzioni di polizia di secondo livello ed istituzione degli organi di coordinamento regionali e dei settori di decentramento regionali, con elaborazione di piani annuali e pluriennali di sicurezza;

m) organica programmazione di servizi complessi tra Forze di polizia ordinarie e speciali e tra i diversi livelli provinciali, regionali o nazionale, per un effettivo controllo del territorio;

n) organizzazione dei servizi compositi con il poliziotto di quartiere per l'operatività del servizio e per il collegamento funzionale della Polizia municipale e della confederazione delle Forze di polizia;

o) coordinamento nazionale attraverso la costituzione dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale, con attivazione della pianificazione di terzo livello sulla base di piani annuali e pluriennali.

3. L'unificazione delle attività di sicurezza di cui al presente articolo è realizzata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto triennio, e nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 77, le funzioni di polizia militare sono espletate secondo criteri concordati nell'ambito della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza.

Art. 58.

(Dipendenza strutturale dei servizi speciali di polizia giudiziaria)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi dei ROS, dello SCO, della DIA, del GICO e dei Nuclei interforze in materia di sequestri di persona sono posti nell'ambito dalla 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza regionale e, in attesa dell'effettivo funzionamento delle 4 divisioni in cui si articola il medesimo Ufficio, costituiscono un nucleo autonomo delle questure regionali, coordinato dai corrispondenti nuclei degli Uffici sicurezza interregionale dei tre settori di decentramento nazionale.

2. Dopo la piena attuazione della pianificazione di secondo livello, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *l)*, i servizi di cui al comma 1 sono attivati come forza operativa della 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali.

3. Dopo la piena attuazione della pianificazione di terzo livello, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *o)*, i medesimi servizi di cui al comma 1 sono coordinati, ai fini dello svolgimento di attività investigative di dimensione interregionale, nazionale e internazionale, dalla 2ª divisione degli Uffici sicurezza interregionale dei tre settori di decentramento nazionale.

Art. 59.

(Istituzione del Consiglio superiore di polizia)

1. È istituito il Consiglio superiore di polizia (CSP), come sezione del Consiglio superiore della magistratura, con sede centrale presso l'Ufficio sicurezza interregionale di Roma e sedi staccate presso i corrispondenti Uffici di Milano e Napoli.

2. Spetta al CSP la competenza esclusiva in materia di trasferimenti, promozioni e procedimenti disciplinari, relativamente al personale della confederazione delle Forze di polizia, ivi compreso quello già appartenente alla DIA, al ROS, allo SCO, ai GICO e ai Nuclei interforze in materia di sequestri di persona, di cui all'articolo 61, nonché al personale di polizia gudiziaria appartenente alla 2ª divisione degli Uffici sicurezza provinciali e interregionali.

3. Il CSP esercita le competenze di cui al comma 2 a seguito della effettiva attuazione della pianificazione, rispettivamente, di primo livello, con riferimento al personale degli Uffici sicurezza provinciali, e di terzo livello, con riferimento al personale degli Uffici sicurezza interregionali, ai sensi dell'articolo 57.

4. Spetta al Ministero dell'interno la competenza in materia di proposta di procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al comma 2. Il medesimo Ministero, di concerto con i Ministeri da cui dipendono le altre Forze di polizia, definisce le modalità per il passaggio al CSP delle competenze di cui al presente articolo.

Art. 60.

(Composizione del Consiglio superiore di polizia)

1. Il CSP è costituito da magistrati appartenenti al Consiglio superiore della magistratura. Il numero dei magistrati da assegnare alla sede centrale e alle sedi staccate, di cui all'articolo 59, comma 1, è definito in modo da rispettare la proporzione tra i componenti eletti dai magistrati e quelli eletti dal Parlamento, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione.

Art. 61.

(Unificazione dei servizi speciali di polizia giudiziaria)

1. I servizi speciali di polizia giudiziaria, già denominati DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei interforze in materia di sequestri di persona ed unificati ai sensi dell'articolo 58, assumono la denominazione di servizi speciali di polizia (SSP).

2. I SSP costituiscono la forza operativa di polizia giudiziaria nell'ambito della 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali.
3. Le attività dei SSP nell'ambito della 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali sono coordinate dai SSP degli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale.
4. I SSP costituiscono l'organo unico operativo di polizia giudiziaria degli Uffici sicurezza interregionali, con autonomia tecnico-investigativa sulla base delle direttive dell'autorità giudiziaria e con esclusione di ogni intervento o atto di indirizzo degli organi del Ministero dell'interno.

Art. 62.

(Organici)

1. Gli organici del personale operativo delle Forze di polizia corrispondono agli organici delle Forze di polizia, come determinati per l'anno 2002. Tale personale è impiegato in servizi di polizia attiva, con esclusione assoluta dei servizi amministrativi, logistici e burocratici.

2. La consistenza numerica degli organici è rideterminata annualmente al fine dell'adeguamento delle unità di personale alle esigenze di sicurezza dello Stato, in proporzione alle esigenze operative, documentate nei relativi piani di sicurezza, in modo da garantire un livello minimo di servizi di prevenzione e repressione nei confronti della criminalità organizzata, della microcriminalità e di altri fenomeni che turbano l'ordine pubblico.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono realizzate la rete di volanti, la rete del poliziotto di quartiere e la rete investigativa, secondo proporzioni pari al 40 per cento al termine del primo anno, al 30 per cento al termine del secondo anno e al 30 per cento al termine del terzo anno, con le seguenti entità:

a) la rete di volanti sarà costituita da 60.000 uomini; dovrà esservi una volante di due uomini per 10.000 abitanti;

b) il potenziamento della rete investigativa sarà effettuato con 60.000 uomini;
c) la rete del poliziotto di quartiere verrà realizzata con 60.000 uomini, di cui 20.000 provenienti dalle Forze di polizia e 40.000 dai reparti mobili, che sono corrispondentemente potenziati al fine del provvisorio esercizio delle relative funzioni. Dovrà essere operante una rete di poliziotto di quartiere di prevenzione del crimine, costituita da una unità poliziotto di quartiere ogni 10.000 abitanti. Totalmente e mediamente dovremo avere in ambito nazionale 6.000 volanti, 6.000 unità poliziotto di quartiere e 6.000 unità investigative in più rispetto a quelle esistenti.

4. Dopo la costituzione definitiva della rete del poliziotto di quartiere, nella quale confluisce il personale dei corpi di Polizia municipale, uniti in consorzio in ciascun ambito provinciale, le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di competenza del poliziotto di quartiere, sono svolte dal predetto personale. Gli organici impiegati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, sono riassorbiti dalle Forze di polizia di appartenenza.

5. Il personale delle Forze di polizia, che abbia superato il quarantacinquesimo anno di età e che abbia fatto richiesta di essere impiegato in servizi amministrativi riservati, è collocato fuori dal ruolo organico con attribuzione del trattamento economico di quiescenza. Il predetto personale può

essere assunto dalle imprese private che gestiscono con contratto a termine il relativo servizio, ai sensi dell'articolo 73.

Art. 63.

(Commissione di vigilanza)

1. È istituita, presso ogni comune capoluogo di provincia, una commissione di vigilanza al fine di garantire l'efficienza e la correttezza dei servizi di sicurezza, i cui componenti sono designati ai sensi dell'articolo 64.

2. La commissione di vigilanza ha giurisdizione sui servizi espletati nel territorio provinciale e i suoi componenti sono suddivisi in ciascun settore di decentramento provinciale.

3. La commissione di vigilanza esercita il controllo dell'efficienza con riferimento alle attività produttive, ricreative e residenziali, controllate e tutelate dall'Ufficio sicurezza; il controllo è esercitato in modo che ciascun componente la commissione valuti la proficuità degli interventi per la sicurezza del territorio posti in essere in riferimento alle attività predette di controllo pianificate dall'ufficio sicurezza. I componenti la commissione sono designati all'attività di controllo in relazione alla specifica competenza nel lavoro dipendente pubblico, privato e autonomo.

4.La Commissione di vigilanza ha due tipologie di controllo: a) il primo è quello che si riferisce alle attività di pianificazione dei servizi di polizia e alla loro esecuzione secondo le previsioni di piano. In questo caso i suoi rappresentanti sono costituiti da magistrati in servizio o in pensione, da Avvocati e da altri liberi professionisti esperti nelle attività di pianificazione che siano stati eletti. Essi vengono a controllare che l'esecuzione dei piani di sicurezza venga effettuata secondo le indicazioni di piano. Quindi si tratterà di verificare che la tipologia delle attività di sicurezza sia eseguita qualitativamente e quantitativamente dai vari tutori dell'ordine appartenenti alla confederazione delle otto forze di Polizia secondo le indicazioni di piano. Per cui il piano generale provinciale, regionale e interregionale, redatto dai dirigenti delle forze di Polizia, verrà controllato una volta l'anno dalla magistratura inquirente e la rispondenza dello stesso con i servizi espletati sul territorio, verrà esperita dalla magistratura inquirente e da avvocati da essa delegati, almeno una volta al mese.

5. Questi controllori delle attività di vertice relative alla esecuzione delle attività di pianificazione, sono eletti dai loro organi di coordinamento come gli ordini professionali e dai Magistrati del Tribunale del capoluogo di provincia ove opera ciascuna Commissione di vigilanza. La nomina dei controllori in argomento deve essere ratificata dai consigli di zona, di circoscrizione, di municipio dei vari capoluoghi di provincia oppure dai consigli comunali. Se tale ratifica non vi è gli organi di coordinamento citati devono procedere alla proposta di altri candidati non includendo quelli censurati.

6. b) – La seconda tipologia di controllo è riferita alla correttezza di comportamento del tutore dell'ordine in servizio, con riferimento quindi alla sua puntuale presenza in servizio secondo gli orari previsti nei vari turni di servizio, alla cura della persona e del suo vestire la divisa o abiti borghesi e al suo comportamento con arrestati e detenuti, che non deve mai essere lesivo di leggi o regolamenti. Deve essere esclusa nel modo più assoluto la violenza usata verso arrestati o detenuti, la richiesta di denaro per determinate attività di polizia, lo sfruttamento di attività di prostituzione dovuto al particolare servizio espletato, l'acquisizione di sostanze stupefacenti sequestrate nei vari servizi di polizia ed altri illeciti. Dovrà essere controllato anche l'atteggiamento che il tutore dell'ordine ha con cittadini con cui viene in contatto o con arrestati e detenuti, che deve essere sempre caratterizzato da signorilità, correttezza e decisione nel richiedere e nel dare determinate

informazioni e nell'impartire determinate disposizioni. Rientra in questa tipologia di controllo anche la verifica delle cause di assenza dal servizio per malattia dei tutori dell'ordine, che siano state certificate dai vari sanitari.

7. c) Questi controllori di cui al comma precedente dovranno appartenere alla protezione civile o al corpo di controllori pubblici ufficiali dei vari mezzi di comunicazione, come linee ferroviarie ed automobilistiche.. Il controllo in argomento viene esperito continuativamente 24 ore su 24, secondo l'articolazione dei controlli programmati da ciascuna commissione di vigilanza provinciale.

8. I controllori citati dovranno essere eletti dai membri dei consigli di zona, di circoscrizione e di municipio dei grossi centri urbani e dei consigli comunali ove non esistano tali ripartizioni territoriali. Sia gli uni che gli altri non dovranno aver subito condanne penali o avere carichi processuali pendenti. L'ufficio sicurezza di ciascuna provincia ove ha giurisdizione la commissione di vigilanza assumerà, prima dell'elezione dei membri della commissione di vigilanza, precise informazioni sugli eventuali precedenti penali e sui possibili collegamenti con il crimine organizzato o con il terrorismo degli elettori e degli eletti nella stessa commissione.

9. Questa disposizione di cui al comma precedente su precedenti penali e collegamento con le attività criminose, si applica anche per gli elettori e gli eletti di cui al comma 4 e 5 del primo livello a) di controllo delle attività di sicurezza .

10. La commissione di vigilanza si riunisce ogni settimana, o con frequenza maggiore secondo le necessità.

11. Durante le riunioni, la commissione valuta le relazioni sui controlli effettuati da ciascuno dei suoi componenti e le proposte di modifica del sistema di sicurezza nei vari aspetti operativi.

12. Per il lavoro svolto dai componenti la commissione sono previsti compensi, in funzione della retribuzione percepita da ciascuno di essi nella propria attività lavorativa.

13. Le proposte della commissione, di cui al comma 5, sono analizzate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale nel corso della redazione dei piani di sicurezza, integrata, in tal caso, con la partecipazione dei componenti la commissione medesima, e possono essere adottate, se valutate in senso favorevole dalla maggioranza dei componenti la direzione stessa.

Art. 64.

(Composizione della commissione di vigilanza)

1. La commissione di vigilanza è composta:

a) – da appartenenti alla Magistratura inquirente e da Avvocati da loro indicati che siano stati eletti dai loro organi professionali di coordinamento e che svolgano il loro compito nei vari procedimenti penali. Gli Avvocati vengono investiti di queste funzioni e incaricati in base ad elenchi tenuti dalla magistratura inquirente e compilati all'inizio di ogni anno.

b) – da appartenenti alla protezione civile in servizio per attività pubbliche di soccorso e da controllori pubblici ufficiali delle varie reti di trasporto urbano ed extraurbano, che siano stati eletti dai consigli di zona, di circoscrizione, di municipio delle città capoluogo di provincia o se non esistenti dai rispettivi consigli comunali

2. La commissione è composta da 14 membri nei comuni capoluogo di provincia con un numero di abitanti non superiore a 200.000, più un ulteriore membro per ogni frazione di 100.000 abitanti nei comuni di dimensioni maggiori.

Se trattasi di magistrati e di liberi professionisti di cui all'articolo 63, questi sono eletti dagli organi indicati nello stesso articolo, la cui designazione è ratificata dalle disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 5.

3. I componenti della commissione eletti ai sensi del comma 1 devono risiedere nel comune capoluogo di provincia. I predetti componenti, nonché i loro parenti in linea retta e collaterale, non devono aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative sostitutive, né essere sottoposti a misure di prevenzione o cautelari personali.

Art. 65.

(Modalità dei controlli della commissione di vigilanza)

1. I membri della commissione di vigilanza possono accedere in qualsiasi ora del giorno e della notte negli uffici e nelle sedi operative delle Forze di polizia, per effettuare accertamenti e verifiche. Controllano i servizi operativi in atto in qualsiasi ora del giorno e della notte senza interferire nelle attività di indagine. Non hanno tuttavia accesso agli uffici dove si custodiscono gli atti investigativi.

2. I membri della Commissione di vigilanza di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell'articolo precedente non debbono interferire e prendere conoscenza degli atti investigativi di alcun genere. Hanno solo il controllo esterno della effettuazione dei vari turni di servizio e la valutazione della proficuità dei servizi di polizia pianificati per quanto concerne i componenti di cui alla lettera a) citata. Ciò al fine della presentazione delle loro considerazioni nelle riunioni periodiche della direzione dei dirigenti in occasione della pianificazione dei servizi di polizia. A tali riunioni parteciperanno anche i componenti la commissione di cui alla lettera b) indicati nell'articolo 64.

3.I controlli degli operatori di cui alla lettera a) del'articolo 64 sono effettuati una volta l'anno per l'analisi della validità dell'impianto di piano sicurezza e una volta al mese per la corrispondenza operativa tra la formulazione di piano e i servizi sul territorio. I controlli degli operatori di cui alla lettera b) sono effettuati continuativamente 24 ore su 24, in ogni ambito provinciale secondo i turni e i settori di controllo programmati dalla direzione della Commissione stessa. .

Art. 66.

(Controllo dei servizi resi dalle imprese private)

1. Una rappresentanza dei privati cittadini componenti della commissione di vigilanza, di cui all'articolo 64, comma 1, lettera *b),* integrata da appartenenti alle Forze di polizia operanti nell'ambito provinciale interessato, esercita il controllo sull'idoneità dei servizi amministrativi non di polizia attiva, forniti dalle imprese private appositamente incaricate con contratto a termine. Tale controllo è esercitato secondo le competenze dei controllori di cui all'articolo 63 commi 4 – 5 – 6. Gli appartenenti alle Forze di polizia esercitano le predette funzioni fuori dell'orario di servizio.

2. La commissione, nella composizione di cui al comma 1, è organo consultivo della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale e suoi rappresentanti partecipano alle riunioni periodiche delle medesime direzioni.

3. La composizione della commissione, di cui al comma 1, è definita con riferimento ai settori di intervento operativo delle prime tre divisioni dell'Ufficio sicurezza e a quello delle Forze speciali di polizia.

Art. 67.

(Divise e distintivi)

1. Gli operatori delle Forze di polizia portano sulla divisa dei contrassegni che indicano l'appartenenza alla confederazione di Forze di polizia.

Art. 68.

(Richieste di intervento)

1. Le richieste di intervento dei cittadini sono effettuate utilizzando lo stesso numero telefonico su tutto il territorio nazionale. Le centrali operative degli Uffici sicurezza provinciali di ciascuna regione sono uniche per tutte le forze di polizia, operano su un unico canale di lavoro.

Art. 69.

(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata)

1. La centrale operativa unica e comune degli Uffici sicurezza è collegata con tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata.

2. I piani di sicurezza prevedono il collegamento operativo tra gli operatori di polizia di cui al comma 1, con previsione di specifiche attività congiunte.

Art. 70.

(Personale dei corpi di guardia)

1. Al fine di recuperare il personale dei Corpi di polizia al servizio attivo di prevenzione e di indagine, il personale in servizio nei corpi di guardia delle caserme dei Corpi di polizia è ridotto a un terzo. Il personale reso disponibile per effetto della predetta riduzione è impiegato in servizi di vigilanza mobile tra una caserma e l'altra negli agglomerati urbani ed extraurbani, particolarmente nelle ore notturne, ed espleta contestualmente il servizio di prevenzione degli illeciti nei medesimi centri abitati. Può essere disposta a titoli sperimentale l'eliminazione totale dei servizi dei corpi di guardia e l'espletamento del servizio all'eterno delle caserme, dato che le caserme sono rese sicure dai sistemi di sicurezza tecnica meccanica e audiovisivi esistenti.

Art. 71.

(Servizio attivo)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 1 può essere impiegato con compiti di servizio attivo fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Art. 72.

(Indennità e pensionamento oltre i quarantacinque anni)

1. L'operatore di polizia, che abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che sia idoneo fisicamente, può chiedere il pensionamento usufruendo del massimo degli emolumenti riferiti

all’ultimo livello di stipendio percepito e alla indennità integrativa speciale, con decurtazione dell’indennità di rischio, degli utili di fine esercizio e di ogni altra indennità pensionabile in misura proporzionale agli anni di servizio prestato.

2. L’indennità pensionabile e le altre indennità di cui al comma 1 sono corrisposte integralmente all’operatore di polizia, idoneo fisicamente, che abbia superato il cinquantaseiesimo anno di età, oltre il quale è obbligatoria la collocazione in quiescenza.

3. In caso di inidoneità fisica oltre il quarantacinquesimo anno di età, gli stipendi e le indennità di cui al comma 1 sono corrisposti integralmente.

4. Le indennità derivanti degli utili di fine esercizio sono calcolate ai fini pensionistici secondo percentuali da stabilire in funzione della incentivazione del miglioramento dei servizi di polizia.

5. Il limite di cinquantasei anni per il collocamento obbligatorio in quiescenza, di cui al comma 2, trova applicazione per il personale che riveste il grado di agente e di sovrintendente della polizia di Stato, e corrispondenti delle altre Forze di polizia.

6. Il personale di grado superiore a quelli indicati al comma 5 può permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Le indennità ai fini pensionistici sono corrisposte nel massimo, al predetto personale, dopo quaranta anni di servizio effettivo.

Art. 73.

(Possibilità di impiego olte i quarantacinque anni di età)

1. L’operatore di sicurezza che ha compiuto quarantacinque anni di età può chiedere di permanere in servizio, alle dipendenze delle imprese private che gestiscono la funzione amministrativa e logistica della struttura di sicurezza, ovvero con compiti di amministrazione degli uffici investigativi, riservati ad operatori di sicurezza, secondo la programmazione del lavoro delle predette imprese e secondo le disponibilità di organico.

Art. 74.

(Titolo di studio degli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia)

1. Gli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia devono essere in possesso, all’atto dell’arruolamento per l’espletamento delle prove di concorso, del diploma di istruzione superiore di secondo grado.

Art. 75.

(Espletamento del servizio presso gli istituti di istruzione)

1. L’operatore di sicurezza di età compresa fra i trentacinque e i cinquantasei anni, in possesso dell’idoneità fisica, nonché dei requisiti di capacità e di professionalità, acquisiti in servizio attivo della durata non inferiore a quindici anni continuativi, può chiedere di prestare servizio presso istituti di istruzione della confederazione delle Forze di polizia, secondo quanto disposto dall’articolo 29.

2. L’operatore di sicurezza che abbia deciso, a domanda, di permanere in servizio attivo fino a cinquantasei anni, può comunque presentare domanda di pensionamento o di destinazione ai servizi amministrativi ai sensi dell’articolo 73, anche prima del compimento della predetta età.

Art. 76.

(Controllo delle Forze di polizia)

1. Il controllo sulla concreta gestione delle attività di sicurezza da parte delle Forze di polizia è effettuato attraverso i seguenti livelli:

a) l'espletamento delle funzioni della 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza, cui compete la gestione di tutte le attività logistiche ed amministrative;

b) l'espletamento delle funzioni della 3ª divisione poliziotto di quartiere, in autonomia rispetto all'attività delle altre Forze di polizia, con le quali il collegamento funzionale è garantito in sede di programmazione della direzione dei dirigenti;

c) l'attività di controllo e di valutazione effettuata dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 63.

Art. 77.

(Smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza)

1. Con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce gli strumenti normativi e le procedure per la smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza e la sua trasformazione in Forza di polizia ad ordinamento civile.

Art. 78.

(Indennità per i rappresentanti sindacali)

1. Ai rappresentanti di base degli organismi sindacali costituiti presso i singoli reparti delle Forze di polizia è attribuita una indennità giornaliera per ogni giornata dedicata ad attività sindacale, in misura pari all'indennità massima di ordine pubblico.

2. I segretari provinciali e regionali, nonché i componenti le relative segreterie in numero non superiore a tre per ogni segreteria provinciale e regionale, sono collocati a disposizione per il periodo del mandato sindacale e non espletano attività di servizio per un numero di giorni non superiore a 10 nell'arco di ogni mese. .

3. Gli altri componenti gli organismi sindacali percepiscono l'indennità indicata al comma 1 per ogni giornata di effettiva attività sindacale, nella quale sono esonerati dal servizio.

4. Se le giornate necessarie per lo svolgimento di attività sindacali sono superiori a tre nel mese, le medesime attività sono svolte al di fuori dell'orario di servizio, con diritto a percepire l'indennità di cui al comma 1.

Art. 79.

(Servizio degli operatori di sesso femminile)

1. Le donne prestano gli stessi servizi degli uomini e sono impiegate nei reparti organici addetti all'ordine pubblico.

Art. 80.

(Impiego delle Forze armate nei servizi di sicurezza)

1. I reparti delle Forze armate possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, di prevenzione e di repressione degli illeciti, ove si verifichi la necessità del loro impiego, a supporto e in ausilio dei servizi espletati dalle Forze di polizia.

Art. 80 bis

(Rete preventiva della forze armate all'interno delle imprese per la lotta contro il crimine organizzat)o.

1. Al fine della lotta contro la criminalità organizzata viene costituita una rete preventiva all'interno delle imprese, i cui titolari abbiano subito pressioni o estorsioni da parte del crimine organizzato. Tale rete viene formata con appartenenti alle forze armate che prestano la loro attività lavorativa all'interno delle imprese. Essi operano in collegamento e secondo le direttive dei dirigenti gli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali (le attuali Questure dei capoluoghi di provincia, di regione e delle città di Roma, Milano e Napoli). Tale rete ha lo scopo di creare una attività informativa all'interno delle aziende che mira a prevenire tutte le attività delittuose compiute dal crimine organizzato ai danni delle stesse che producono beni e servizi.

Art. 81.

(Aggiornamento professionale)

1. L'aggiornamento professionale per tutti gli operatori delle Forze di polizia è programmato per periodi stabiliti nell'arco dell'anno solare.

2. Sono oggetto dell'aggiornamento professionale le materie relative al settore di operatività cui ciascun operatore è assegnato in via principale.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, l'aggiornamento professionale deve riguardare in particolare, negli istituti di istruzione e nella normale attività di reparto, l'addestramento al tiro con le armi e alla difesa personale.
4. Nello svolgimento dell'aggiornamento professionale di cui al presente articolo, ciascun operatore deve conseguire, ai fini dell'avanzamento di carriera, dei punteggi minimi da stabilire con decreto del Ministero dell'interno. L'aggiornamento professionale è organizzato e diretto da apposite commissioni costituite presso gli istituti di istruzione e di specializzazione della confederazione di Forze di polizia, di cui all'articolo 29, che accertano anche l'efficienza del personale nello svolgimento dei servizi operativi di sicurezza.

Art. 82.

(Indennità e stipendi)

1. L'amministrazione dell'interno e quelle regionali disciplinano l'attribuzione agli operatori di polizia di ricompense adeguate in occasione di operazioni di sicurezza particolarmente brillanti, secondo una tipologia da definire uniformemente in ambito nazionale.

2. Sono attribuiti agli operatori di polizia premi di produzione di fine anno, in relazione alla diminuzione del tasso di criminalità come desunta dalle statistiche predisposte dalle prefetture per ciascun ambito provinciale.

3. Le indennità di rischio e quelle pensionabili sono stabilite in misura differenziata in riferimento alle diverse attività di polizia e alle singole Forze ordinarie e speciali di polizia.

4. Lo stipendio base è uguale per tutti gli operatori di polizia, a parità di anzianità e di grado rivestito.

5. L'amministrazione dell'interno e quelle regionali adottano le iniziative idonee a consentire agli appartenenti alle Forze di polizia, su loro richiesta, di acquisire una abitazione in proprietà.

6. Ai componenti le direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza è corrisposta, unitamente alla indennità di rischio e ai premi di produzione, una indennità giornaliera pari al triplo della indennità massima di ordine pubblico.

Art. 83.

(Unificazione delle Forze di polizia)

1. Qualora, per effetto del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di sicurezza delle Forze di polizia realizzati in attuazione della presente legge, non si consegua, entro il termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, una diminuzione pari almeno al 70 per cento dei reati commessi dalla criminalità organizzata e dalla microcriminalità nel territorio nazionale, si procede all'unificazione dei Corpi di polizia in un Corpo unico di sicurezza.

2. Le disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi anche a seguito dell'unificazione di cui al comma 1, con esclusione delle disposizioni riguardanti i criteri direttivi e le modalità operative relativi a una pluralità di Corpi di polizia, intendendosi sostituito il riferimento alla confederazione delle Forze di polizia con quello al Corpo unico di sicurezza.

Art. 84.

(Passaggio alle dipendenze del Ministero dell'interno)

1. Allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi Corpi di polizia facenti parte, ai sensi della presente legge, della confederazione delle Forze di polizia passano alle dipendenze del Ministero dell'interno.

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

Art. 84 bis
(Divieto di prostituzione)

1. E' vietato esercitare la prostituzione lungo le strade, nelle piazze e in qualsiasi luogo pubblico. E' vietato altresì tale esercizio in qualsiasi luogo aperto al pubblico che non sia coperto e separato rispetto alle attività produttive e sociali.

Art. 84 ter
(Misure amministrative e penali.)

1. Chi contravviene al divieto previsto dall'articolo 84 bis, che riguarda l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, viene accompagnato presso le imprese servizi sessuali al fine dell'assunzione come lavoratore dipendente o come socio proprietario, secondo gli accordi da stabilire con la direzione di impresa.

2. Se tuttavia la persona continua la propria attività di prostituzione al di fuori dei locali di impresa, viene punita con l'arresto fino a 30 giorni. L'arresto è obbligatorio e si procede e con giudizio direttissimo.

Art. 84 ter 1
(Visite mediche e sanzioni penali).

1. Se la violazione dell'articolo 84 ter 9 concernente l'obbligo di sottoporsi a visite mediche per chi esercita la prostituzione, avviene per la terza volta, il responsabile della violazione viene punito con l'arresto fino a 30 giorni e si procede con giudizio direttissimo.
L'arresto nella flagranza di reato è obbligatorio.

Art. 84 ter 2
(Imprese e cooperative di servizi ricreativi sessuali).

1. Coloro che vogliono dedicarsi ad attività di prostituzione, debbono entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, costituire una impresa o una società cooperativa, che deve essere registrata alla Camera di commercio o nel registro delle imprese.

Art. 84 ter 3
(Accordi tra settori di decentramento provinciale).

1.Gli assessorati provinciali all'ecologia e all'ambiente dei Comuni capoluoghi di provincia, si accordano periodicamente con gli assessorati all'ambiente ed ecologia, dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, al fine di concordare il divieto di prostituzione negli spazi pubblici e la tipologia dei luoghi chiusi nei locali aperti al pubblico.

2.Gli accordi riguarderanno anche la costituzione di imprese provinciali di servizi ricreativi sessuali e di cooperative, nel primo caso con più di 10 soci e meno di 100 e nel secondo caso con meno di 10 soci che esercitano la prostituzione.

3.Tale distinzione ha importanza notevole ai fini fiscali, perché le imprese con più di 10 dipendenti o soci che esercitano la prostituzione, devono pagare una imposizione superiore a quelle che sono composte da un numero minore.

Art. 84 ter 4
(Accordi interprovinciali).

1. Analoghi accordi a quelli indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti tra gli Assessorati all'ambiente ed ecologia provinciali di una stessa regione, al fine di regolamentare in modo uniforme l'esercizio della prostituzione in ogni territorio provinciale.

Art. 84 ter 5
(Registrazione delle imprese e imposizione fiscale).

1.Le imprese servizi ricreativi sessuali sono quelle costituite da più di 10 persone che esercitano la prostituzione; le cooperative servizi ricreativi sessuali, sono quelle che comprendono 10 o meno di 10 soggetti che praticano nell'ambito dell'azienda il meretricio.

Queste imprese cooperative vanno tutte registrate alla Camera di Commercio o nel registro delle imprese del Tribunale del Capoluogo di provincia.
Sono tutte soggette al pagamento dell'imposizione fiscale per tutte le prestazioni sessuali offerte ai clienti.

2.Il controllo del numero effettivo delle prestazioni sessuali è compiuto da organi della vigilanza privata, cui le imprese sono tenute a richiedere la relativa vigilanza.
In caso di evasione fiscale si applicano le norme attualmente vigenti e comunque la sospensione dell'attività per un periodo da uno a 6 mesi, o la revoca della licenza se tali violazioni sono reiterate.
Per le imprese con numero di dipendenti o soci che esercitano la prostituzione, superiore a 10; l'imposizione è aumentata del 20 per cento sul totale degli introiti percepiti.

Art. 84 ter 6

(Luoghi di esercizio della prostituzione).

1.I luoghi di esercizio della prostituzione sono i luoghi ove ha sede l'impresa relativa o la cooperativa di servizi sessuali. Tali luoghi sono costituiti almeno da un ufficio segreteria, ove si consegnano gli scontrini di cassa delle prestazioni eseguite, da una sala di attesa e da più vani ove si svolge il servizio di prostituzione.
I vani di cui sopra devono essere luoghi chiusi non aperti alla vista dall'esterno o esposti al pubblico.

2.Le imprese di servizi sessuali ricreativi debbono trovarsi lontano dai quartieri residenziali e in prossimità delle aree produttive e commerciali.

Art. 84 ter 7

(Accettazione nelle aree produttive).

1.L'ubicazione nelle aree produttive e commerciali delle imprese servizi sessuali, può essere effettuata se non vi è l'opposizione dei titolari delle imprese che operano nel settore urbano e produttivo.

Art. 84 ter 8

(Accordi di settore di decentramento provinciale e interprovincial).

1.Devono essere definiti accordi tra gli assessorati all'ambiente dei Comuni capoluogo di provincia e dei settori di decentramento provinciale, al fine di stabilire con uniformità la tipologia e la composizione dei locali da adibire ad esercizio della prostituzione, nonché la loro ubicazione lontano dai quartieri residenziali.

2.Analoghi accordi vanno stabiliti secondo il coordinamento degli assessorati all'ambiente ed ecologia regionale, tra Assessorati all'ambiente ed ecologia delle province di ciascuna regione.

Art. 84 ter 9

(Visite mediche periodiche).

1.Coloro che prestano il proprio corpo per denaro nelle imprese o cooperative servizi ricreativi sessuali, devono sottoporsi periodicamente a visita medica e consegnare il relativo certificato medico presso l'ufficio della propria impresa; al fine di permettere i periodici controlli sanitari e di sicurezza.

2.La visita è richiesta volontariamente dalla persona che esercita la prostituzione ed è condizione per l'esercizio di tale attività.

3.Chi non sia in possesso di certificato medico che accerta lo stato di salute del soggetto, non anteriore a 30 giorni dalla data del controllo, è passibile di sanzione amministrativa di importo non inferiore a 1.500 e non superiore a 5.000 euro, in proporzione alla data del certificato. Viene altresì sospeso dall'esercizio per un periodo di sei (6) mesi. Tali valori sono rivalutabili secondo la svalutazione monetaria, prendendo come riferimento l'anno 2011.

4.Se tale violazione si verifica una seconda volta, al manchevole viene vietato perpetuamente di esercitare la propria attività.

5.I certificati medici di idoneità e di assenza di stati patologici, sono a disposizione dei clienti e degli organi sanitari e di sicurezza per un loro controllo.

Art. 84 ter 10

(Medici adibiti al controllo).

1.Le visite periodiche nei locali di impresa ove si esercita la prostituzione, sono effettuate da medici della Polizia di Stato o delle forze armate competenti per territorio.

2.Nella provincia è competente il medico della Polizia di Stato o delle forze armate presente nella Questura o nel reparto di maggiore importanza nel capoluogo di provincia.

3.Possono essere incaricati anche medici delle USL locali, ma questi eseguono i controlli secondo le direttive dei citati medici della Polizia di Stato e delle forze armate.

Art. 84 ter 11

(Periodicità dei controll)i.

1.I medici di cui agli articoli precedenti sono tenuti al controllo con la seguente periodicità:

- mensilmente debbono visitare le persone che compiono attività di prostituzione nelle imprese e nei locali adibiti dalle stesse.

2.Tali controlli sono comunque sempre richiesti da chi si prostituisce; essi sono necessari per l'esercizio della prostituzione.

3.Se entro la scadenza del termine dei controlli tali visite non vengono richieste, la licenza dell'impresa viene sospesa dall'autorità di P.S., per essere rivalutata non appena tali controlli medici non vengano nuovamente richiesti.

4.I controlli medici devono risultare da certificati medici, il cui esito deve essere scritto negli stessi in modo che sia ben leggibile ed esposto alla vista dei clienti che si trovano nei luoghi di prostituzione.

Art. 84 ter 12

(Controllo dei locali ove si esercita la prostituzione).

1.Il medico della Polizia di Stato o delle Forze armate o delle USL, oltre a controllare lo stato di salute dei soggetti che esercitano la prostituzione, ha anche il compito di verificare l'idoneità igienica dei luoghi ove tali attività vengono prestate.

2.In particolare vengono analizzate le condizioni igieniche dei servizi, degli strumenti per la pulizia della persona, che debbono essere conformi a quelli indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 84 ter 12 A

(Controlli di P.S.)

1.Tutta l'attività interna ai luoghi ove si prestano le attività di prostituzione, è soggetta al controllo periodico giornaliero delle forze dell'ordine.

2. Il controllo si riferisce alle attività di sicurezza, di prevenzione e di repressione di eventuali reati che si possono commettere nei luoghi di meretricio o ad esso collegati. Si riferisce al rispetto degli esami medici che gli appartenenti all'impresa o cooperativa sono tenuti a chiedere volontariamente e all'accertamento degli obblighi di carattere fiscale.

3.Ove la P.S. nelle varie forze dell'ordine che la costituiscono, riscontri delle irregolarità, le attività di impresa vengono sospese per un periodo da 1 a 6 mesi, secondo il giudizio degli organi degli assessorati all'ambiente, a cui viene inviata la relativa informativa. Il giudizio sulle irregolarità è il presupposto per la sospensione di cui sopra, operata dall'Autorità di P.S,.
Tali infrazioni possono essere rilevate anche dalla Polizia Municipale, essendo corpo di Polizia appartenente alle forze dell'ordine.

Art. 84 ter 13

(Licenza di esercizio di attività di impresa).

1.I servizi ricreativi di carattere sessuale possono essere offerti, solo in seguito alla costituzione di impresa o cooperativa e al rilascio da parte dell'assessorato all'ambiente del capoluogo di provincia o del Comune capoluogo di settore di decentramento provinciale, della relativa licenza.

2.La licenza è rilasciata a ciascun soggetto che esercita l'attività di prostituzione e al rappresentante di impresa che è indicato come gestore dell'impresa medesima.

Art. 84 ter 14

(Requisiti per il rilascio delle licenze).

1.I requisiti per il rilascio delle licenze sono esaminati dalla sottosezione f) per tutto l'ambito provinciale.

2.Essi debbono comprendere:

- la sana costituzione fisica e l'assenza di malattie accertabili da un certificato medico rilasciato dalla USL competente per territorio, da un medico condotto del centro urbano ove ha sede l'impresa cooperativa o ancora da un medico della Polizia di Stato o delle forze armate che sono adibiti ai citati controlli sanitari.
- La dichiarazione degli interessati di volersi sottoporre periodicamente (almeno ogni 10 giorni) a visita medica di controllo.
- l'assenza di condanne penali;
- la cittadinanza italiana o quella straniera risultante da passaporto o altro documento di identificazione equipollente.
- L'indicazione del numero e della tipologia dei locali di impresa utili per l'esercizio della prostituzione.

Art. 84 ter 15

(Servizi d'ordine).

1.Chi esercita l'attività di prostituzione può assumere nell'ambito della propria impresa o cooperativa, delle persone da adibire al mantenimento dell'ordine interno all'impresa. Tali persone devono appartenere a corpi di vigilanza privata.

2.Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- non aver subito condanne penali;
- essere di sana costituzione fisica risultante da relativo certificato medico;
- presentare dichiarazione di volersi sottoporre ogni 10 giorni a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica.

Art. 84 ter 16

(Obbligo di vigilanza privata).

1.Ogni impresa di servizi ricreativi di carattere sessuale, deve garantire la vigilanza e l'ordine esterno all'impresa, mediante l'incarico di sorveglianza affidata ai corpi di vigilanza privata, esistenti nel territorio provinciale.

2.Gli agenti privati hanno l'incombenza giornaliera altresì di controllare il numero di clienti che frequentano le imprese di servizi ricreativi sessuali e di comunicarlo agli uffici imposte dirette per la contabilizzazione.

Art. 84 ter 17

(Segnalazione di anomalie).

1.La segnalazione delle violazioni amministrative viene fatta dalle forze dell'ordine, dai medici incaricati del controllo e dai corpi di vigilanza privata, che assicurano l'ordine e la sicurezza all'esterno delle imprese servizi ricreativi sessuali.

2.Le eventuali sanzioni amministrative sono inflitte dalla dirigenza degli assessorati all'ambiente dei capoluoghi di provincia.

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESENZA DI EXTRACOMUNITARI E INDIGENTI

Art. 85 A 1

(Stranieri che possono permanere sul territorio italiano)

1.Possono permanere sul territorio italiano gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno, di un alloggio e di una attività lavorativa.

2. Possono ugualmente permanervi quegli stranieri che non ne siano provvisti ma siano costretti a entrare nel territorio italiano per motivi di conflitti bellici presenti nei loro Paesi o per Stati di miseria che non consentano una vita civile e dignitosa e che quindi siano una grave minaccia per la vita di ciascuno. La loro presenza viene autorizzata in previsione di una futura sistemazione lavorativa.

3. In questi casi l'ingresso nel territorio del Paese Italia è condizionato alle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 85 A

(*Numero massimo di extracomunitari)*

1.Ogni regione dello Stato deve elaborare dei piani con cui prevedere il numero massimo di extracomunitari regolari e irregolari, che vengono in Italia per motivi politici relativi a stati di guerra nel loro Paese e di precarie condizioni economiche. Ciò al fine di programmare il numero massimo che ciascuna regione può assistere con le risorse esistenti in ciascuna circoscrizione regionale. Gli extracomunitari irregolari in eccesso privi di mezzi economici, non possono essere accolti nel nostro Paese per materiale impossibilità di dare loro assistenza.

2. L'entità numerica degli extracomunitari che possono essere assistiti e di quelli che non lo possono, viene comunicata alle varie forze dell'ordine che dovranno far rientrare nei loro paesi gli extracomunitari irregolari, che siano in sovrannumero rispetto a quelli che ciascuna regione può mantenere nei vari centri di accoglienza in attesa di una sistemazione lavorativa.

Art. 85 B

(*Centri di accoglienza nei Paesi rivieraschi dell'Africa*)

1.Il Governo della Repubblica opererà quei contatti, collegamenti e accordi internazionali con Governi di altri Stati, con la Comunità europea e con la stessa organizzazione delle nazioni Unite, al fine di programmare la costruzione di strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo per le quali ci vogliono anni se non decenni di tempo. Per cui subito occorre la costruzione di grandi centri di accoglienza negli Stati rivieraschi dell'Africa che si affacciano sul Mediterraneo, in modo da dare accoglienza ed una esistenza civile e dignitosa a quei cittadini di tali Stati africani, del medio oriente e di altri Stati che si preparino a venire in Europa perché la loro esistenza nei Paesi d'origine è divenuta impossibile per eventi bellici o per stati di miseria. Tale costruzione di tendopoli e di centri di accoglienza va programmata in tempi brevissimi per evitare il sorgere di focolai di violenza che producano vittime tra i civili che vogliono venire in Europa e far terminare l'ecatombe di persone che muoiono continuamente per cercare di raggiungere l'Europa e che offende la civiltà e la dignità dell'uomo.

2. Delle persone che vengono alloggiate nei centri di accoglienza dei Paesi rivieraschi dell'Africa, una parte verrà fatta entrare in Europa secondo la pianificazione degli accessi in base alle previsioni di una sistemazione lavorativa programmata per gli anni successivi. Ciò viene previsto in quanto l'Europa non può materialmente assistere nei Paesi europei le centinaia di milioni di persone che vivono in condizioni di indigenza estrema nei Paesi dell'Africa e del Medio oriente. Questo lo si dice perché solo in Africa esistono circa 500 milioni di persone del miliardo di nati là e residenti che versano in condizioni di estremo disagio ambientale ed esistenziale; in Medio Oriente ne esistono altri circa 300 milioni, che se sommati ai primi vengono a superare la stessa popolazione europea. Ciò impedirebbe materialmente di dare assistenza a tutti se venissero nel continente europeo, come stanno manifestando di fare attualmente.

3.Per cui l'unica soluzione possibile è quella di dare una assistenza completa nei luoghi vicini a quelli ove normalmente cercano di raggiungere con mezzi navali l'Europa. Ciò per permettere la vita di queste persone che fuggono dalla miseria e dalla guerra. Essi quindi verrebbero aiutati e mantenuti nei citati grandi centri di accoglienza ove possono vivere decorosamente, dagli Stati della comunità mondiale, che debbono accollarsi la spesa del mantenimento totale in vitto e vestiario nonché per la edificazione delle tendopoli munite di tutti i servizi di ristorazione e igienici, che possono garantire il minimo di sopravvivenza per tali persone.

4. Il motivo per cui la comunità mondiale deve mantenere e accollarsi le spese della costruzione di questi grandi centri di accoglienza, sta nel fatto che gli Stati occidentali hanno profonde responsabilità per le condizioni di indigenza dei Paesi in via di sviluppo, in quanto con i loro imperi coloniali nei secoli scorsi hanno sfruttato intere popolazioni, senza creare quelle strutture produttive che avrebbero evitato la possibilità dell'invasione dell'Europa che si prevede in costante notevole aumento se non si prenderanno le misure qui indicate.

Ora però il "boomerang" torna indietro ed occorre correre ai ripari subito con le condizioni sopra indicate, che vengono a dare assistenza a medio termine ed immediatamente alle popolazioni di tali Stati, le quali fuggono dalla morte per conflitti bellici e per stati di miseria.

Art. 85 C

(Presidio delle forze armate della Comunità mondiale dei centri di accoglienza)

1.I predetti centri di accoglienza dovranno essere presidiati dalle forze armate della comunità internazionale (NATO e ONU), in modo da garantire l'ordine e la vita pacifica all'interno di tali centri. Presidio che sarà riferito anche all'esterno per evitare infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose o terroristiche.

Art. 85 D

(Prevenzione e repressione dei reati commessi dai trafficanti di esseri umani con gli agenti provocatori)

1. Il Governo della Repubblica dovrà stabilire accordi con i Paesi europei e con l'ONU perché le forze di Polizia dei vari Stati europei che aderiscono all'ONU, dovranno mettere a disposizione e impiegare autonomamente o secondo un coordinamento internazionale, gruppi di agenti provocatori che intervengono contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, che sono la causa delle numerose vittime di chi viene trasportato con natanti di ogni genere per arrivare in Europa. Questi agenti agiranno nell'interno dei Paesi europei ma anche nei Paesi Africani e del Medio oriente sede di conflitti bellici e di condizioni di degrado e di miseria per le popolazioni.

2. Tale operatività degli agenti provocatori è legittimata dalla legittima difesa che viene esercitata a favore di chi è vittima di questo traffico e degli Stati europei nei confronti di coloro che attentano con l'invasione di massa alla sicurezza, alla vita degli stessi Stati, atteso che milioni di persone si accingono a varcare il mediterraneo per arrivare in Europa.

3. Questa materialmente non può accogliere quei milioni di persone indicati nell'articolo 85 B comma 2, perché superiori alla stessa popolazione europea.

Art. 85 E

(Creazione delle strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo)

1.Contenporeaneamente a questi accordi che il Governo italiano dovrà prendere con gli altri Stati europei e con gli USA, per arginare il grave fenomeno dell'invasione da parte di extracomunitari, analoghi accordi dovranno essere stabiliti con gli stessi governi, per iniziare a costruire quelle strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo, che sfruttino le ingenti risorse presenti nei Paesi dell'Africa e del Medio oriente, in modo da garantire in futuro l'autonoma

produzione e acquisizione di beni economici per i cittadini di tali Paesi, che permetteranno loro di avere un livello di agiatezza pari a quello degli Stati più evoluti europei e degli altri continenti. .

Art. 85 F

(Eliminazione di baracche ed altri alloggi precari)

1. Al fine di contrastare e di eliminare la presenza di individui indigenti o senza fissa dimora, gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni centro di settore di decentramento provinciale pianificano la progressiva rimozione degli insediamenti di baracche ed altre abitazioni precarie, erette in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie con particolare riferimento ai servizi igienici e agli *standard* di abitabilità.

2. La rimozione delle abitazioni abusive, disposta ai sensi del comma 1, è attuata progressivamente e coordinata con la costruzione di centri di accoglienza, provvisti di tutte le strutture necessarie per la vita civile.

Art. 86.

(Previsione di centri di accoglienza o tendopoli nei piani regolatori cittadini)

1. Nei piani regolatori cittadini e nei piani particolareggiati dei comuni capoluogo di provincia, sono previste le aree e le volumetrie degli insediamenti abitativi da costruire in attuazione del disposto dell'articolo 85 F, comma 2.

2. I piani particolareggiati possono prevedere, oltre ai volumi, anche le tipologie degli insediamenti abitativi di cui al comma 1, nonché le loro distanze dalle vie di comunicazione e dagli altri abitati edificati secondo le vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
3. La previsione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai piani regolatori cittadini dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, con riferimento ai centri minori della provincia.

Art. 87.

(Pianificazione della costruzione dei centri di accoglienza e delle tendopoli)

1. Nei piani degli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni di cui all'articolo 86, è pianificata la costruzione di centri di accoglienza e di tendopoli, in modo da soddisfare la domanda abitativa di tutti coloro che si trovano in alloggi di fortuna, precari, privi di servizi igienici e non idonei dal punto di vista della funzionalità.

2. La pianificazione di cui al comma 1 è adottata sulla base di piani annuali e pluriennali, articolati su diverse fasi, con l'obiettivo dell'eliminazione dei punti di degrado ambientale del territorio urbano dei comuni della provincia, e con la previsione della progressiva costruzione di centri di accoglienza o di tendopoli sostitutive.
3. I piani adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono inviati agli assessorati dei comuni capoluogo di provincia competenti ai sensi del medesimo comma 1, per la loro composizione in un unico piano provinciale di tutela dell'ambiente urbano.

Art. 88.

(Ristrutturazione delle baracche)

1. Ove sia possibile per le condizioni costruttive e di conservazione delle baracche, l'assessorato competente per l'ambiente e l'ecologia del comune capoluogo di provincia provvede alla loro ristrutturazione, al fine di garantire condizioni igieniche sufficienti per la convivenza e la dimora.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1 prevede la costruzione di servizi igienici per gruppi di baracche, comprendenti un impianto di docce e di lavabi per la pulizia personale, con annesso impianto per il riscaldamento dell'acqua.

3. I servizi igienici collettivi di cui al comma 2 sono realizzati nel rispetto delle norme edilizie applicate nei campeggi di grande dimensioni.

4. Gli assessorati dei comuni di cui al comma 1 adottano le opportune disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti al fine di garantire condizioni igieniche sufficienti nei centri di accoglienza e nelle tendopoli di cui all'articolo 87, nonché nei gruppi di baracche ristrutturate ai sensi del presente articolo.

5. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni capoluogo di provincia trasmettono ai competenti assessorati dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, nel cui territorio siano presenti baracche o altri alloggi precari da ristrutturare, le opportune direttive per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 88 bis

(Il controllo del rispetto delle norme igieniche nelle baraccopoli, con riferimento ai servizi igienici e allo smaltimento dei rifiuti).

1.L'utilizzo appropriato dei servizi igienici realizzati nelle tendopoli, nei centri di accoglienza e nelle baraccopoli ristrutturate, deve essere continuamente controllato dal corpo dei volontari, che si pone anche la finalità di compiere azioni sociali di educazione e di sensibilizzazione dei residenti nelle tendopoli e nei centri di accoglienza.
Ma il controllo di cui sopra viene effettuato altresì in modo continuo, dagli appartenenti alle forze armate competenti per territorio alla tutela dell'ambiente del capoluogo di provincia.
Il controllo predetto impedisce la distruzione dei servizi messi a disposizione dei centri di accoglienza, il loro utilizzo improprio o il loro imbrattamento eccessivo, che ne pregiudichi l'uso da parte di tutti i componenti la comunità.

2.Analoga azione di controllo viene svolta dagli assessorati all'ambiente ed ecologia dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, ove si trovino tendopoli, baraccopoli e centri di accoglienza degli indigenti.

Art. 89.

(Accampamenti in roulotte*)*

1. Per gli accampamenti in *roulotte* è prevista l'installazione di impianti per lo scarico dei rifiuti e dei servizi igienici, da realizzare in complessi utilizzabili dalla comunità delle persone che alloggiano in tali insediamenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 88.

2. Nei piani regolatori cittadini sono individuate le aree destinate ad accogliere le *roulotte* e gli annessi impianti e servizi, di cui al comma 1.

3. L'ubicazione delle aree individuate ai sensi del comma 2 può essere modificata, in funzione delle esigenze urbanistiche, apportando le conseguenti variazioni ai piani regolatori cittadini vigenti.

4. Le disposizioni del presente articolo riferite alle *roulotte* si applicano ad ogni altro alloggiamento precario di carattere mobile.

5. È fatto divieto di alloggiare in *roulotte* al di fuori degli spazi individuati nei piani regolatori ai sensi dei commi 2 e 3, salvo che per esigenze straordinarie connesse ai flussi turistici.

Art. 90.

(Divieto di occupazione dello spazio pubblico per i soggetti che dimorano in tendopoli o in altri alloggi mobili)

1. I soggetti che hanno la propria dimora in tendopoli, in *roulotte* o in altri alloggi precari non possono occupare lo spazio pubblico per il riposo notturno o per qualsiasi altra attività che comporti lo stazionamento prolungato sul terreno.

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è accompagnato, da operatori delle Forze di polizia, dai volontari della protezione civile o di altri corpi di volontariato o dai militari addetti al controllo dell'inquinamento nei centri cittadini, nelle tendopoli, nei centri di accoglienza o negli accampamenti di *roulotte* ove è posta la sua dimora.

3. L'accompagnamento ai sensi del comma 2 è comunicato dai soggetti che lo eseguono al Commissariato di zona competente per territorio.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche ai centri minori di ciascuna provincia, in ottemperanza alle direttive appositamente trasmesse agli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, al fine della tutela del decoro, dell'ordine e dell'igiene nell'intero territorio provinciale.

5. È vietato accedere alle aree di sosta dei treni all'interno delle stazioni ferroviarie, salvo il caso in cui il soggetto sia in possesso di biglietto valido per il trasporto ferroviario.

6. È vietato sostare all'interno delle stazioni di autocorriere, salvo il caso in cui il soggetto sia in possesso di biglietto valido per il trasporto nella giornata o in quelle successive.

Art. 91.

(Sanzioni penali per gli indigenti che occupano il suolo pubblico)

1. Se la violazione del divieto di occupazione del suolo pubblico, di cui all'articolo 90, si verifica per una seconda volta, il contravventore è sottoposto a giudizio direttissimo ed è punito con l'arresto fino a trenta giorni.

Art. 92.

(Sanzioni amministrative per l'illecita occupazione di stazioni ferroviarie e di autocorriere)

1. La contravvenzione al divieto previsto dall'articolo 90, commi 5 e 6, è punita con la sanzione amministrativa pari a 100 euro.

2.Se trattasi di indigente privo di documenti di identificazione, il contravventore è accompagnato presso un centro di accoglienza, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, ed ivi sottoposto a fermo di identificazione di dieci giorni.

Art. 93.

(Divieto di accattonaggio)

1. È vietato l'accattonaggio in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico.

2. Chi si trova in condizioni economiche che non gli consentano di disporre dei mezzi necessari per il proprio sostentamento deve recarsi presso i centri di accoglienza degli indigenti previsti dalla presente legge.

3. La contravvenzione al divieto di cui al comma 1 è punita, in caso di reiterazione della condotta anche dopo la traduzione coatta presso i centri di accoglienza di cui alla presente legge, con l'arresto fino a venti giorni, a seguito di giudizio direttissimo.

Art. 94.

(Termine di efficacia dei divieti)

1. I divieti di cui agli articoli 92 e 93, e le conseguenti prescrizioni, acquistano efficacia a decorrere dell'effettivo funzionamento dei centri di accoglienza previsti dalla presente legge.

Art. 95.

(Legittima difesa putativa)

1. Non è punibile chi, ritenendo di trovarsi nelle condizioni di legittima difesa e di essere costretto dalla necessità di salvare sé o il proprio patrimonio da una violenza attuale ed ingiusta, ponga in atto una condotta che si configura come offesa alla persona autore dell'aggressione.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica nel caso in cui il soggetto non possa valutare, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali avviene l'aggressione al patrimonio o alla persona, le reali situazioni di minaccia alla propria vita.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il soggetto non può essere sottoposto a qualsiasi tipo di misura cautelare e non può essere iniziato nei suoi confronti alcun procedimento penale.

4. Le circostanze di tempo e di luogo che determinano la reazione tutelata dell'aggredito sono quelle in cui il fatto avviene nelle ore notturne, in abitazioni isolate o dei centri urbani, e che sono tali da generare nell'aggredito una situazione psicologica di grave stato di tensione e di paura per la propria vita, nonché tutte le altre circostanze in cui l'aggressione può ingenerare per le sue modalità il timore fondato che la minaccia al proprio bene patrimoniale possa tradursi in lesione del bene e della vita.

5. La fondatezza del timore, come definita al comma 4, è esclusa nel caso in cui l'erronea supposizione di trovarsi in condizioni di pericolo sia rilevabile dalle normali condizioni intellettuali della persona.

Art. 96.

(Offerte per gli indigenti)

1. L'ente di assistenza di ciascun comune capoluogo di provincia, con cadenza bimestrale, effettua la stima dei fondi occorrenti per prestare assistenza agli indigenti, intesa come somministrazione di due pasti caldi al giorno e come assegnazione di un posto letto in tendopoli o in centri di accoglienza.

2. Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti, e comunque in ogni circostanza manifestata da eventuali offerenti, l'ente comunale di assistenza coordinatore degli aiuti agli indigenti adotta le opportune iniziative per portare a conoscenza dell'opinione pubblica provinciale, con ogni mezzo di

informazione, la quantificazione delle offerte in denaro necessarie per assistere gli indigenti secondo quanto indicato al comma 1.

3. Le offerte di cui al comma 2, oltre che in denaro, possono consistere in indumenti o in altri capi di vestiario.

Art. 97.

(Collegamento con le confessioni religiose)

1. I comuni, nell'ambito della raccolta delle offerte, di cui all'articolo 96, attivano le opportune forme di collegamento con le varie confessioni religiose che svolgono la medesima attività e concordano le modalità per la gestione comune dell'assistenza agli indigenti, mediante la previsione di una unica contabilità della gestione economica degli aiuti, tale da consentire la corretta previsione delle effettive necessità di beni materiali e offerte in denaro.

Art. 98.

(Numero massimo di assistiti)

1. In relazione all'esigenza di prestare effettiva assistenza agli indigenti, secondo lo *standard* definito dall'articolo 96, comma 1, i comuni capoluogo di provincia, anche in considerazione della disponibilità di fondi secondo quanto previsto dal medesimo articolo 96, definiscono presuntivamente il numero massimo di indigenti che è possibile assistere in ciascun ambito provinciale.

Art. 99.

(Censimento dei residenti nelle abitazioni precarie)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun comune capoluogo di provincia provvede ad effettuare il censimento dei residenti nel territorio provinciale che non siano proprietari o affittuari di una abitazione.

2. Il censimento indica, per ogni persona interessata:

a) la nazionalità, il nome, il cognome, l'età, il sesso;

b) la sua eventuale occupazione, con specificazione del carattere continuativo o saltuario della stessa;

c) la tendopoli, o il centro di accoglienza o l'insediamento di baracche presso cui gli è stata assegnata la dimora, con indicazione del relativo posto tenda o posto letto;

d) per i cittadini stranieri, le ragioni della presenza in Italia.

Art. 100.

(Ricettività delle strutture di accoglienza e numero massimo di assistiti)

1. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia di ciascun comune capoluogo di provincia comunicano all'assessorato regionale corrispondente il numero massimo di persone che possono essere assistite, come definito ai sensi dell'articolo 98.

2. Nel caso in cui, in un ambito provinciale, non sia possibile prestare assistenza a tutti gli indigenti che ne hanno necessità, il competente assessorato del comune capoluogo di provincia segnala i nominativi dei cittadini stranieri in esubero all'autorità di pubblica sicurezza, che provvede alla loro espulsione dal territorio dello Stato.

3. Ai fini del computo del numero massimo di persone che possono essere assistite nelle strutture di accoglienza, si tiene conto delle comunicazioni a tale scopo trasmesse dagli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, nei quali siano ubicate strutture di assistenza analoghe a quelle dei comuni capoluogo di provincia.

4. In ogni regione, gli assessorati competenti ai sensi del presente articolo stabiliscono le opportune intese al fine di definire il numero massimo di persone che possono essere assistite nei centri di accoglienza nell'intero ambito regionale.

5. Nell'ambito delle intese di cui al comma 4, si provvede altresì alla predisposizione, in ciascun ambito provinciale, degli strumenti idonei per l'attivazione delle procedure di rimpatrio di cui al comma 2.

Art. 101.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale)

1. Gli assessorati competenti ai sensi dell'articolo 100, comma 1, operano in collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale e con i Commissariati di zona dei comuni capoluogo di provincia, al fine di controllare le persone che devono dimorare nelle tendopoli, nei centri di accoglienza e negli insediamenti di baracche, di cui agli articoli 87 e 88, e di individuare le migliori sistematiche da impiegare nei controlli di sicurezza da parte del personale specializzato del competente assessorato provinciale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai competenti assessorati dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, di cui all'articolo 100, comma 3, i quali operano in collegamento con i Commissariati di zona del territorio periferico provinciale.

Art. 102.

(Divieto di occupazione di suolo pubblico)

1. Ai soggetti privi di abitazione, a titolo di proprietà o in locazione, è fatto divieto di occupare il suolo pubblico per riposo o per lo svolgimento della vita quotidiana. Il divieto acquista efficacia a decorrere dall'effettivo funzionamento delle tendopoli o degli altri centri di accoglienza di cui alla presente legge.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che hanno dimora stabile in una abitazione di proprietà o in locazione, salvi i casi di occupazione di spazi pubblici per motivi turistici o di escursione o di carattere sportivo.

3. Le Forze di polizia effettuano controlli periodici diretti a far rispettare il divieto di cui ai commi 1 e 2 mediante i servizi di volante o di poliziotto di quartiere, secondo le direttive dell'Ufficio sicurezza provinciale.

4. Ai fini di cui al presente articolo, per suolo pubblico si intende il complesso delle aree il cui accesso non è limitato da condizioni temporali ed economiche, ivi compresi i campi e i prati non privati, le aree al di sotto dei ponti ed ogni altro spazio pubblico non utilizzato per infrastrutture viarie o residenziali o ricreative.

Art. 103.

(Extracomunitari privi di documenti e di mezzi di sostentamento)

1. I cittadini extracomunitari che si trovino sul nostro territorio nazionale, non siano in possesso di mezzi di sostentamento e di documenti e non siano in grado di giustificare la loro presenza sul territorio, sono accompagnati nei centri di accoglienza previsti dalla presente legge ove sono sottoposti a fermo di identificazione di pubblica sicurezza di dieci giorni, al fine di compiere gli accertamenti sulla loro identità e sul loro Paese di origine.

2. In seguito agli accertamenti di cui al comma 1, i cittadini extracomunitari sono invitati a lasciare il territorio italiano per fare rientro in quello di provenienza; in caso di rifiuto si provvede al loro accompagnamento coatto da parte degli organi di pubblica sicurezza della provincia ove si trovano.
3. Gli organi di pubblica sicurezza competenti ai sensi del comma 2 sono tenuti ad accertarsi materialmente che i cittadini espulsi ai sensi del medesimo comma eseguano l'ordine loro impartito e a tale scopo redigono una relazione dettagliata che comprovi l'effettivo rientro nel Paese di origine.

Art. 104.

(Rifiuto di lasciare il territorio italiano e reiterata presenza)

1. I cittadini extracomunitari che siano già stati rimpatriati una prima volta, e che reiterano la loro presenza sul territorio italiano, sono sottoposti a fermo di identificazione di pubblica sicurezza di dieci giorni, in attesa di essere giudicati con giudizio direttissimo.

2. L'illegale permanenza sul territorio italiano ai sensi del comma 1 è punita con la pena della reclusione da due a tre anni; la pena è sospesa per due anni, qualora il responsabile esprima l'intenzione di rientrare nel proprio Paese di origine.
3. Qualora il soggetto che ha usufruito della sospensione di pena di cui al comma 2, dopo aver fatto rientro nello Stato d'origine, ritorni in Italia e vi permanga senza permesso di soggiorno, la pena sospesa si applica unitamente a quella eventualmente inflitta in seguito ad ulteriore giudizio, ai sensi del comma 1.

Art. 104 bis

(Visite periodiche agli indigent).

1.Gli indigenti che non abbiano fissa dimora, che non abbiano alloggio e che siano privi di mezzi di sostentamento e che chiedono di essere alloggiati nelle tendopoli e nelle baraccopoli ristrutturate o nei centri di accoglienza o che comunque si trovano nel territorio nazionale, debbono chiedere di essere sottoposti a controlli medici, per accertare l'eventuale presenza di malattie infettive o di altro tipo.
2.Qualora tale richiesta non venga presentata, gli indigenti di cittadinanza straniera vengono espulsi dallo Stato.

Art. 104 ter

(Il controllo delle forze armate e della P.S.)

1.Il controllo della pubblica sicurezza (P.S.) sul rispetto dei divieti posti per chi non ha il reddito sufficiente per abitare una abitazione in affitto o in proprietà, è eseguito con l'ausilio delle forze armate e degli operatori della nettezza urbana; e riguarda:

- l'utilizzo delle tendopoli, dei centri di accoglienza e dei servizi igienici annessi, da utilizzare secondo le prescrizioni comunali;
- la presenza di scarichi abusivi nelle acque dei capoluoghi;
- la presenza di discariche abusive per rifiuti solidi;
- il controllo del numero di indigenti ammessi nei centri di accoglienza;
- il controllo dei documenti di identificazione degli indigenti;
- Il controllo dell'attività di accattonaggio negli spazi pubblici, da parte degli indigenti, la quale è vietata;
- La sosta e la dimora in spazi pubblici da parte degli indigenti;
- l'allontanamento dallo Stato degli indigenti non italiani che non possono essere assistiti per mancanza di fondi economici.

Art. 105.

(Accordi provinciali in materia di dimore per indigenti nei piani regolatori)

1. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale concordano, con i corrispondenti assessorati dei comuni capoluogo di provincia, i contenuti dei piani regolatori cittadini di tutela dell'ambiente urbano, con riferimento agli spazi che possono essere occupati dalle tendopoli, dai centri di accoglienza e dagli insediamenti di baracche.

2. I contenuti da concordare ai sensi del comma 1 sono riferiti alle volumetrie e tipologie delle abitazioni e alla natura delle strutture di servizio collettivo idonee a garantire condizioni igieniche sufficienti, secondo gli *standard* previsti dell'articolo 88.

3. La regolamentazione della tipologia e della natura delle strutture, di cui al comma 2, è recepita mediante appositi accordi tra gli assessorati competenti di una stessa regione, al fine di salvaguardare l'uniformità degli insediamenti abitativi di cui al presente articolo nei piani regolatori adottati in ambito regionale.

4. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi negli insediamenti abitativi di cui al presente articolo è effettuato dalle competenti strutture municipali del comune capoluogo di provincia e degli altri comuni nel cui territorio sono presenti gli insediamenti predetti.

5. I comuni competenti ai sensi del comma 4 erogano il servizio ivi previsto a proprie spese, a titolo di solidarietà.

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA TUTELA DALLE TOSSICODIPENDENZE

Art. 106.

(Divieto di uso di sostanze stupefacenti)

1. È vietato l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico. È vietata altresì la detenzione di quantità anche minime di sostanze stupefacenti, fatta eccezione per i casi di uso giornaliero terapeutico.

2. I contravventori al divieto di cui al comma 1 sono accompagnati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale centrali o periferiche per essere sottoposti ad esame diagnostico.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pari a 500 euro per coloro che risultino in possesso di redditi annuali, propri o della famiglia del cui nucleo fanno parte, di importo fino a 10.000 euro. La predetta sanzione è elevata proporzionalmente in funzione del maggior reddito posseduto.

4. La sanzione di cui al comma 3 è soggetta a rivalutazione sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 107.

(Casi in cui il lavoro sociale sostituisce la sanzione amministrativa)

1. Nell'ipotesi in cui il responsabile della violazione di cui all'articolo 106 si trovi nelle condizioni di reddito di cui al comma 2, si applica la sanzione sostitutiva della prestazione di lavoro sociale per un periodo non inferiore a tre mesi ovvero a sei mesi, rispettivamente per sanzioni pari a 500 euro o a 1.000 euro.

2. La disposizione del comma 1 si applica qualora il reddito del soggetto, o della famiglia del cui nucleo fa parte, sia inferiore a 7.500 euro, rivalutabili ai sensi dell'articolo 106, comma 4.

3. Il lavoro sociale previsto dal presente articolo può essere prestato presso i centri di recupero per tossicodipendenti, i centri di assistenza per anziani, per orfani ed abbandonati dalle famiglie, ovvero presso i luoghi di cura, in relazione alle attività lavorative che il soggetto è in grado di effettuare.

4. In caso di reiterata violazione del divieto di cui all'articolo 106, comma 1, e della disposizione in materia di fermo preventivo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, il responsabile è accompagnato obbligatoriamente presso un struttura sanitaria pubblica o presso un centro di recupero per tossicodipendenti, ove è tenuto in osservazione e sottoposto a trattamento di disintossicazione, per un periodo minimo di dieci giorni che può essere prolungato sulla base del grado patologico diagnosticato dai medici di tale struttura sanitaria.

5. Il periodo di permanenza nella struttura sanitaria di cui al comma 4 è equiparato al ricovero coatto.

Art. 107 bis

(Formulazione della diagnosi da parte della struttura sanitaria competente)

1.La diagnosi in base ai criteri diagnostici del Manuale diagnostico e statistico dei disadattati (Ds.) mentali (DSMIV) può essere la seguente:

1) – Disturbo indotto da sostanze:
- intossicazione;
- astinenza;
- disturbo mentale indotto.

2) – Disturbo da uso di sostanze:
- abuso;
- dipendenza.

Si precisa che per definire una diagnosi sono necessari oltre a più controlli urinari, una serie di colloqui individuali e familiari ed eventualmente la somministrazione di test psicometrici.

Art. 108.

(Interventi per il recupero dei tossicodipendenti)

1. In relazione alla diagnosi sullo stato di dipendenza, effettuata dalla struttura sanitaria competente, di cui all'articolo 107 bis, sono previsti i seguenti interventi:

a) nei casi di intossicazione acuta (overdose) o di disturbo mentale indotto di tipo acuto (crisi psicotica, delirium, delirium tremens etc.), il ricovero coatto in idonea struttura sanitaria, sulla base di un protocollo operativo stabilito nell'ambito del dipartimento per le dipendenze p**a**tologiche di ciascuna azienda sanitaria locale, d'intesa con il servizio per le tossicodipendenze (SERT) e con i responsabili dei reparti ospedalieri competenti;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, e in relazione alla gravità della sintomatologia psico-fisica rilevata:

1) interventi in strutture di pronta accoglienza, o presso comunità terapeutiche, ovvero in altre idonee strutture residenziali a tempo pieno;

2) interventi presso centri diurni, strutture di *day-hospital* o altre strutture semiresidenziali;
3) interventi ambulatoriali con l'ausilio di terapia di gruppo o di gruppi di auto-mutuo aiuto;
4) interventi domiciliari o territoriali con presenza di accompagnatore-educatore adeguatamente preparato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati previa acquisizione del consenso informato del soggetto che vi si sottopone e con la sua piena partecipazione, ferma restando la previsione dell'applicazione di misure restrittive in casi di violazione delle disposizioni di legge in materia di uso e di consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 109.

(Casi di recidività e di difficoltà di attuazione del programma terapeutico)

1. Nei casi di recidività e di difficoltà o impossibilità di attuare un programma terapeutico che preveda l'abbandono dell'uso di droga, è prevista l'adozione di programmi di lunga durata, anche con utilizzazione di supporti farmacologici in relazione al tipo di tossicodipendenza.

2. Nel caso specifico della dipendenza da oppiacei, il programma terapeutico è definito a livello nazionale sulla base del protocollo di intervento adottato ai sensi dell'articolo 112, che prevede anche l'utilizzazione di metadone, eroina o altro che il soggetto può assumere in appositi centri o presso le farmacie, munito di apposito tesserino magnetico.
3. Nel protocollo di cui al comma 2 possono essere previsti livelli diversi di intervento, da quelli a bassa soglia a quelli più selettivi, in relazione alla evoluzione del programma terapeutico e delle risultanze del trattamento cui il soggetto è stato sottoposto.

4.Esempio di intervento a bassa soglia:
- metadone protratto da assumere in farmacia con tesserino magnetico e con l'assistenza dell'accompagnatore, controlli urinari saltuari, costante assistenza sanitaria.
  Esempio di intervento a media soglia:
- metadone protratto da assumere in apposite sedi, controlli urinari periodici, impegno a frequentare gruppi di sostegno o colloqui individuali di orientamento e sostegno psicologico.

Esempio di intervento di alta soglia:

- terapia di divezzamento con metadone a scalare (meglio se in struttura protetta) o disintossicazione ospedaliera (tradizionale o rapida), psicoterapia di tipo individuale, familiare o di gruppo, programma di mantenimento dell'assistenza con supporti o meno di tipo farmacologico (es. farmaci antagonisti), progetto riabilitativo.

Art. 110.

(Misure di prevenzione)

1. Il soggetto munito del tesserino magnetico di cui all'articolo 109, comma 2, è tenuto a recarsi periodicamente presso la struttura sanitaria responsabile della sua assistenza, e presso la quale sono registrati i suoi dati anagrafici e quelli del suo accompagnatore, di cui all'articolo 111, comma 3, per essere visitato e controllato dai sanitari del settore specializzato, anche al fine di rafforzare i suoi propositi e la volontà di disintossicazione.

2. Le attività quotidiane dei soggetti che si sottopongono a un programma terapeutico di cui all'articolo 108 sono sottoposte ad un controllo quotidiano, secondo modalità concordate dal soggetto interessato con la struttura responsabile della sua assistenza e con gli organi di pubblica sicurezza competenti.

3. Presso ogni azienda sanitaria locale è costituito l'organico degli operatori preposti al controllo di chi fa uso di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici.

Art.110 bis

(Compiti delle forze dell'ordine)

1.La struttura di prevenzione delle forze dell'ordine, costituita principalmente dalle unità volanti e poliziotto di quartiere dei centri urbani, di cui al progetto sicurezza, ha il compito di sorvegliare e verificare se i tossicodipendenti frequentano luoghi ed ambienti ove si effettua il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

2.Tale controllo è diretto a constatare sia l'uso di minime quantità di stupefacenti, che di quantità maggiori le quali possono essere spacciate e vendute. Si tratterà di conoscere e verificare a fini preventivi il comportamento di soggetti che hanno accettato il controllo e quelli che frequentano gli ambienti dei tossicodipendenti.

Art. 111.

(Collaborazione con il volontariato e il privato sociale)

1. Al fine di arginare e di reprimere la diffusione del consumo di droghe, nonché al fine della realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi, le strutture pubbliche operano in coordinamento con le strutture di volontariato e del privato sociale, sulla base di protocolli e convenzioni appositamente stipulati.

2. Nei protocolli di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per la sperimentazione operativa di programmi di intervento sul territorio, avvalendosi di operatori in possesso di adeguata e specifica formazione e di *equipe* mobili, con la partecipazione di personale socio-sanitario.

3. Al termine del periodo di ricovero obbligatorio o volontario, di cui all'articolo 108, il soggetto tossicodipendente è assistito da un accompagnatore in tutte le sue attività quotidiane, ivi compresa

l’assunzione di sostanze stupefacenti nei casi e con le modalità di cui all’articolo 109.

4. L’assistenza di cui al comma 3 può essere disposta, in base alla valutazione dei medici della azienda sanitaria locale competente, anche nei confronti di un soggetto non sottoposto a ricovero ma per il quale si sia riscontrata la necessità di un sostegno psicologico, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici.

Art. 112.

(Protocollo di intervento per gli oppiacei)

1.Il protocollo di intervento per gli oppiacei, di cui all’articolo 109, comma 2, è adottato, a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con i rappresentanti del Servizio sanitario di ogni regione.

2.Tale protocollo deve riguardare l’utilizzazione del metadone, eroina o altro, che l’utente potrà assumere in appositi centri o presso le farmacie per mezzo dell’apposito tesserino magnetico e in presenza dell’accompagnatore.

1.

Art. 113.

(Protocollo per il volontariato)

1. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa con i rappresentanti delle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un protocollo nel quale sono definiti i compiti del corpo dei volontari e del privato sociale, nello svolgimento delle attività di assistenza e di aiuto ai soggetti tossicodipendenti.
2. Il protocollo potrà concernere i seguenti aspetti:
a - la tipologia delle attività di assistenza e di aiuto sociale;
b - il collegamento con le forze dell’ordine impiegate nella prevenzione delle tossicodipendenze;
c - le attività di prevenzione che possono essere espletate con le forze dell’ordine.

Art. 114.

(Formazione del personale volontario)

1. Le aziende sanitarie locali di ciascun capoluogo di regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività di assistenza ai tossicodipendenti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati, sulla base del protocollo di cui all’articolo 113, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
3. Le aziende sanitarie locali di Roma, Milano e Napoli provvedono al coordinamento di programmi dei corsi di cui al comma 2, nel rispettivo settore di decentramento nazionale, al fine di garantirne l’uniformità in ambito nazionale.
4. Il Ministero della salute è organo nazionale di coordinamento del programma nazionale di formazione del personale di cui al presente articolo.
5. Gli interventi relativi all’attività di prevenzione delle tossicodipendenze, effettuati dagli operatori educatori di strada e dalle *equipe* mobili con educatori di strada, sono sottoposti ad adeguata sperimentazione da parte dei competenti uffici delle aziende sanitarie locali, di cui

all'articolo 115.

6. Gli atti relativi alla sperimentazione regionale, di cui al comma 5, sono trasmessi al Ministero della salute, in quanto organo nazionale di coordinamento.

7. La sperimentazione di cui al comma 5 deve prevedere l'adozione di nuove tecniche e tipologie di intervento in ambito regionale, da estendere eventualmente ad altre regioni, in caso di esiti positivi.

Art. 115.

(Uffici delle ASL competenti per l'organizzazione della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze)

1. È istituito, presso ogni azienda sanitaria locale, un ufficio che si occupa della prevenzione e del recupero in materia di tossicodipendenze.

2. L'ufficio di cui al comma 1 definisce annualmente gli organici del personale necessario per le attività di propria competenza, apportando le relative modifiche, con riferimento al numero degli addetti per le attività mediche, infermieristiche e di controllo sui soggetti tossicodipendenti di cui agli articoli precedenti.

3. L'ufficio, tramite il proprio personale medico, diagnostica i casi che necessitano di ricoveri obbligatori e di ricoveri facoltativi o alternativi e predispone i piani per il controllo dei tossicodipendenti al fine di attuare una efficace politica di prevenzione.

4. I piani di cui al comma 3 stabiliscono:

a) le attività quotidiane da sottoporre al controllo;

b) i luoghi e gli spazi temporali in cui il controllo deve essere esercitato;

c) gli aspetti psicologici del tossicodipendente sui quali intervenire per consentirgli di superare le crisi di astinenza e l'attrazione per l'uso di sostanze stupefacenti;

d) l'entità del personale medico, infermieristico e volontario da impiegare, per attuare una efficace sistematica di prevenzione;

e) le attività di prevenzione che è opportuno modificare, al fine di migliorare il sistema di assistenza ai tossicodipendenti.

Art. 116.

(Schede mediche)

1. Ad ogni tossicodipendente non ricoverato è rilasciata una scheda in cui sono annotate le prescrizioni mediche da osservare per la progressiva disintossicazione, anche in riferimento all'aspetto psicologico della tossicodipendenza.

2. Le schede di cui al comma 1 sono compilate sulla base di un modello conforme, per quanto possibile, alla ricetta che il medico rilascia all'ammalato con la prescrizione delle cure necessarie per la patologia riscontrata.

3. Chi si droga in luogo pubblico è accompagnato dal personale addetto al controllo dei tossicodipendenti presso una struttura sanitaria ove viene accertato il grado di intossicazione.

4. Nella struttura sanitaria ove è accompagnato il tossicodipendente, i medici preposti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze stabiliscono il livello di controllo cui sottoporre il malato, sulla base delle tipologie di intervento previste dall'articolo 108.

5. Qualora non sia disposto il ricovero, nella scheda rilasciata al tossicodipendente sono indicate

anche le prescrizioni sul controllo, da concordare fra il soggetto ed il personale preposto al controllo stesso.

6. In relazione alla gravità dello stato di tossicodipendenza riscontrato, nella scheda di cui al comma 1 sono indicati la periodicità, fino all'obbligo giornaliero, con cui il soggetto deve recarsi presso le strutture sanitarie competenti per i controlli e gli esami cui deve sottoporsi per l'accertamento del suo grado di intossicazione e del suo stato generale di salute.

7. Presso l'ufficio specializzato nella prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, è prevista la presenza di uno psicologo che assista opportunamente i tossicodipendenti in modo da consentire loro di superare momenti di incertezza psicologica, che possano indurli all'assunzione di stupefacenti.

8. Lo psicologo, di cui al comma 7, è addetto altresì all'istruzione del personale preposto all'assistenza dei tossicodipendenti.

Art. 116 bis

(Tesserino magnetico e accompagnatore)

1. Al tossicodipendenze viene rilasciato un tesserino magnetico in cui sono registrate le quantità a scalare di farmaci che devono essere presi per la disintossicazione progressiva.

2.Tutte le volte che il tossicodipendente deve acquisire sostanze stupefacenti utili per la disintossicazione, in farmacia o in altro luogo di cura, deve essere assistito da un accompagnatore educatore, che lo aiuta nelle attività di assunzione.

Art. 117.

(Droghe artificiali)

1. In caso di possesso di droghe artificiali, il responsabile è sottoposto al ricovero in osservazione di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, in considerazione dell'impossibilità di procedere a forme alternative di disintossicazione.

Art. 118.

(Numero azzurro)

1. È istituito in ogni provincia un numero azzurro con chiamata gratuita, presso l'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, al quale possono essere indirizzate segnalazioni relative all'uso di sostanze stupefacenti in luoghi privati. Le Forze di polizia, sulla base delle predette segnalazioni, possono espletare gli opportuni interventi di prevenzione e di accertamento, anche mediante perquisizioni da effettuare nei luoghi predetti.

Art. 119.

(Accordo sul programma di disintossicazione)

1. Il soggetto tossicodipendente, sulla base delle prescrizioni contenute nella scheda di cui all'articolo 116, concorda con il personale medico addetto al competente ufficio dell'azienda sanitaria locale il programma di disintossicazione, anche con riferimento al controllo delle sue attività quotidiane.

Art. 120.

(Rete preventiva delle forze dell'ordine e del volontariato)

1. È istituito, avvalendosi della rete di volanti e di poliziotto di quartiere di cui alla presente legge, un sistema di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, al fine di individuare i soggetti assuntori di tali sostanze e gli spacciatori.

2. La rete preventiva di cui al comma 1 è integrata con personale del volontariato e delle aziende sanitarie locali, secondo quanto disposto nei piani di sicurezza, predisposti dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

3. Le attività di controllo espletate dal personale volontario e delle aziende sanitarie locali sono definite dalle aziende sanitarie locali stesse, sulla base delle attività di prevenzione disposte dalle Forze di polizia, in modo da garantire la complementarietà dei rispettivi compiti e la sinergia negli interventi operativi.

4. Ai fini di cui al comma 3, il piano di controllo di ciascuna azienda sanitaria locale è concordato con l'Ufficio sicurezza del comune capoluogo di provincia in modo da contemplare le attività di tutte le aziende sanitarie locali della provincia organizzate in sistema preventivo delle tossicodipendenze, con compiti di coordinamento attribuiti all'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia.

5. I compiti di coordinamento, di cui al comma 4, sono relativi a tutte le attività espletate dalle aziende sanitarie locali della provincia, finalizzate alla attuazione del sistema di controllo preventivo delle tossicodipendenze, di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, si riuniscono periodicamente in una apposita sede regionale, al fine di concordare il piano di prevenzione regionale delle tossicodipendenze, di cui all'articolo 122, sulla base del quale sono conseguentemente predisposti i piani provinciali.

Art. 121.

(Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze)

1. È istituito l'Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze, con sede, rispettivamente, in Milano, Roma e Napoli e con il compito di organizzare le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze nel territorio provinciale dei predetti comuni capoluogo di settore di decentramento nazionale.

2. Gli uffici di cui al comma 1 esercitano altresì le funzioni di coordinamento delle attività indicate nel medesimo comma nell'ambito della regione cui appartiene il capoluogo, predisponendo la sistematica degli accordi tra uffici, per la definizione e l'espletamento delle attività di prevenzione.

3. Gli uffici di cui al comma 1 provvedono al coordinamento dell'attività di prevenzione nell'ambito interregionale comprendente le regioni del proprio settore di decentramento nazionale, in modo da ottenere una uniforme attività di prevenzione in ciascuna regione.

Art. 122.

(Piano regionale)

1. Il piano regionale di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze è articolato in base alla suddivisione del territorio in circoscrizioni regionali, che corrispondono al territorio di ciascuna

provincia, e in circoscrizioni provinciali, che corrispondono al territorio di ciascuna azienda sanitaria locale della provincia.

2. Gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, in collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale, individuano le linee di percorrenza delle sostanze stupefacenti nel proprio territorio, anche con riferimento alle modalità del traffico, veicolare, aereo, navale o di altro tipo, al fine di adottare particolari misure di controllo e di prevenzione nelle aree prossime alle vie di percorrenza, che possono essere maggiormente interessate alle attività di spaccio.

3. Le misure di carattere sanitario, di supporto psicologico ed operative sono adottate ai sensi del comma 2 in modo uniforme in tutte le province della regione eventualmente interessate dal flusso di sostanze stupefacenti. Al loro espletamento provvedono il personale medico e infermieristico e i corpi di volontariato, con l'ausilio del personale delle Forze di polizia.

4. In collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale, ai sensi del comma 2, sono individuate le aree di produzione di sostanze stupefacenti nel territorio regionale, al fine di predisporre in ogni provincia, in modo uniforme, misure idonee di prevenzione e di protezione nelle zone limitrofe alle aree di produzione stesse.

5. Mediante appositi accordi interprovinciali, le aziende sanitarie locali dei comuni capoluogo di provincia adottano misure uniformi di controllo dei luoghi di spettacolo, delle scuole di ogni ordine e grado, dei circoli pubblici e aperti al pubblico, delle sale giochi e dei ritrovi, dei centri commerciali e ricreativi, che costituiscono i punti sensibili nei quali è maggiormente frequente l'uso di sostanze stupefacenti.

6. Il piano regionale di cui al presente articolo è predisposto dall'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, con particolare riguardo alle misure di controllo da attivare nei punti sensibili di cui al comma 5 situati nella circoscrizione territoriale del capoluogo stesso.

Art. 123.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale)

1. Nel piano regionale predisposto dall'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze del capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 122, sono definite le misure da attivare per garantire i collegamenti organizzativi ed operativi con l'Ufficio sicurezza regionale, nonché le direttive cui devono attenersi gli uffici provinciali per l'adozione di uniformi collegamenti con gli Uffici sicurezza provinciali, al fine di organizzare le attività di ausilio delle Forze di polizia nella prevenzione delle tossicodipendenze.

2. Nel piano regionale sono altresì indicate le attività di controllo nei punti sensibili per ciascun tipo di operatore, sia esso sanitario, infermiere o appartenente alle Forze dell'ordine.

3. Le indicazioni di cui al comma 2 costituiscono i criteri cui devono attenersi i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia, nell'esercizio delle attività di cui al medesimo comma, di loro competenza.

4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria nazionale del capoluogo di regione adotta le opportune iniziative per assicurare, d'intesa con l'Ufficio sicurezza regionale, il collegamento con le strutture degli enti di assistenza statali, regionali e comunali e con le strutture religiose, al fine di individuare e concordare comuni criteri di assistenza e di aiuto per gli assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.

5. Gli uffici regionali, di cui al comma 4, trasmettono agli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali della provincia le direttive per il collegamento con le strutture di assistenza, anche religiose, presenti in ambito provinciale, per il conseguimento delle

finalità di cui al medesimo comma 4 secondo criteri uniformi a quelli adottati ai sensi del predetto comma.

6. Al fine di assicurare, in tutto il territorio provinciale, l'uniformità nelle modalità operative degli interventi diretti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, l'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione provvede a dislocare proprio personale medico e infermieristico, nonché operatori del volontariato regionale, presso i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia.

7. La collocazione del personale di cui al comma 6 è disposta, in base ad apposita programmazione, per periodi temporali definiti dall'ufficio regionale per ciascuna provincia, fermo restando la possibilità di impiego del personale indicato allo stesso comma 6 in ambiti operativi interprovinciali.

Art. 124.

(Servizi semplici e compositi)

1. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione organizza nel proprio territorio servizi semplici di prevenzione, effettuati da operatori volontari ovvero da operatori medici e infermieri, nonché servizi compositi, effettuati da operatori volontari, medici e infermieri, anche d'intesa e con il supporto logistico e mobile delle Forze di polizia, per operazioni di prevenzione complesse da svolgere in centri di spettacolo, ricreativi e di carattere commerciale, che abbisognano di più apporti professionali.

2. I servizi semplici e compositi, di cui al comma 1, sono organizzati in modo uniforme in ciascuna provincia; a tal fine, sono adottati gli opportuni accordi interprovinciali, in modo da definire le modalità di effettuazione dei servizi stessi.

Art. 125.

(Capisaldi della prevenzione)

1. L'Ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione individua i capisaldi del proprio territorio provinciale, secondo tipologie denominate di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª specie.

2. I capisaldi individuati ai sensi del comma 1 sono gli uffici ove si organizza e si pianifica l'attività di prevenzione delle tossicodipendenze.

3. I capisaldi di 1ª specie corrispondono alle sedi degli uffici di prevenzione e recupero delle aziende sanitarie locali dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale.

4. I capisaldi di 2ª specie sono costituiti dalle sedi staccate delle aziende sanitarie locali che si trovano nei comuni confinanti con gli altri settori di decentramento provinciale.

5. I capisaldi di 3ª specie sono quelli interni a ciascun settore di decentramento e fanno capo alle sezioni staccate delle aziende sanitarie locali dei comuni ove sono ubicati, nell'ambito del territorio della medesima azienda sanitaria locale.

6. I capisaldi di 4ª specie, con funzioni di collegamento interprovinciale e interregionale, sono costituiti dalle sedi staccate delle aziende sanitarie locali dei comuni confinanti con altre province della stessa o di altre regioni.

7. I capisaldi individuati per il territorio provinciale del capoluogo di regione ai sensi dei commi da 1 a 6 sono individuati con le stesse modalità per i territori delle altre province della regione, sulla base di un organigramma concordato con gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle diverse province della regione.

8. Le risorse di personale da impiegare nei piani di prevenzione devono essere indicate nel piano predisposto dall'ufficio di prevenzione del capoluogo di regione per il proprio territorio provinciale e devono essere le stesse per tutte le province, in relazione alle maggiori o minori esigenze di prevenzione.

9. Nei piani di cui al comma 8 è altresì indicata la ripartizione fra unità di personale sanitario, infermieristico, volontario e delle Forze di polizia con compiti di ausilio nelle attività ivi previste.

Art. 126.

(Tecniche di intervento)

1. Tutti gli operatori delle aziende sanitarie locali devono essere istruiti sulle tecniche di intervento da attuare, in modo da garantirne l'uniformità nell'applicazione pratica.

2. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, d'intesa con il corrispondente ufficio interregionale, cura la programmazione dei corsi di formazione regionali per le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

3. Nelle attività di prevenzione sono comprese anche tutte le attività sanitarie dirette a recuperare il soggetto alla vita sociale ed alla sua graduale disintossicazione, in alternativa al ricovero coatto, al ricovero alternativo ed all'accompagnamento da parte del personale volontario; vi sono comprese altresì tutte le attività di controllo della vita sociale e ricreativa del tossicodipendente.

4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, d'intesa con il corrispondente ufficio interregionale, ha anche il compito di sperimentare nuove tecniche di intervento nella prevenzione e nel recupero, di carattere medico, psicologico e comportamentale, al fine di rendere più efficaci le azioni di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze.

Art. 127.

(Accordi interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze)

1. I dirigenti degli Uffici sicurezza regionali delle regioni appartenenti ad uno stesso settore di decentramento nazionale, in apposite riunioni presso la sede dell'Ufficio sicurezza interregionale, adottano comuni criteri di intervento per la prevenzione e l'individuazione delle tossicodipendenze, tali da consentire una più proficua attività di recupero alla vita sociale dei soggetti tossicodipendenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono predisposte statistiche concernenti la diminuzione, anno per anno, delle tossicodipendenze, con riferimento alle sostanze utilizzate ed alla gravità delle intossicazioni derivanti dall'utilizzo dei diversi tipi di sostanze.

Art. 128.

(Settori di decentramento nazionale)

1. Al fine della organizzazione delle attività di prevenzione delle tossicodipendenze in ambito interregionale, il territorio nazionale è suddiviso nei settori di decentramento nord, centro e sud Italia, comprendenti le relative regioni, di cui all'articolo 18.

2. Le regioni rientranti nello stesso settore di decentramento nazionale, al fine di stabilire comuni sistematiche di operatività e di intervento, adottano le necessarie intese con riferimento alle attività

di competenza degli uffici per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di regione.

3. Gli uffici interregionali aventi sede in Milano, Roma e Napoli, di cui all'articolo 121, d'intesa con gli Uffici sicurezza interregionali, individuano i flussi di transito degli stupefacenti, che interessano ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di adottare misure di difesa più efficaci per le zone maggiormente prossime a tali flussi di traffico.

4. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze individua le possibili aree di produzione di sostanze stupefacenti nel territorio del rispettivo settore di decentramento nazionale, d'intesa con l'Ufficio sicurezza interregionale, al fine di attivare interventi di difesa e di recupero più efficaci nelle zone più prossime alle predette aree.

5. Qualora le aree individuate ai sensi del comma 4 siano situate nel territorio del capoluogo di regione ove ha sede l'ufficio interregionale, l'ufficio stesso impartisce alle aziende sanitarie locali delle province della regione le necessarie direttive per l'adozione delle azioni più opportune.

Art. 129.

(Individuazione dei punti sensibili da proteggere)

1. Nei piani di sicurezza interregionali sono individuati i punti sensibili maggiormente interessati dall'uso di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia ove ha sede l'Ufficio sicurezza interregionale.

2. Nei piani interregionali sono indicati i criteri per l'adozione degli accordi interprovinciali per il controllo dei punti sensibili di cui al comma 1, tra le province della regione ove ha sede l'Ufficio interregionale. I medesimi criteri sono concordati con le altre regioni del medesimo settore di decentramento nazionale, al fine dell'adozione di misure di controllo uniformi nei punti sensibili di cui al comma 1.

Art. 130.

(Collegamento tra province e regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale)

1. Gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di uno stesso settore di decentramento nazionale adottano le opportune intese per attivare i centri di collegamento utili per lo scambio di informazioni e di attività operative tra i medesimi uffici.

2. Gli uffici di collegamento di cui al comma 1 sono individuati presso i capisaldi di 4ª specie, come definiti ai sensi dell'articolo 125, comma 6.

3. Gli uffici interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze acquisiscono intese e stipulano accordi con gli uffici delle confessioni religiose e delle attività assistenziali presenti nel medesimo ambito interregionale, con finalità di coordinamento in ambito regionale delle attività dei predetti enti e di integrazione delle attività stesse con quelle degli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali della regione.

Art. 131.

(Servizi semplici e compositi di prevenzione e recupero)

1. I servizi semplici e compositi, di cui all'articolo 124, predisposti dall'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze nel proprio ambito territoriale provinciale sono

adottati conformemente in tutta la regione e nelle regioni del corrispondente settore di decentramento nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio interregionale adotta le necessarie intese con i corrispettivi uffici regionali, che ne assicurano l'attuazione negli ambiti provinciali di propria competenza, per concordare la tipologia e l'entità dei servizi, semplici e compositi, da assicurare in ciascun ambito territoriale interessato.

3. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze adotta le necessarie intese con i corrispettivi uffici regionali con riferimento al numero e al tipo di capisaldi che devono essere individuati in ogni provincia e al numero e al tipo di capisaldi di collegamento tra regioni, in relazione alle diverse esigenze di prevenzione e alle particolari condizioni ambientali e sociali.

Art. 132.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale)

1. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze opera in collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale, al fine del coordinamento delle attività di sicurezza con quelle sanitarie di prevenzione delle tossicodipendenze, da parte degli organi preposti alla sicurezza, e con riferimento alle attività effettuate dai corrispondenti uffici regionali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

2. L'ufficio interregionale di cui al comma 1 opera altresì in collegamento con gli Uffici sicurezza provinciali e regionali, con riferimento alle attività di prevenzione da effettuare negli ambiti regionali e provinciali di propria competenza, al fine di concordare le direttive da impartire agli Uffici sicurezza di altre regioni, per l'organizzazione dei servizi compositi con gli operatori sanitari e volontari, volti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze ed al controllo delle stesse.

3. Con appositi accordi presso l'ufficio interregionale di prevenzione di cui al comma 1, si provvede alla definizione, tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, di un sistema uniforme di interventi diretti a prevenire le tossicodipendenze e al recupero dei vari livelli di intossicazione, analogamente a quanto previsto per ciascun ufficio regionale nei confronti di quelli provinciali.

Art. 133.

(Sperimentazione di nuove tecniche)

1. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze sovrintende alla sperimentazione di nuove tecniche di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze, anche ai fini della loro applicazione nelle altre regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, cui provvede il medesimo ufficio interregionale mediante l'invio di proprio personale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 forma oggetto di verifica della validità dei piani regionali, nei quali gli eventuali risultati della sperimentazione stessa erano stati posti fra gli obiettivi del piano.

Art. 134.

(Settori di decentramento provinciale)

1. La pianificazione in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze in ambito provinciale è predisposta sulla base dei settori di decentramento provinciali che corrispondono alle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 122, comma 1.

2. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia redige il piano relativo al proprio territorio e ne cura l'attuazione, in coordinamento con le altre aziende sanitarie locali della provincia.

3. Previe intese con l'Ufficio sicurezza regionale, gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali individuano i flussi di transito e le aree di traffico e di spaccio degli stupefacenti, ai fini di cui all'articolo 122, commi da 2 a 6.

4. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia attiva le necessarie intese con i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali provinciali, al fine di impiegare uniformi sistemi di prevenzione e di recupero in ambito provinciale.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'ufficio di prevenzione dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia acquisisce preventivamente l'intesa con il corrispondente ufficio del capoluogo di regione, in modo da salvaguardare l'uniformità di cui allo stesso comma 4 in tutte le province della regione.

6. Il piano predisposto, ai sensi del presente articolo, dall'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia costituisce l'indicazione dei criteri cui devono attenersi i competenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia nella programmazione e nell'attuazione degli interventi di propria competenza.

Art. 135.

(Punti sensibili della provincia)

1. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia determina i punti sensibili situati nel territorio del capoluogo stesso, come definiti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, nei quali effettuare il controllo per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti.

2. L'indicazione dei punti sensibili di cui al comma 1 è trasmessa alle aziende sanitarie locali della provincia, al fine dell'adozione delle conseguenti misure di controllo.

3. I controlli nei punti sensibili sono attuati secondo metodi e criteri uniformi in tutto il territorio provinciale, sulla base dei criteri definiti nel piano regionale di cui all'articolo 122, comma 6. A tal fine, sono adottate le necessarie intese preventive fra gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie locali di una stessa provincia.

Art. 136.

(Organizzazione dei capisaldi)

1. L'ufficio per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia definisce la programmazione degli interventi di propria competenza sulla base della dislocazione nel proprio territorio dei capisaldi della prevenzione, di cui all'articolo 125.

Art. 137.

(Servizi semplici e compositi)

1. Gli uffici per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale organizzano, nel territorio di propria competenza, i servizi semplici e compositi di prevenzione, come definiti ai sensi dell'articolo 124.

2. I servizi di cui al comma 1 sono predisposti in modo uniforme in tutto l'ambito provinciale, attraverso l'azione di coordinamento dell'ufficio prevenzione dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia.

3. Gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie locali della provincia operano in costante collegamento con i Commissariati di zona di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base delle direttive emanate dalla questura del capoluogo di provincia al fine del coordinamento dei relativi interventi, anche in riferimento alle attività espletate dalle Forze di polizia nell'ambito dei servizi compositi di prevenzione.

Art. 138.

(Collegamento con le confessioni religiose)

1. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale adotta le opportune intese con gli organi provinciali delle confessioni religiose presenti nel territorio della provincia, al fine di stabilire comuni criteri di intervento, ai sensi dell'articolo 123, commi 4 e 5.

2. Nelle intese di cui al comma 1 può essere prevista l'attivazione di interventi congiunti con il personale delle aziende sanitarie locali per la prevenzione delle tossicodipendenze, aventi ad oggetto l'effettuazione di controlli periodici, il supporto agli accompagnatori, gli aiuti psicologici, le informazioni comportamentali.

Art. 139.

(Tecniche di intervento)

1. Le tecniche di intervento per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze sono adottate uniformemente in ogni provincia, in base alle direttive regionali definite ai sensi dell'articolo 126.

2. L'applicazione di nuove tecniche di intervento, di carattere psicologico, morale e comportamentale, è sottoposta a verifica sotto il profilo della validità degli effetti che esse determinano nei confronti dei soggetti tossicodipendenti.

3. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, acquisisce le tecniche di intervento di cui al comma 2 e le trasmette al corrispondente ufficio di coordinamento regionale, al fine della sua ulteriore applicazione in altri ambiti provinciali della stessa o di altre regioni.

Art. 140.

(Obiettivi provinciali)

1. Gli obiettivi della programmazione relativa alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze in ambito provinciale sono i seguenti:

a) la diminuzione dei decessi e delle conseguenze permanenti sullo stato di salute dei tossicodipendenti;

b) la progressiva riduzione dell'uso di droghe pesanti, fino alla totale eliminazione del loro uso non terapeutico.

2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è valutato in relazione alle tecniche utilizzate e all'impiego di nuove tecniche, che suggeriscano l'eventuale ampliamento degli obiettivi stessi.

Art. 141.

(Compensi e riconoscimenti)

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 140, comma 1, lettere *a)* e *b)*, valutato sulla base di precise statistiche predisposte dal competente ufficio di ciascuna azienda sanitaria locale, comporta l'erogazione, a fine anno, di un compenso aggiuntivo per tutti gli operatori dipendenti dalla medesima azienda sanitaria locale.

2. Per il personale volontario e per quello delle Forze di polizia che collabora con la struttura sanitaria, il raggiungimento degli obiettivi richiamati al comma 1 comporta l'attribuzione dei riconoscimenti sociali e morali di cui al comma 3, nonché la corresponsione di compensi in natura, quali soggiorni gratuiti di breve o media durata in località del territorio nazionale o di altri Paesi, ovvero agevolazioni nell'acquisto di beni mobili e immobili, o possibilità di richiedere mutui a tassi più agevolati di quelli correnti sul mercato.

3. I conferimenti morali e sociali, di cui al comma 2, consistono nel riconoscimento pubblico e nella possibilità di fregiarsi con distintivi e decorazioni che indicano le attività sociali prestate per solidarietà da parte del personale volontario.

Art. 142.

(Direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della salute)

1. Organo di coordinamento nazionale delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze è la direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della salute, articolata nei settori nord, centro e sud Italia.

2. La direzione generale – settore centro Italia, di cui al comma 1, svolge le funzioni dell'ufficio interregionale di prevenzione e recupero per le regioni ricomprese nella competenza territoriale del medesimo settore.

3. La direzione generale – settori nord Italia e sud Italia, di cui al comma 1, opera, sulla base della programmazione predisposta dal settore centro Italia, con le medesime funzioni indicate dal comma 2 per il predetto settore.

Art. 143.

(Piano sicurezza e progetto tutela del decoro dell'ambiente urbano)

1. La programmazione dell'attività di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze è predisposta sulla base degli indirizzi generali di programmazione delle attività di sicurezza previsti

dalla presente legge, con riferimento alla disponibilità di strutture e di personale delle Forze di polizia, adibito a complemento delle attività di competenza delle strutture sanitarie.

2.L'attuazione del progetto tutela del decoro dell'ambiente urbano, con riferimento alle attività relative alla prevenzione delle tossicodipendenze, è effettuata in coincidenza temporale con l'attuazione della presente legge, ovvero in fasi successive, al fine del migliore utilizzo dei mezzi e del personale necessari per il raggiungimento degli obiettivi concreti di tutela del decoro dell'ambiente urbano.

IL COSTO DEL PROGETTO SICUREZZA

Art. 144.

(Costo zero del progetto sicurezza)

3.Al fine di non gravare sul bilancio dello Stato con il pagamento delle spese occorrenti per impiegare personale civile nei servizi amministrativi e burocratici di polizia ora svolti da appartenenti alle forze dell'ordine, viene impiegato il sistema di distaccare da uffici pubblici nazionali, regionali, provinciali e comunali, personale amministrativo, che possa svolgere le funzioni citate non di polizia attiva. In questo modo il costo del progetto sicurezza è nullo.

INDICE DEL PROGETTO SICUREZZA

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: STRUTTURA, ORGANI E FUNZIONI

Art. 1. *Confederazione delle Forze di polizia*

Art. 2. *Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza provinciale)*

Art. 3. *Dirigenti di divisione degli Uffici di sicurezza*

Art. 4. *Distaccamenti della Polizia stradale e stazioni dei carabinieri*

Art. 5. *Divisione amministrativa*

Art. 6. *Direzione dei dirigenti*

Art. 7. *Comitato provinciale delle Autorità*

Art. 8. *Comitato regionale delle Autorità*

Art. 9. *Comitato interregionale delle Autorità*

Art. 10. *Comitato nazionale delle Autorità*

Art. 11. *Riserva di posti*

Art.12. *Funzioni di polizia di frontiera*

Art. 13. *Ufficio disciplina*

Art. 14. *Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza regionale*

Art. 15. *Struttura dell'Ufficio sicurezza regionale*

Art. 16. *Sperimentazione*

Art. 17. *Reparti mobili*

Art. 18. *Settori di decentramento nazionale*

Art. 19. *Uffici sicurezza interregionali*

Art. 20. *Organi e funzioni*

Art. 21. *Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza*

Art. 22. *Funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza*

Art. 23. *Efficacia di norme*

ORDINAMENTO OPERATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: LE ATTIVITA' DI PIANO UTILI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA DIMINUZIONE DEL CRIMINE

Art. 24. *Caratteri della pianificazione*

Art. 25. *Circoscrizioni territoriali in cui operano polizia di Stato e Arma dei carabinieri*

Art. 26. *Contenuto dei piani di sicurezza*

Art. 26 bis *Piani di sicurezza delle prime tre divisioni prevenzione degli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali e relativi al crimine organizzato e al terrorismo*

Art. 27. *Obiettivi dei piani di sicurezza*

Art. 27 bis *Ufficiali e Agenti di P.G. a competenza limitata*

Art. 27 ter *Organizzazione delle strutture tecniche*

Art. 28. *Sostituzione della direzione dei dirigenti*

Art. 29. *Unificazione degli istituti di istruzione delle Forze di polizia*

Art. 29 bis *Personale di sesso femminile*

Art. 30. *Unificazione dei Gabinetti di polizia scientifica*

Art. 31. *Competenze dei Gabinetti interregionali*

Art. 32. *Dirigenti tecnici*

Art. 33. *Sperimentazione dei servizi di polizia scientifica*

Art. 34. *Struttura burocratica delle polizia scientifica*

Art. 35. *Statistica dei reati*

Art. 36. *Strumenti e materiali*

Art. 37. *Direzione dei Gabinetti di polizia scientifica*

Art. 38. *Funzioni dei medici della confederazione delle Forze di polizia*

Art. 39. *Aggiornamento professionale*

Art. 40. *Coordinamento regionale*

Art. 41. *Funzioni del medico di zona*

Art. 42. *Settori di specializzazione*

Art. 43. *Visite mediche agli appartenenti alle Forze di polizia*

Art. 44. *Accertamenti sanitari per i cittadini non italiani*

Art. 45. *Compiti del medico di zona nel settore delle tossicodipendenze*

Art. 46. *Funzioni dei medici di reparto*

Art. 47. *Interventi dei medici della confederazione nelle sofisticazioni alimentari*

POLIZIA SEGRETA

Art. 48. *Istituzione della Polizia segreta*

Art. 49. *Articolazione regionale e interregionale della Polizia segreta*

Art. 50. *Requisiti anagrafici e di servizio degli operatori della Polizia segreta*

Art. 51. *Organici della Polizia segreta*

Art. 52. *Interdipendenza tra i nuclei della Polizia segreta*

Art. 53. *Direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali*

Art. 54. *Divisioni regionali della Polizia segreta*

Art. 55. *Dipendenza degli operatori della Polizia segreta e il coordinamento*

Art. 56. *Obiettivi e piani di sicurezza*

Art. 56 bis *Controllo della commissione di vigilanza*
Art. 56 ter *Statistica delle attività illecite riguardanti il terrorismo e la criminalità organizzata*

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 57. *Articolazione delle fasi di unificazione*

Art. 58. *Dipendenza strutturale dei servizi speciali di polizia giudiziaria*

Art. 59. *Istituzione del Consiglio superiore di polizia*

Art. 60. *Composizione del Consiglio superiore di polizia*

Art. 61. *Unificazione dei servizi speciali di polizia giudiziaria*

Art. 62. *Organici*

Art. 63. *Commissione di vigilanza*

Art. 64. *Composizione della commissione di vigilanza*

Art. 65. *Modalità dei controlli della commissione di vigilanza*

Art. 66. *Controllo dei servizi resi dalle imprese private*

Art. 67. *Divise e distintivi*

Art. 68. *Richieste di intervento*

Art. 69. *Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata*

Art. 70. *Personale dei corpi di guardia*

Art. 71. *Servizio attivo*

Art. 72. *Indennità e pensionamento oltre i quarantacinque anni*

Art. 73. *Possibilità di impiego oltre i quarantacinque anni di età*

Art. 74. *Titolo di studio degli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia*

Art. 75. *Espletamento del servizio presso gli istituti di istruzione*

Art. 76. *Controllo delle Forze di polizia*

Art. 77. *Smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza*

Art. 78. *Indennità per i rappresentanti sindacali*

Art. 79. *Servizio degli operatori di sesso femminile*

Art. 80. *Impiego delle Forze armate nei servizi di sicurezza*

Art. 80 bis *Rete preventiva della forze armate all'interno delle imprese per la lotta contro il crimine organizzato*

Art. 81. *Aggiornamento professionale*

Art. 82. *Indennità e stipendi*

Art. 83. *Unificazione delle Forze di polizia*

Art. 84. *Passaggio alle dipendenze del Ministero dell'interno*

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

Art. 84 bis *Divieto di prostituzione*
Art. 84 ter *Misure amministrative e penali.*
Art. 84 ter 1 *Visite mediche e sanzioni penali*
Art. 84 ter 2 *Imprese e cooperative di servizi ricreativi sessuali*
Art. 84 ter 3 *Accordi tra settori di decentramento provinciale*
Art. 84 ter 4 *Accordi interprovinciali*
Art. 84 ter 5 *Registrazione delle imprese e imposizione fiscale*
Art. 84 ter 6 *Luoghi di esercizio della prostituzione*

Art. 84 ter 7 *Accettazione nelle aree produttive*

Art. 84 ter 8 *Accordi di settore di decentramento provinciale e interprovinciali*

Art. 84 ter 9 *Visite mediche periodiche*

Art. 84 ter 10 *Medici adibiti al controllo*

Art. 84 ter 11 *Periodicità dei controlli*

Art. 84 ter 12 *Controllo dei locali ove si esercita la prostituzione*

Art. 84 ter 12 A *Controlli di P.S.*

Art. 84 ter 13 *Licenza di esercizio di attività di impresa*

Art. 84 ter 14 *Requisiti per il rilascio delle licenze*

Art. 84 ter 15 *Servizi d'ordine*

Art. 84 ter 16 *Obbligo di vigilanza privata*

Art. 84 ter 17 *Segnalazione di anomalie*

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESENZA DI EXTRACOMUNITARI E INDIGENTI

Art. 85 A 1 *Stranieri che possono permanere sul territorio italiano*

Art. 85 A. *Numero massimo di extracomunitari*

Art. 85 B . *Centri di accoglienza nei Paesi rivieraschi dell'Africa*

Art. 85 C. *Presidio delle forze armate della Comunità mondiale dei centri di accoglienza*

Art. 85 D. *Prevenzione e repressione dei reati commessi dai trafficanti di esseri umani con gli agenti provocatori*

Art. 85 E . *Creazione delle strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo*

Art. 85 F. *Eliminazione di baracche ed altri alloggi precari*

Art. 86. *Previsione di centri di accoglienza o tendopoli nei piani regolatori cittadini*

Art. 87. *Pianificazione della costruzione dei centri di accoglienza e delle tendopoli*

Art. 88. *Ristrutturazione delle baracche*

Art. 88 bis *Il controllo del rispetto delle norme igieniche nelle baraccopoli, con riferimento ai servizi igienici e allo smaltimento dei rifiuti*

Art. 89. *Accampamenti in* roulotte

Art. 90. *Divieto di occupazione dello spazio pubblico per i soggetti che dimorano in tendopoli o in altri alloggi mobili*

Art. 91. *Sanzioni penali per gli indigenti che occupano il suolo pubblico*

Art. 92. *Sanzioni amministrative per l'illecita occupazione di stazioni ferroviarie e di autocorriere*

Art. 93. *Divieto di accattonaggio*

Art. 94. *Termine di efficacia dei divieti*

Art. 95. *Legittima difesa putativa*

Art. 96. *Offerte per gli indigenti*

Art. 97. *Collegamento con le confessioni religiose*

Art. 98. *Numero massimo di assistiti*

Art. 99. *Censimento dei residenti nelle abitazioni precarie*

Art. 100. *Ricettività delle strutture di accoglienza*

Art. 101. *Collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale*

Art. 102. *Divieto di occupazione di suolo pubblico*

Art. 103. *Extracomunitari privi di documenti e di mezzi di sostentamento*

Art. 104. *Rifiuto di lasciare il territorio italiano e reiterata presenza*

Art. 104 bis *Visite periodiche agli indigenti*

Art. 104 ter *Il controllo delle forze armate e della P.S.*

Art. 105. *Accordi provinciali in materia di dimore per indigenti nei piani regolatori*

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA TUTELA DALLE TOSSICODIPENDENZE

Art. 106. *Divieto di uso di sostanze stupefacenti*

Art. 107. *Casi in cui il lavoro sociale sostituisce la sanzione amministrativa*

Art. 107 bis *Formulazione della diagnosi da parte della struttura sanitaria competente*

Art. 108. *Interventi per il recupero dei tossicodipendenti*

Art. 109. *Casi di recidività e di difficoltà di attuazione del programma terapeutico*

Art. 110. *Misure di prevenzione*

Art.110 bis *Compiti delle forze dell'ordine*

Art. 111. *Collaborazione con il volontariato e il privato sociale*

Art. 112. *Protocollo di intervento per gli oppiacei*

Art. 113. *Protocollo per il volontariato*

Art. 114. *Formazione del personale volontario*

Art. 115. *Uffici delle ASL competenti per l'organizzazione della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze*

Art. 116. *Schede mediche*

Art. 116 bis *Tesserino magnetico e accompagnatore*

Art. 117. *Droghe artificiali*

Art. 118. *Numero azzurro*

Art. 119. *Accordo sul programma di disintossicazione*

Art. 120. *Rete preventiva delle forze dell'ordine e del volontariato*

Art. 121. *Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze*

Art. 122. *Piano regionale*

Art. 123. *Collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale*

Art. 124. *Servizi semplici e compositi*

Art. 125. *Capisaldi della prevenzione*

Art. 126. *Tecniche di intervento*

Art. 127. *Accordi interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze*

Art. 128. *Settori di decentramento nazionale*

Art. 129. *Individuazione dei punti sensibili da proteggere*

Art. 130. *Collegamento tra province e regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale*

Art. 131. *Servizi semplici e compositi di prevenzione e recupero*

Art. 132. *Collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale*

Art. 133. *Sperimentazione di nuove tecniche*

Art. 134. *Settori di decentramento provinciale*

Art. 135. *Punti sensibili della provincia*

Art. 136. *Organizzazione dei capisaldi*

Art. 137. *Servizi semplici e compositi*

Art. 138. *Collegamento con le confessioni religiose*

Art. 139. *Tecniche di intervento*

Art. 140. *Obiettivi provinciali*

Art. 141. *Compensi e riconoscimenti*

Art. 142. *Direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della salute*

Art. 143. *Piano sicurezza e progetto tutela del decoro dell'ambiente urbano*

IL COSTO DEL PROGETTO SICUREZZA

Art. 144. *Costo zero del progetto sicurezza*

Dott.Arch. Bellu Daniele, Dottore in scienze politiche
Vice Questore A. della Polizia di Stato
In quiescenza, Presidente
Via Donizetti 13
Albignasego (PD)
Tel.3420140836
danielebellu9@gmail.com
http://gruppoatlante2000.wixsite.com/sito

GRUPPO "ATLANTE 2000”

Dott.Arch. Bellu Daniele
Presidente Nazionale